

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 agosto 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/987 della Commissione, del 30 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail violet de Cadours (DOP)] (17CE1709).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (17CE1710).....</u>	Pag. 2
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (17CE1711).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/990 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Bier (IGP)] (17CE1712).....</u>	Pag. 56
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/991 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto (17CE1713).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/992 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia (17CE1714).....</u>	Pag. 65
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE1715).....</u>	Pag. 66
<u>Decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio, del 12 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE1716).....</u>	Pag. 74



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/995 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC) [notificata con il numero C(2017) 3870] (17CE1717).....</u>	Pag. 84
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/996 della Commissione, del 9 giugno 2017, che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL) [notificata con il numero C(2017) 3875] (17CE1718).....</u>	Pag. 90
<i>Publicati nel n. L 149 del 13 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» (17CE1719).....</u>	Pag. 97
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/998 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante duecentosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (17CE1720).....</u>	Pag. 101
<u>Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (17CE1721).....</u>	Pag. 103
<u>Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (17CE1722).....</u>	Pag. 110
<i>Publicati nel n. L 150 del 14 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (17CE1723).....</u>	Pag. 115
<i>Publicato nel n. L 154 del 16 giugno 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1002 della Commissione, del 7 giugno 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» [notificata con il numero C(2017) 4105] (17CE1724).....</u>	Pag. 213
<u>Decisione (UE) 2017/1003 della Commissione, del 13 giugno 2017, sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016 [notificata con il numero C(2017) 3865] (17CE1725).....</u>	Pag. 215
<i>Publicati nel n. L 152 del 15 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (17CE1726).....</u>	Pag. 217
<i>Publicato nel n. L 157 del 20 giugno 2017</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 92 del 6 aprile 2017) (17CE1727).....</u>	Pag. 238
<i>Publicata nel n. L 149 del 13 giugno 2017</i>	




Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28 ottobre 2016) (17CE1728)..... Pag. 238

Pubblicata nel n. L 150 del 14 giugno 2017


Rettifica del regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 338 del 13 dicembre 2016) (17CE1729)..... Pag. 239

Pubblicata nel n. L 157 del 20 giugno 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/987 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ail violet de Cadours (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ail violet de Cadours» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ail violet de Cadours» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ail violet de Cadours» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 22.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/988 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79, paragrafo 9,

considerando quanto segue:


- (1) Al fine di consentire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere in modo efficiente i compiti loro attribuiti dalla direttiva 2014/65/UE per quanto concerne le operazioni di una sede di negoziazione che hanno acquisito un'importanza sostanziale nello Stato membro ospitante, è importante agevolare adeguate modalità di collaborazione tra tali autorità mediante l'introduzione di moduli standard, modelli e procedure.
- (2) È opportuno che le autorità competenti utilizzino moduli standard, modelli e procedure per le loro modalità di collaborazione, ma che, ai fini di un'adeguata collaborazione in materia di vigilanza, abbiano la facoltà di adattarli alle circostanze specifiche di ciascun caso mediante accordi bilaterali o multilaterali.
- (3) Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero seguire procedure standardizzate per l'invio e il trattamento delle richieste di collaborazione, lo scambio costante di informazioni, la consultazione e la prestazione di assistenza, fatti salvi altri eventuali tipi di collaborazione che tali autorità competenti possono concordare, compreso il coordinamento del processo decisionale.
- (4) La maggior parte delle modalità di collaborazione dovrebbe essere disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione ⁽²⁾. È opportuno stabilire moduli standard, modelli e procedure che consentano di adeguare tali modalità per conseguire un più elevato livello di coinvolgimento dell'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi in cui esiste un impatto maggiore sui mercati dei valori mobiliari e sulla tutela degli investitori nella sua giurisdizione.
- (5) Le modalità di collaborazione dovrebbero basarsi sulle migliori prassi, inclusi i principi indicati negli orientamenti sulle modalità di collaborazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽³⁾ e nel relativo protocollo d'intesa multilaterale per le modalità di collaborazione e lo scambio di informazioni ⁽⁴⁾, così da ricomprendere tutti i settori pertinenti per una collaborazione efficiente tra le autorità competenti e beneficiare dell'esperienza acquisita dalle autorità competenti e dall'ESMA nel garantire una buona collaborazione transfrontaliera.
- (6) Poiché il grado di collaborazione in materia di vigilanza dipende dalla natura e dalla portata delle modifiche e degli sviluppi delle operazioni o della struttura delle sedi di negoziazione pertinenti, è opportuno prevedere un numero minimo di eventi per i quali l'uso di moduli standard, modelli e procedure tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante dovrebbe essere il punto di partenza per l'avvio di adeguate modalità di collaborazione.
- (7) Quando chiedono assistenza sotto forma di acquisizione di una dichiarazione, apertura di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco, le autorità competenti dovrebbero fornire una spiegazione chiara dei motivi per cui tale assistenza è necessaria per l'adempimento di un obbligo dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 417).

⁽³⁾ ESMA/2014/298. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>

⁽⁴⁾ ESMA/2014/608. Disponibile al seguente indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library>



- (8) Per consentire il coinvolgimento di tutte le autorità competenti interessate, è opportuno che altre autorità competenti abbiano la possibilità di chiedere di aderire a un accordo di collaborazione preesistente nel caso in cui la sede di negoziazione per la quale è stato concluso l'accordo di collaborazione, a causa di sviluppi commerciali successivi, acquisisca un'importanza sostanziale in altri Stati membri ospitanti.
- (9) Quando, in circostanze eccezionali, è necessario intervenire con urgenza per soddisfare gli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o per garantire la stabilità dei mercati nello Stato membro di appartenenza, gli accordi standard recanti modalità di collaborazione dovrebbero consentire all'autorità competente di adempiere agli obblighi da essi derivanti con un ragionevole ritardo.
- (10) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (12) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato e uso dei moduli standard, dei modelli e delle procedure per le modalità di collaborazione

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante della sede di negoziazione le cui operazioni hanno acquisito un'importanza sostanziale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE stabiliscono adeguate modalità di collaborazione mediante la conclusione di un accordo di collaborazione il cui modello figura all'allegato I.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono adattare o completare l'accordo di collaborazione standard di cui all'allegato I al fine di assicurare che le sue disposizioni siano adeguate alle circostanze specifiche che hanno dato origine alla necessità di cooperazione.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante trasmettono le richieste di collaborazione nel formato previsto all'allegato II e rispondono a tali richieste nel formato di cui all'allegato III.

Articolo 2


Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Accordo standard recante modalità di collaborazione nel caso in cui le operazioni di una sede di negoziazione acquisiscono un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante

Al fine di stabilire adeguate modalità di collaborazione tra [autorità competente dello Stato membro ospitante] (l'autorità ospitante) e [autorità competente dello Stato membro di origine] (l'autorità d'origine) in relazione alle operazioni di [sede di negoziazione] (la sede di negoziazione) che hanno un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in [Stato membro ospitante] (lo Stato membro ospitante), l'autorità d'origine e l'autorità ospitante (le autorità) hanno concluso il seguente accordo:

Articolo 1

Finalità e disposizioni generali


La finalità del presente accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra [autorità competente dello Stato membro di origine] e [autorità competente dello Stato membro ospitante] per quanto concerne l'uso dei rispettivi poteri in relazione alle operazioni di [sede di negoziazione] che hanno acquisito un'importanza sostanziale in [Stato membro ospitante]. Il presente accordo può integrare altre modalità di collaborazione già esistenti tra le autorità.

Articolo 2

Ambito della collaborazione

1. Le autorità hanno convenuto le seguenti forme di collaborazione:
[inserire le forme di collaborazione concordate dalle autorità].
2. Le autorità hanno convenuto di collaborare in relazione alle decisioni riguardanti uno dei seguenti eventi se rilevanti per la sede di negoziazione: [selezionare le opzioni sottostanti che rientrano nell'ambito della collaborazione]

alleanze, fusioni, grandi acquisizioni, apertura o chiusura della sede di negoziazione o di una parte significativa della sede di negoziazione	
modifica, concessione, rifiuto o cessazione dell'accesso per le controparti centrali e la sede di negoziazione	
cambiamenti degli assetti proprietari che determinano un cambiamento del controllo, della struttura societaria, del governo societario e altre misure di integrazione o ristrutturazione riguardanti la sede di negoziazione	
revoche o nomine nel consiglio di gestione o di vigilanza della sede di negoziazione	
nuove regole di negoziazione importanti o modifica delle regole di negoziazione esistenti riguardanti, in particolare, l'accesso al mercato per gli investitori dello Stato membro ospitante o la quotazione dei titoli di società quotate dello Stato membro ospitante	
modifiche significative di sistemi e controlli della sede di negoziazione, compresi i sistemi informatici, i controlli di audit e le modalità di gestione del rischio	
modifiche significative, anche mediante l'esternalizzazione, delle risorse finanziarie, umane o tecnologiche della sede di negoziazione	



esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettere e), f), h), k), l), da m) a q), s) e t), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ avente un impatto significativo e sostanziale sulla sede di negoziazione o i suoi partecipanti	
imposizione di sanzioni per violazioni di cui all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE aventi un impatto significativo e sostanziale sulla sede di negoziazione o i suoi partecipanti	
qualsiasi altro evento [descrivere l'evento]	
⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	

Articolo 3

Procedure per l'invio e il trattamento delle richieste di collaborazione

1. La richiesta di collaborazione e la risposta ad una richiesta di collaborazione sono presentate per iscritto su un supporto durevole. Entrambe sono indirizzate alle persone di contatto designate a norma del paragrafo 3.
2. La comunicazione tra l'autorità competente che presenta la richiesta di collaborazione (autorità richiedente) e l'autorità competente alla quale è stata inviata la richiesta di collaborazione (autorità interpellata) avviene con il mezzo più rapido, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi della corrispondenza, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.
3. Ai fini del presente accordo ogni autorità designa una o più persone incaricate della comunicazione.
4. L'autorità richiedente invia la propria richiesta di collaborazione nel formato previsto all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988⁽¹⁾ e include le informazioni specificate in tale allegato, indicando in particolare la rilevanza della collaborazione richiesta per il funzionamento dei mercati o la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante ed eventuali aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni che possono essere ottenute. L'autorità interpellata fornisce prontamente tutti i chiarimenti richiesti a norma del paragrafo 5, lettera b).
5. Al ricevimento di una richiesta di collaborazione l'autorità interpellata provvede a:
 - a) accusare ricezione della richiesta di collaborazione quanto prima e comunque entro sette giorni di calendario dal ricevimento, specificando i dati di una persona di contatto e, se possibile in quella fase, la data prevista della risposta;
 - b) chiedere ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, non appena possibile, nel caso in cui abbia dubbi in relazione al contenuto esatto della collaborazione richiesta;
 - c) rispondere prontamente alla richiesta di collaborazione nel formato di cui all'allegato III, fornendo le informazioni ivi richieste.
6. Qualora si profili un ritardo di oltre sette giorni di calendario rispetto alla data di risposta prevista comunicata a norma del paragrafo 5, lettera a), l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente. Se la richiesta è stata designata «urgente» dall'autorità richiedente, le autorità stabiliscono di comune accordo la frequenza degli aggiornamenti in merito a tale richiesta.
7. Le autorità si consultano in tempi rapidi per risolvere le difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, comprese le questioni inerenti ai costi.
8. Per garantire il costante miglioramento della collaborazione, le autorità si forniscono reciprocamente, ove appropriato, un feedback sull'utilità della collaborazione ricevuta, sull'esito del caso in relazione al quale è stata chiesta la collaborazione e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare tale collaborazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).



*Articolo 4***Risposta a una richiesta di collaborazione**

1. L'autorità interpellata prende tutte le misure opportune per fornire senza indugio la collaborazione richiesta. Essa provvede a che tutte le azioni necessarie procedano speditamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità, se del caso, di coinvolgere terzi o un'altra autorità.
2. L'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di collaborazione se ritiene che un'azione di questo tipo comporterebbe l'adozione di una misura contraria alla legge. Nel caso in cui l'autorità interpellata si rifiuti di agire, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988, includendo una descrizione completa delle circostanze che hanno motivato la sua decisione.

*Articolo 5***Procedure per le modalità di collaborazione in corso**

1. Le autorità stabiliscono procedure per l'organizzazione di riunioni periodiche e ad hoc cui partecipano le persone di contatto designate, al fine di gestire le modalità di collaborazione in modo efficace.
2. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente non appena possibile circa l'esistenza di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero impedirle di adempiere agli obblighi previsti dal presente accordo e, se del caso, le azioni intraprese a tale riguardo.

*Articolo 6***Procedure per la consultazione**

1. Le autorità si consultano prima di adottare decisioni in relazione agli eventi selezionati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se l'autorità interpellata informa l'autorità richiedente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in relazione agli eventi selezionati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, le autorità si consultano almeno in merito all'approccio di vigilanza adottato per affrontare l'evento in questione e all'esito previsto.

*Articolo 7***Procedure per l'assistenza: richieste di acquisizione di una dichiarazione da una persona**

1. Se intende chiedere l'acquisizione di una dichiarazione da una persona, l'autorità richiedente si mette in contatto con l'autorità cui intende inviare la richiesta per quanto riguarda tutti i seguenti aspetti:
 - a) limitazioni o vincoli giuridici ed eventuali differenze tra i requisiti procedurali;
 - b) i diritti delle persone da cui verranno acquisite le dichiarazioni, compreso, ove del caso, quello di non autoincriminarsi;
 - c) la necessità che il personale dell'autorità richiedente partecipi attivamente o in qualità di osservatore;
 - d) il ruolo del personale dell'autorità interpellata e dell'autorità richiedente nell'acquisizione della dichiarazione;
 - e) la questione se la persona da cui acquisire la dichiarazione abbia diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell'intervento di quest'ultimo durante l'acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;
 - f) la questione se la dichiarazione sarà acquisita su base volontaria o coercitiva;
 - g) la questione se la persona da cui verrà acquisita la dichiarazione sia un testimone o un sospettato;



- h) la questione se la dichiarazione potrebbe essere o, qualora ciò sia noto, è destinata a essere usata in un procedimento penale;
 - i) l'ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell'autorità richiedente;
 - j) la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili;
 - k) le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, in particolare la questione se la certificazione o la conferma avvenga dopo che la dichiarazione è acquisita;
 - l) la procedura di invio della dichiarazione da parte dell'autorità interpellata all'autorità richiedente, compreso il formato richiesto e i termini previsti.
2. Le autorità prendono le misure necessarie per consentire al proprio personale operativo di procedere in modo efficiente e, in particolare, di concordare quanto segue:
- a) il calendario delle scadenze;
 - b) le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere necessarie;
 - c) l'elenco delle domande da porre alla persona dalla quale verrà acquisita la dichiarazione e il riesame dello stesso;
 - d) le modalità di viaggio, in particolare garantendo che le autorità possano riunirsi per discutere la questione prima dell'acquisizione della dichiarazione;
 - e) il regime linguistico.

Articolo 8

Procedure per l'assistenza: richieste di avvio di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco da parte di un'autorità

1. Se l'autorità interpellata decide di avviare un'indagine o eseguire un'ispezione in loco su richiesta dell'autorità richiedente, le misure di vigilanza e investigative prese dall'autorità interpellata rimangono soggette alla responsabilità e al controllo generale dell'autorità interpellata. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono consultarsi sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di avviare un'indagine o eseguire un'ispezione in loco. L'autorità interpellata tiene informata l'autorità richiedente dei progressi dell'indagine o dell'ispezione in loco e presenta le risultanze il più presto possibile.
2. In caso di richiesta di apertura di un'indagine o esecuzione di un'ispezione in loco, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano in merito all'opportunità di eseguire un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta.
3. Nel decidere in merito all'opportunità di avviare un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno tutti i seguenti elementi:
 - a) eventuali altre richieste di collaborazione presentate dall'autorità richiedente che potrebbero indicare l'opportunità di eseguire un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta;
 - b) il fatto che stiano o meno conducendo separatamente indagini in merito ad una questione con implicazioni transfrontaliere che potrebbe essere più opportunamente trattata con un'indagine congiunta o una ispezione in loco congiunta;
 - c) questioni relative alla doppia condanna;
 - d) il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da essere consapevoli dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano all'esecuzione di un'indagine congiunta o di una ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del *ne bis in idem*;
 - e) le misure necessarie per quanto riguarda la gestione e la direzione dell'indagine o dell'ispezione in loco;
 - f) le misure congiunte di accertamento dei fatti (*fact-finding*);
 - g) la ripartizione delle risorse e la nomina degli investigatori;




- h) le azioni che le autorità devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;
 - i) la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;
 - j) la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sull'esito delle singole azioni intraprese;
 - k) questioni specifiche al caso.
4. Se aprono un'indagine congiunta o procedono ad una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata devono compiere tutti i seguenti passi:
- a) concordare le procedure per la sua esecuzione e conclusione;
 - b) impegnarsi in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
 - c) lavorare a stretto contatto e collaborare l'una con l'altra per quanto riguarda l'esecuzione dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco congiunta;
 - d) fornirsi assistenza in relazione alle successive procedure di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, anche tramite il coordinamento delle procedure o altre misure di esecuzione relative all'esito dell'indagine congiunta o dell'ispezione in loco (amministrativa, civile o penale), o, se del caso, in relazione alle prospettive di una transazione.
5. All'inizio di un'indagine congiunta o di una ispezione in loco congiunta, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno tutti i seguenti elementi:
- a) le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono la base per l'indagine o l'ispezione in loco;
 - b) l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica le tappe fondamentali e la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle priorità di ciascuna autorità;
 - c) l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni di esecuzione o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;
 - d) l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione;
 - e) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;
 - f) l'uso delle informazioni fornite o scambiate.

Articolo 9

Vincoli di riservatezza e usi ammissibili delle informazioni

1. Le autorità riconoscono che le informazioni tra loro scambiate sono soggette agli articoli 76 e 78 della direttiva 2014/65/UE.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari applicabili nello Stato membro interessato, le autorità trattano come confidenziali le informazioni non pubbliche relative alle modalità di collaborazione o allo scambio di informazioni previsti dal presente accordo, compresi tutti i seguenti elementi:
 - a) la richiesta di collaborazione e il suo contenuto;
 - b) qualsiasi questione facente seguito a tale richiesta, comprese eventuali consultazioni bilaterali tra le autorità e, se del caso, tutte le informazioni riguardanti il rifiuto di stabilire modalità di collaborazione;
 - c) le informazioni fornite spontaneamente da un'autorità e il fatto che tali informazioni sono state fornite.
3. Le autorità garantiscono che i loro funzionari rispettino gli obblighi applicabili in materia di riservatezza.



4. L'autorità interpellata che, al fine di dare esecuzione ad una richiesta di collaborazione, ritenga necessario o auspicabile divulgare il fatto che l'autorità richiedente ha presentato la richiesta procede alla divulgazione soltanto dopo averne discusso la natura e la portata con l'autorità richiedente e dopo avere ottenuto il suo consenso. Se non dà il suo consenso alla divulgazione, l'autorità richiedente ha la facoltà di ritirare la sua richiesta.

Articolo 10

Modifica, disposizioni integrative e riesame del presente accordo

1. Il presente accordo può essere modificato o integrato con il consenso scritto di entrambe le autorità.
2. Le autorità controllano e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente accordo e si consultano reciprocamente al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere le eventuali difficoltà.

Articolo 11

Nuove parti aderenti

L'autorità che diventa autorità ospitante dopo l'entrata in vigore del presente accordo può chiedere di aderirvi.

Articolo 12

Composizione delle controversie

Le autorità si adoperano per risolvere le eventuali controversie tra di esse in merito alla collaborazione richiesta o fornita a norma del presente accordo o all'applicazione delle procedure ivi previste. Se le controversie sorte in relazione alla collaborazione richiesta o prestata non possono essere risolte tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente, le predette autorità le risolvono nell'ambito del meccanismo di mediazione non vincolante previsto dall'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Articolo 13

Termine

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Esso giunge a termine nel caso in cui la sede di negoziazione a cui si riferisce cessa di avere un'importanza sostanziale nello Stato membro ospitante.
2. L'autorità che intenda recedere dal presente accordo dà all'altra autorità un preavviso scritto di almeno trenta giorni di calendario.
3. Eventuali richieste di informazioni trasmesse prima della data effettiva del recesso saranno trattate a norma del presente accordo, salvo domanda contraria dell'autorità che recede.
4. Dopo il recesso dal presente accordo l'autorità continua a rispettare i vincoli di riservatezza da esso previsti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



*Articolo 14***Pubblicazione**

Le autorità pubblicano il presente accordo di collaborazione sui rispettivi siti web. Le modifiche o le integrazioni di cui all'articolo 10 sono anch'esse pubblicate.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma da parte delle autorità.

*Articolo 16***Firme**

[Autorità d'origine]

[Autorità ospitante]



ALLEGATO II

Formato standard per la richiesta di collaborazione

Numero di riferimento:
Data:
Informazioni generali
MITTENTE:
Stato membro:
Autorità richiedente:
Indirizzo della sede legale:
 (Dati della persona di contatto designata)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
DESTINATARIO:
Stato membro:
Autorità interpellata:
Indirizzo della sede legale:
 (Dati della persona di contatto designata)
Nome:
Telefono:
Indirizzo e-mail:
 Gentile signor/signora [<i>inserire il nome</i>],
 conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione ⁽¹⁾ , chiediamo la vostra assistenza urgente [cancellare se non pertinente] in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio nel seguit
 Vi sarei grato di farmi pervenire l'assistenza di cui sopra entro [<i>inserire una data indicativa di risposta e, nel caso di una richiesta urgente, il termine entro cui debbono essere fornite le informazioni</i>] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando prevedete di essere in grado di fornire l'assistenza richiesta.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).



Tipo di assistenza richiesta

Si prega di contrassegnare la/le casella/e pertinente/i.

- (1) Trasmissione di informazioni
- (2) Acquisizione di una dichiarazione
- (3) Apertura di un'indagine o di un'indagine congiunta
- (4) Ispezione in loco
- (5) Altro

Contesto e motivi della richiesta di assistenza

.....
.....
.....

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda l'assistenza in

.....
.....
.....
.....
.....

[Inserire la descrizione dell'oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede l'assistenza, i fatti all'origine dell'indagine che costituiscono la base della richiesta e la spiegazione della sua utilità]

A seguito di

.....
.....
.....
.....

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

1. Trasmissione di informazioni

a) Descrizione *[Per motivi di coerenza si propone di separare le voci della sottosezione dalle istruzioni (in corsivo) per compilare tali sottosezioni.]*

.....
.....
.....
.....

[Si prega di fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possono essere utili e, se noto, l'elenco delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste o dei luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute.]



b) Identificazione degli strumenti finanziari interessati
[Se la richiesta riguarda informazioni concernenti un'operazione o un ordine relativi ad uno specifico strumento finanziario, si prega di fornire le seguenti informazioni.]

Identificativo del prodotto:
[Inserire la descrizione precisa dello strumento finanziario, compreso il codice ISIN]

Identificativo della persona:
[Indicare l'identità di qualsiasi persona connessa con l'operazione o l'ordine, anche di persone che negoziano lo strumento finanziario o per conto delle quali si considera che la negoziazione ha avuto luogo]

Date:
[Inserire le date tra le quali le operazioni o gli ordini su tali strumenti finanziari hanno avuto luogo, anche nel caso di un periodo di tempo significativo, e i motivi per cui è utile tutto il periodo di tempo]

c) Persone interessate

[Se la richiesta riguarda informazioni relative all'impresa o alle attività di una persona, si prega di fornire informazioni il più possibile precise per consentire l'identificazione della persona.]

d) Particolare sensibilità

[Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, si prega di fornire indicazioni circa la sensibilità delle informazioni contenute nella richiesta e le eventuali precauzioni speciali che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni in ragione della natura dell'indagine.]

e) Informazioni aggiuntive.

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta.]


f) Urgenza

[In caso di richiesta urgente con la fissazione di eventuali termini, si prega di fornire spiegazioni dettagliate circa l'urgenza della richiesta e la spiegazione degli eventuali termini entro i quali l'autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni.]

2. Acquisizione di una dichiarazione

a) Tipo di dichiarazione: sotto giuramento /solenne

b) Motivo e finalità dell'acquisizione di una dichiarazione:



c) Nome della/e persona/e presso la/le quale/i acquisire la dichiarazione:

.....
.....
.....

[Inserire i dati delle persone da cui acquisire la dichiarazione per consentire all'autorità interpellata di avviare la procedura di convocazione, se del caso.]

d) Descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta):

.....
.....
.....

e) Informazioni aggiuntive:

.....
.....
.....

[Se il personale dell'autorità richiedente chiede di partecipare all'acquisizione della dichiarazione, indicare i dati dei funzionari dell'autorità richiedente che partecipano, se del caso, e la descrizione di eventuali requisiti legali e procedurali che devono essere rispettati per garantire l'ammissibilità delle dichiarazioni rese durante il colloquio nella giurisdizione dell'autorità richiedente.]

3. Apertura di un'indagine o di un'indagine congiunta

.....
.....
.....
.....

[Se la richiesta riguarda l'apertura di un'indagine per conto dell'autorità richiedente, si prega di fornire le informazioni atte a consentire all'autorità interpellata di valutare se essa possa avere un interesse a intraprendere un'indagine congiunta, in particolare la proposta di indagine congiunta dell'autorità richiedente, le motivazioni di quest'ultima e i benefici percepiti per l'autorità interpellata. Si prega di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui l'autorità interpellata necessita per prestare l'assistenza necessaria aprendo un'indagine o un'indagine congiunta, a seconda del caso.]

4. L'avvio di un'ispezione in loco o un'ispezione in loco congiunta

.....
.....
.....

[Se la richiesta riguarda l'avvio di un'ispezione in loco per conto dell'autorità richiedente, si prega di fornire le informazioni atte a consentire all'autorità interpellata di valutare se essa possa avere un interesse a intraprendere un'ispezione in loco congiunta, in particolare la proposta di ispezione in loco congiunta dell'autorità richiedente, le motivazioni di quest'ultima e i benefici percepiti per l'autorità interpellata. Si prega di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui l'autorità interpellata necessita per prestare l'assistenza necessaria avviando un'ispezione in loco o un'ispezione in loco congiunta, a seconda del caso.]

5. Vincoli di riservatezza e uso ammissibile delle informazioni

[Inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (purché tali restrizioni siano conformi al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]



ALLEGATO III

Formato standard per la risposta alla richiesta di collaborazione

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione ⁽¹⁾,
abbiamo trattato la vostra richiesta datata [gg.mm.aaaa] con riferimento [*inserire numero di riferimento*].

Informazioni raccolte

.....

.....

.....

.....

[Se le informazioni sono state raccolte, si prega di riportarle qui di seguito o di spiegare come saranno fornite]

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).



Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'autorità richiedente] ai sensi della [inserire la disposizione della legislazione settoriale applicabile] e in base al presupposto che le informazioni rimangano riservate ai sensi della [inserire la disposizione della legislazione settoriale applicabile].

[Inserire il nome dell'autorità richiedente] deve rispettare gli obblighi della [inserire la disposizione della legislazione settoriale applicabile] in relazione ai vincoli di riservatezza e agli usi ammissibili di dette informazioni.

.....
.....
.....

[Inserire ogni altra avvertenza necessaria in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (purché tali restrizioni siano conformi al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]

17CE1710



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/989 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2017

che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾ (di seguito il «codice»), in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,


considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ⁽²⁾ della Commissione, sono stati individuati errori di diversa natura che è opportuno rettificare. La rettifica di alcuni di essi impone di modificare talune altre disposizioni connesse del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il considerando 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe rispecchiare correttamente l'esito della votazione sul regolamento stesso in seno al comitato del codice doganale, che non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente.
- (3) La formulazione delle seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere rettificata per renderle più chiare, senza tuttavia introdurre alcun nuovo elemento: articoli 67, paragrafo 4, 87 (titolo), 102, 137, 138, 143, paragrafo 2, 214, 220 e 230, paragrafo 2, e l'allegato 21-01.
- (4) In numerose disposizioni e alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 i riferimenti ad altre disposizioni giuridiche, compreso il riferimento alle disposizioni del codice, dovrebbero essere rettificati o formulati in modo più preciso.
- (5) È opportuno rettificare l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in modo da includervi i rispeditori quali operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato, conformemente all'articolo 69 di tale regolamento di esecuzione, che consente ai rispeditori di sostituire le dichiarazioni di origine presentate dagli esportatori autorizzati con prove dell'origine sostitutive.
- (6) Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 55, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, è opportuno abrogare il terzo comma dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (7) All'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativo al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, la Turchia è menzionata, insieme con la Norvegia e la Svizzera, fra i paesi cui è possibile presentare una richiesta di controllo a posteriori. Tuttavia, poiché tra l'Unione e la Turchia l'uso di prove di origine sostitutive non è previsto, nessuna richiesta di controllo a posteriori di prove dell'origine sostitutive rilasciate o compilate in Turchia sarà trasmessa a tale paese. È quindi opportuno sopprimere il riferimento alla Turchia.

⁽¹⁾ G.U. 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U. L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (G.U. L 343 del 29.12.2015, pag. 1).




- (8) È opportuno rettificare l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di completare l'elenco dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁾, introducendo un riferimento al documento amministrativo elettronico e alla procedura di continuità operativa di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 di tale direttiva. Tali riferimenti sono stati omessi per errore.
- (9) È opportuno rettificare l'articolo 306, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione dovrebbe precisare che il numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN) della dichiarazione di transito deve essere presentato all'ufficio doganale di destinazione e non a ciascun ufficio doganale di transito, come erroneamente asserisce l'attuale formulazione dell'articolo. È anche opportuno rettificare il riferimento alla pertinente disposizione del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale riferimento dovrebbe riguardare l'articolo 184, secondo comma, di tale regolamento delegato, anziché l'articolo 184, paragrafo 2.
- (10) È opportuno rettificare gli errori e le omissioni constatate dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 negli allegati A e B del regolamento stesso.
- (11) È opportuno rettificare l'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di assicurare un formato armonizzato dello stesso dato in tutto l'allegato.
- (12) È opportuno includere fra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anche un allegato 12-03, che determina il modello delle etichette da apporre sui bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione, in quanto tale allegato è menzionato all'articolo 44 del medesimo regolamento ma è stato omesso per errore.
- (13) Nell'allegato 22-13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è opportuno rettificare un errore grammaticale nella versione ungherese della dichiarazione su fattura.
- (14) Oltre alle rettifiche, è opportuno modificare talune disposizioni per tener conto dei mutamenti del quadro giuridico connesso intervenuti dopo l'adozione del medesimo regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno allineare l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/341 ⁽²⁾.
- (15) L'attuale procedura di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è stata istituita inizialmente nel 1989 per consentire un'attuazione regolare e armonizzata del contingente tariffario non preferenziale per paese. Tali articoli corrispondono, in sostanza, agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, di applicazione fino al 30 aprile 2016. Numerosi regolamenti unionali recanti apertura di contingenti tariffari non preferenziali fanno riferimento agli articoli da 56 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno introdurre nell'articolo 57 una regola di corrispondenza relativa ai riferimenti ai certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 in altri regolamenti, evitando di dover modificare separatamente ciascuno di tali regolamenti.
- (16) Il testo dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 attualmente prevede che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore coprano o un periodo nel passato o un periodo nel futuro. È opportuno modificare tale disposizione per introdurre la possibilità che un'unica dichiarazione a lungo termine del fornitore copra sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Al fine di rendere tale disposizione più chiara e più facile da applicare, è opportuno che la prima e l'ultima data iniziale del periodo coperto dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore siano fissate con riferimento alla data di rilascio della dichiarazione. In tal modo, anche se il periodo massimo coperto dalla dichiarazione dovrebbe essere fissato a 24 mesi, esso non dovrebbe iniziare più di 12 mesi prima della data di rilascio o più di 6 mesi dopo tale data.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12).


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GUL 69 del 15.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).




- (17) È opportuno modificare l'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire che, nell'ambito di regimi preferenziali con un paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati (REX), gli esportatori che compilano documenti di origine di spedizioni di valore superiore a 6 000 EUR dovrebbero essere esportatori registrati, a meno che il pertinente regime preferenziale stabilisca un valore soglia diverso. Tuttavia, fino a quando sarà registrato nel sistema REX e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, l'esportatore può continuare a utilizzare il proprio numero di esportatore autorizzato su documenti di origine, senza che sia necessaria una firma, per gli accordi di libero scambio con paesi terzi per i quali altrimenti l'esportatore dovrebbe essere registrato.
- (18) Secondo il testo attuale dell'articolo 69 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, un esportatore registrato non può sostituire prove dell'origine diverse da attestazioni di origine con attestazioni di origine sostitutive. Tuttavia, poiché l'obiettivo a lungo termine è quello di sostituire il sistema dell'esportatore autorizzato con il sistema REX, gli esportatori registrati dovrebbero poter sostituire con attestazioni di origine sostitutive lo stesso tipo di prove dell'origine che gli esportatori autorizzati possono sostituire a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
- (19) All'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno aggiungere un paragrafo 3 che imponga alla Commissione di trasmettere ai paesi beneficiari che li richiedono i facsimile delle impronte dei timbri usati negli Stati membri. Tale obbligo è necessario per il buon funzionamento delle norme sul cumulo regionale.
- (20) È opportuno che l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 imponga alle autorità competenti di un paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri l'obbligo di comunicare all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
- (21) Per assicurare la coerenza tra le norme applicabili nell'Unione durante il periodo transitorio fino all'applicazione del sistema REX, l'articolo 85 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe stabilire fino a quando gli esportatori autorizzati non ancora registrati nel sistema REX possono rilasciare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo bilaterale. È opportuno fissare tale data al 31 dicembre 2017, che è il termine ultimo entro cui le autorità doganali degli Stati membri possono rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, di conseguenza, la fine di tale periodo transitorio.
- (22) Diversamente dalla Norvegia e dalla Svizzera, la Turchia non applicherà il sistema REX a partire dal 1° gennaio 2017. L'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per precisare che per l'SPG della Turchia la registrazione per gli esportatori dei paesi beneficiari sarà valida soltanto quando tale paese inizierà ad applicare il sistema REX. Per rendere nota al pubblico la data di applicazione del sistema REX da parte della Turchia, la Commissione dovrebbe essere tenuta a pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (23) È opportuno modificare l'articolo 158 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che stabilisce il livello della garanzia globale, al fine di dare maggiore chiarezza riguardo alla base per l'applicazione della riduzione delle garanzie globali relative ai dazi all'importazione o all'esportazione e agli altri oneri. È opportuno che l'articolo 158 distingua chiaramente la riduzione prevista al paragrafo 3 dell'articolo 95 del codice, per tutti gli operatori economici autorizzati, dei dazi e degli oneri sostenuti, dalle riduzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 95 del codice. Queste ultime si applicano ai dazi e agli oneri che potranno essere sostenuti alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
- (24) Per evitare che un certificato di garanzia isolata sia utilizzato dopo la revoca o l'annullamento di un impegno assunto per tale certificato, è opportuno inserire nell'articolo 161 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 una disposizione per precisare che i certificati emessi prima della data di revoca o annullamento dell'impegno non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale.
- (25) Come previsto all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ⁽¹⁾, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), l'articolo 163 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 determina l'importo fino a concorrenza del quale le associazioni garanti nel territorio doganale dell'Unione possono diventare responsabili in relazione ad una particolare operazione TIR. È opportuno modificare l'articolo 163 ora che l'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) ha comunicato che il suo assicuratore globale ha aumentato, per tutte le parti contraenti della convenzione TIR, l'importo della garanzia coperta da 60 000 EUR a 100 000 EUR per carnet TIR.

⁽¹⁾ GUL 252 del 14.9.1978, pag. 2.



- (26) È opportuno modificare l'articolo 231, paragrafo 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per chiarire che sono sospesi, fino a quando diventeranno disponibili i pertinenti sistemi elettronici, soltanto gli scambi di informazioni specifici sui controlli di cui ai paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo. Fintanto che i pertinenti sistemi elettronici permarranno indisponibili, l'obbligo di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 179 del codice di effettuare i controlli e scambiare informazioni in merito dovrebbe essere soddisfatto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341.
- (27) È opportuno abrogare l'articolo 329, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Esso prevede deroghe alla regola generale della determinazione dell'ufficio doganale di uscita per l'esportazione di merci successivamente vincolate a un regime di transito. A causa di un errore di rinumerozione, l'articolo 329, paragrafo 8, fa erroneamente riferimento al paragrafo 4 del medesimo articolo, ma non vi è mai stata l'intenzione di prevedere un'eccezione per le merci caricate su una nave non assegnata a un servizio regolare di trasporto marittimo. Nella misura in cui la direttiva 2008/118/CE si applica al caso di merci soggette ad accisa in sospensione d'accisa in uscita dal territorio dell'Unione, l'articolo 329, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non dovrebbe fare riferimento a tali merci. Infine, non esistono norme specifiche per determinare l'ufficio doganale di uscita nel caso in cui le merci soggette a formalità di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune siano svincolate per l'esportazione e successivamente vincolate a un regime di transito. Questo perché, a norma dell'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci possono solo essere vincolate a un regime di transito esterno, il che significa che perdono la posizione doganale di merci unionali e diventano passibili di una vigilanza doganale più rigorosa.
- (28) Attualmente i singoli Stati membri trattano le esportazioni seguite dal transito in modi diversi. In alcuni Stati membri la conferma dell'uscita è fornita immediatamente dopo il vincolo delle merci al transito, mentre in altri Stati membri ciò avviene solo dopo l'appuramento del regime di transito. La differenza si verifica sia in transito esterno sia in casi diversi dal transito esterno. A norma dell'articolo 333, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, durante il periodo di transizione, fino all'introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU, l'ufficio doganale di uscita può informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci, quando le merci sono vincolate a un regime di transito diverso dal regime di transito esterno, entro il giorno successivo al giorno in cui il regime di transito viene appurato. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa alle merci vincolate a un regime di transito esterno in modo che, durante il periodo transitorio, gli Stati membri nei quali i processi sono stati automatizzati possano mantenere la loro prassi mediante il rilascio di una conferma dell'uscita al momento del vincolo a un regime di transito o dell'appuramento del regime di transito.
- (29) Al fine di facilitare l'attuazione nei rispettivi sistemi elettronici dei formati e dei codici di taluni requisiti in materia di dati utilizzati nel contesto delle dichiarazioni e delle notifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è opportuno modificare l'allegato B di tale regolamento.
- (30) È opportuno modificare le istruzioni per la stampa di cui all'allegato 22-02 e le note introduttive di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per chiarire fino a quando sia consentito utilizzare le versioni precedenti dei formulari. Tali versioni dovrebbero in ogni caso cessare di essere utilizzate dopo il 1° maggio 2019.
- (31) Nell'allegato 22-06 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i recapiti aggiuntivi che devono essere comunicati dagli operatori economici che chiedono di diventare esportatori registrati nel riquadro 2 del formulario di domanda dovrebbero diventare facoltativi, in quanto il riquadro 1 del formulario di domanda già impone di comunicare coordinate di contatto minime. Inoltre, dovrebbe essere possibile non firmare o non timbrare il formulario di domanda se l'esportatore e l'autorità doganale lo autenticano elettronicamente.
- (32) Negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno che il testo dell'impegno del garante tenga conto dell'adesione della Serbia, avvenuta il 1° febbraio 2016, alla convenzione relativa ad un regime comune di transito⁽¹⁾. È altresì opportuno aggiungere la Serbia all'elenco dei paesi interessati nei rispettivi riquadri del certificato di garanzia globale e del certificato di esonero dalla garanzia nell'allegato 72-04 del medesimo regolamento di esecuzione.
- (33) Nell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è opportuno, al fine di garantire la continuità del funzionamento del regime di transito unionale, inserire alcune disposizioni relative alla validità delle garanzie: una disposizione sulla validità del certificato di garanzia globale e del certificato di esonero dalla garanzia; una

(¹) Convenzione relativa ad un regime comune di transito (GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2).



disposizione che vieti l'uso dei certificati se l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale è stata revocata o se un impegno assunto nel caso di una garanzia globale è stato revocato e cancellato; una disposizione relativa alla comunicazione, da parte degli Stati membri, dei mezzi di identificazione dei certificati validi.

- (34) Le correzioni e le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore quanto prima per evitare qualsiasi incertezza giuridica sulla versione corretta delle disposizioni in vigore.
- (35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così rettificato:

- 1) il considerando 61 è sostituito dal seguente:

«(61) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente.»

- 2) All'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, la parte di frase «regolamento delegato (UE) 2015/2446 che stabilisce norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi» è sostituita dai termini «regolamento delegato (UE) 2016/341».

- 3) All'articolo 12, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 22» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 22, paragrafo 2».

- 4) L'articolo 67 è così rettificato:

a) al paragrafo 1, i termini «gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione» sono sostituiti dai termini «gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione»;

b) al paragrafo 4, i termini «è preceduto dal» sono sostituiti dai termini «inizia con il»;

c) al paragrafo 6, i termini «allegato 22-09» sono sostituiti dai termini «allegato 22-13».

- 5) L'articolo 70 è così rettificato:


a) (non concerne la versione italiana);

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Un paese o territorio che sia stato soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli obblighi di cui agli articoli 72, 80 e 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

(*) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).»

- 6) All'articolo 75, paragrafo 1, i termini «all'articolo 67, paragrafo 2, del presente regolamento» sono sostituiti dai termini «all'articolo 71, paragrafo 2».



7) All'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

8) L'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«Articolo 87

Sistema degli esportatori registrati: obbligo di pubblicazione

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.»

9) All'articolo 89, il titolo è sostituito dal seguente:

«Revoca della registrazione».

10) All'articolo 90, il titolo è sostituito dal seguente:

«Revoca automatica delle registrazioni quando un paese è radiato dall'elenco dei paesi beneficiari».

11) All'articolo 92, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso.

12) L'articolo 102 è così rettificato:

a) al paragrafo 2, il termine «incompleta» è sostituito dal termine «semplificata»;

b) al paragrafo 3, lettera b), i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

13) All'articolo 110, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando viene presentata una richiesta di controllo a posteriori, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali degli Stati membri entro il termine di sei mesi oppure, nel caso di richieste inviate alla Norvegia o alla Svizzera al fine di verificare le prove dell'origine sostitutive rilasciate nei loro territori sulla base di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura rilasciate nel paese beneficiario, entro il termine di otto mesi dalla data di trasmissione della richiesta. I risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano essere considerati prodotti originari del paese beneficiario.»

14) All'articolo 119, paragrafo 4, i termini «del regolamento delegato (UE) 2015/2446» sono soppressi.

15) L'articolo 126 è così rettificato:

a) al paragrafo 1, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11»;

b) al paragrafo 3, i termini «della presente sottosezione» sono sostituiti dai termini «delle sottosezioni 10 e 11».

16) All'articolo 137, paragrafo 4, lettera b), i termini «altri mezzi di trasporto» sono sostituiti dai termini «altri modi di trasporto».

17) All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «lo stesso mezzo di trasporto» sono sostituiti dai termini «lo stesso modo di trasporto».

18) All'articolo 143, paragrafo 2, i termini «costo, imputato nella proporzione adeguata,» sono sostituiti dai termini «valore, imputato nella proporzione adeguata,».

19) All'articolo 164, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«[Articolo 226, paragrafo 3, lettere b) e c), e articolo 227, paragrafo 2, lettere b) e c), del codice].»



20) All'articolo 186, il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 128 del codice)».

21) L'articolo 187 è così rettificato:

a) il sottotitolo è sostituito dal seguente:

«(Articolo 128 del codice)»;

b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile di cui trattasi, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso il porto o l'aeroporto di scarico;».

22) All'articolo 192 è aggiunto il sottotitolo seguente:

«(Articolo 145 del codice)».

23) All'articolo 199, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) i dati della dichiarazione relativa all'accisa di cui agli articoli 21, 26 e 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*);

(*) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»

24) L'articolo 214 è sostituito dal seguente:

«Articolo 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell'Unione, i prodotti o le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese o territorio attestante che, durante la permanenza in tale paese o territorio, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione.

2. La certificazione prescritta a norma del paragrafo 1 deve essere compilata su una stampa del giornale di pesca di cui all'articolo 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.»


25) Il titolo dell'articolo 220 è sostituito dal seguente:

«Corrispondenza e merci contenute in spedizioni postali».

26) All'articolo 229, paragrafo 1, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14».


27) All'articolo 230, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dal titolare dell'autorizzazione di sdoganamento centralizzato.»



- 28) All'articolo 251, paragrafo 3, i termini «all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013» sono sostituiti dai termini «all'articolo 166 del codice».
- 29) All'articolo 277, paragrafo 1, lettera a), i termini «all'articolo 268» sono sostituiti dai termini «all'articolo 275».
- 30) All'articolo 280, paragrafo 6, primo comma, i termini «dell'articolo 267» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 274».
- 31) All'articolo 291, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«(Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)».
- 32) All'articolo 294, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), e articolo 227, paragrafo 2, lettera a), del codice)».
- 33) All'articolo 295, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«(Articolo 226, paragrafo 3, lettera a), del codice)».
- 34) All'articolo 306, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riguardo alla presentazione dell'MRN della dichiarazione di transito all'ufficio doganale di destinazione, si applica l'articolo 184, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»
- 35) All'articolo 308, paragrafo 2, i termini «all'articolo 305» sono sostituiti dai termini «all'articolo 312».
- 36) All'articolo 312, paragrafo 3, i termini «all'articolo 300» sono sostituiti dai termini «all'articolo 307».
- 37) All'articolo 313, il sottotitolo è sostituito dal seguente:
«(Articolo 233, paragrafo 4, lettere a), b), c) ed e), del codice)».
- 38) All'articolo 314, paragrafo 2, lettera a), i termini «all'articolo 291» sono sostituiti dai termini «all'articolo 298».
- 39) All'articolo 319, secondo comma, i termini «all'articolo 15» sono sostituiti dai termini «all'articolo 14».
- 40) All'articolo 331, la numerazione del secondo comma della lettera c) del paragrafo 1 è soppressa e il paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo 2.
- 41) All'articolo 345, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate (SASP) rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 e ancora valide al 1° maggio 2016 restano valide fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE.»
- 42) All'allegato A, il titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per le domande e le decisioni» è così rettificato:
a) alla riga corrispondente al dato «2/4 Documenti allegati», il testo nelle colonne «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» e «Cardinalità» è sostituito dal seguente:

«Numero totale di documenti: n..3 +	1x
Tipo di documento: an..70 + Identificativo del documento: an..35 + Data del documento: n8 (aaaammgg)	999x;



- b) alla riga corrispondente al dato «5/3 Quantità delle merci», il testo nella colonna «Cardinalità» è sostituito dal seguente:

«999x

Per le decisioni relative a informazioni vincolanti: 1x»;

- c) nella riga corrispondente al dato «7/2 Tipo di regime doganale», nella colonna «Note» è aggiunto il seguente paragrafo:

«Se l'autorizzazione è destinata a essere utilizzata per il funzionamento di depositi doganali, devono essere utilizzati i seguenti codici:

— codice "XR" per un deposito doganale pubblico di tipo I,

— codice "XS" per un deposito doganale pubblico di tipo III,

— codice "XU" per un deposito doganale privato.»

- 43) All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato:

- a) alla riga corrispondente al dato «5/30 Luogo di accettazione», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente:

«Se il luogo di accettazione è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo II per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice definito al titolo II per il dato 3/1 Esportatore.»;

- b) alle righe corrispondenti ai dati «7/9 Identità del mezzo di trasporto all'arrivo», «7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera» e «7/16 Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera», il testo nella colonna «Note» è sostituito dal seguente:

«Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.»;

- c) alla riga corrispondente al dato «8/3 Riferimento della garanzia», il testo nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è sostituito dal seguente:

«NRG: an..24 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

OPPURE


Altro riferimento della garanzia: an..35 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8».



44) All'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così rettificato:

a) al dato «1/1. Tipo di dichiarazione», per i codici «EX» e «IM» la prima frase della descrizione è sostituita dalla seguente:

«Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.»;

b) il dato «1/10. Regime» è così rettificato:

i) alla descrizione del codice «68» è aggiunto il testo seguente:

«Spiegazione: Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.»;

ii) la descrizione del codice «78» è sostituita dalla seguente:

«Vincolo di merci al regime di zona franca. (a)»;

c) il dato «1/11. Regime complementare» è così rettificato:

i) nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D18» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente:

«Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni»;

ii) nella sezione «Ammissione temporanea», la descrizione del codice «D20» nella colonna «Regime» è sostituita dalla seguente:

«Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)»;

iii) nella sezione «Altro», il codice «F42» nella colonna «Codice» è sostituito dal codice «F44»;

iv) nella sezione «Altro» sono inserite le seguenti righe dopo la riga relativa al codice «F45»:

«Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice	F46
Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice	F47»;

v) nella sezione «Esportazione» è inserita la seguente riga dopo la riga relativa al codice «F61»:

«Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice	F65»;
--	-------

d) il dato «4/3. Calcolo delle imposte» è così rettificato:

i) il nome del dato è sostituito dal seguente:

«4/3. Calcolo delle imposte — Tipo di imposta»;

ii) la descrizione del codice «A00» è sostituita dalla seguente:

«Dazio all'importazione»;



- iii) la descrizione del codice «C00» è sostituita dalla seguente:
- «Dazio all'esportazione»;
- iv) la riga corrispondente al codice «C10» è soppressa;
- e) il nome del dato «4/8. Calcolo delle imposte» è sostituito dal seguente:
- «4/8. Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento».
- 45) All'allegato 12-01, al titolo I «Formati dei requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone», alla riga corrispondente al dato «11 Data di stabilimento», nella colonna «Formato del dato (Tipo/lunghezza)», è aggiunto il testo «(aaaammgg)».
- 46) È inserito l'allegato 12-03 in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
- 47) L'allegato 21-01 è così rettificato:
- a) alla riga corrispondente al dato 3/2, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'esportatore»;
- b) alla riga corrispondente al dato 3/10, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del destinatario»;
- c) alla riga corrispondente al dato 3/16, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'importatore»;
- d) alla riga corrispondente al dato 3/18, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione del dichiarante»;
- e) alla riga corrispondente al dato 3/39, il testo nella colonna «Nome/denominazione del dato» è sostituito da «Numero di identificazione dell'autorizzazione».
- 48) L'allegato 22-02 è così rettificato:
- a) è aggiunta la seguente istruzione per la stampa:
- «4. Precedenti versioni dei formulari possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.»;
- b) (non concerne la versione italiana).
- 49) L'allegato 22-06 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
- 50) All'allegato 22-07, il primo paragrafo sotto il titolo «Attestazione di origine» è sostituito dal seguente:
- «La presente attestazione deve essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio (¹).»
- (¹) Se l'attestazione di origine sostituisce un'altra attestazione in conformità dell'articolo 101, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'attestazione di origine sostitutiva reca la dicitura «Replacement statement» o «Attestation de remplacement» o «Comunicación de sustitución». L'attestazione sostitutiva riporta inoltre la data di rilascio dell'attestazione iniziale e tutti gli altri dati richiesti a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»
- 51) L'allegato 22-09 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.
- 52) All'allegato 22-13, la versione ungherese della dichiarazione su fattura è sostituita dalla seguente:
- «A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: ... (¹)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (²) származásúak.»
- 53) All'allegato 23-02, il titolo della tabella che fa seguito al paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
- «ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 142, PARAGRAFO 6».



- 54) All'allegato 32-06, il termine «Recto» è inserito tra il titolo «Transito unionale/transito comune» e il primo riquadro.
- 55) All'allegato 61-03, il primo paragrafo e la frase introduttiva del secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:
- «Ai fini dell'articolo 252, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura di cui in appresso.
- Ai fini del presente allegato e dell'articolo 252, si intende per:».
- 56) All'allegato 62-02, la prima pagina dell'originale e della copia del formulario «INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione» è sostituita dal formulario di cui all'allegato IV.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell'allegato A del presente regolamento.


2. I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del codice e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e le prove della posizione doganale figurano nell'allegato B del presente regolamento.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (*), i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle decisioni ITV non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (**).

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema dell'operatore economico autorizzato (AEO) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici di cui all'allegato A del presente regolamento relativi alle domande e alle autorizzazioni AEO non si applicano e si applicano invece i formati e i codici di cui agli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai formati e ai codici figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.



5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali possono decidere che formati e codici diversi da quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

- a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;
- b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
- c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
- d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
- e) le domande e le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo;
- f) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di emittente autorizzato;
- g) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di pesatore autorizzato di banane;
- h) le domande e le autorizzazioni relative all'autovalutazione;
- i) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per le operazioni TIR;
- j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di spedite autorizzato per il transito unionale;
- k) le domande e le autorizzazioni relative alla qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
- l) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
- m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
- n) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.


6. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzazione dei formati e dei codici dei requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 in sostituzione dei requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti domande e autorizzazioni:

- a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
- b) le domande e le autorizzazioni relative allo sdoganamento centralizzato;
- c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
- d) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento attivo;
- e) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del perfezionamento passivo;
- f) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo del regime di uso finale;
- g) le domande e le autorizzazioni relative all'utilizzo dell'ammissione temporanea;
- h) le domande e le autorizzazioni relative alla gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale.

7. In deroga al paragrafo 6, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(**) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»



- 2) All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I riferimenti contenuti in regimi speciali d'importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.»

- 3) L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che tutte queste merci abbiano lo stesso carattere originario, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di più invii di tali merci (una dichiarazione a lungo termine del fornitore).

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo e riporta tre date:

- a) la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio);
- b) la data di inizio del periodo (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
- c) la data di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

3. Il fornitore informa immediatamente l'esportatore o l'operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.»

- 4) L'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Registrazione degli esportatori fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione


(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se l'Unione ha un regime preferenziale in base al quale l'esportatore può compilare un documento relativo all'origine conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione, un siffatto documento può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato a tal fine dall'autorità doganale di uno Stato membro. L'identità degli esportatori così registrati figura nel sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2016/578/UE. Le sottosezioni da 2 a 9 della presente sezione si applicano mutatis mutandis.

2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. La Commissione comunica al paese terzo con cui l'Unione ha un regime preferenziale gli indirizzi delle autorità doganali competenti per la verifica di un documento relativo all'origine compilato da un esportatore registrato nell'Unione conformemente al presente articolo.

4. In deroga al paragrafo 1, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione.



5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell'Unione. L'articolo 77, paragrafo 7, si applica di conseguenza.».

5) All'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se la prova dell'origine necessaria ai fini della misura tariffaria preferenziale di cui al paragrafo 1 è un certificato di circolazione delle merci EUR.1, un altro certificato di origine rilasciato dalla pubblica amministrazione, una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, la prova dell'origine sostitutiva è rilasciata o compilata sotto forma di uno dei seguenti documenti:

- a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispetta le merci;
- b) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispettitore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;
- c) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un'attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispettitore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispettitore allega una copia della prova dell'origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva, alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all'attestazione di origine sostitutiva;
- d) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il rispettitore non è un esportatore autorizzato o un esportatore registrato e non consente che una copia della prova dell'origine iniziale sia allegata alla prova sostitutiva;
 - ii) il valore totale dei prodotti originari nella spedizione iniziale supera il valore soglia applicabile al di sopra del quale l'esportatore, per poter fornire una prova sostitutiva, deve essere un esportatore autorizzato o un esportatore registrato;
- e) un'attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore registrato che rispetta le merci.»

6) All'articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. La Commissione trasmette al paese beneficiario che lo richiede i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.»

7) All'articolo 80, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«Le autorità competenti di un paese beneficiario o le autorità doganali di uno Stato membro comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione.»


8) L'articolo 85 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le autorità doganali di tutti gli Stati membri cessano di rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli esportatori autorizzati cessano di compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»;

b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Fino al 31 dicembre 2017 gli esportatori autorizzati negli Stati membri che non sono ancora registrati possono compilare dichiarazioni su fattura ai fini del cumulo di cui all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.»



- 9) All'articolo 86, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'esportazione nell'ambito degli SGP e dell'Unione, della Norvegia o della Svizzera, gli esportatori sono tenuti alla registrazione una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro degli SGP dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

I commi primo e secondo si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'esportazione nell'ambito dell'SPG della Turchia, una volta che tale paese avrà iniziato ad applicare il sistema REX. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data in cui la Turchia inizia ad applicare tale sistema.»

- 10) L'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

Livello della garanzia globale

(Articolo 95, paragrafi 2 e 3, del codice)

1. Alle condizioni di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del codice, deve essere ridotto al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte dell'importo di riferimento determinata conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2. L'importo della garanzia globale di cui all'articolo 95, paragrafo 3, del codice, deve essere ridotto al 30 % delle parti dell'importo di riferimento determinate conformemente all'articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento.»

- 11) All'articolo 161 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.»

- 12) L'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR


[Articolo 226, paragrafo 3, lettera b), e articolo 227, paragrafo 2, lettera b), del codice]

Ai fini dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, comprese le successive modifiche (convenzione TIR), qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale dell'Unione, qualsiasi associazione garante stabilita nel territorio doganale dell'Unione può diventare responsabile del pagamento dell'importo garantito relativo alle merci che sono oggetto dell'operazione TIR fino a concorrenza di 100 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.»

- 13) All'articolo 231, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano fino alle date rispettive di introduzione dell'AES e dello sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»

- 14) All'articolo 329, il paragrafo 8 è soppresso.



15) All'articolo 333, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 2, lettere b) e c), fino alle date di introduzione dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi 5 e 6, il termine di cui dispone l'ufficio doganale di uscita per informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci corrisponde al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito, a quello in cui lasciano il territorio doganale dell'Unione o a quello in cui il regime di transito viene appurato.»

16) All'allegato B, il titolo I «Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato:

a) alla riga corrispondente al dato «2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» il testo «Categoria di documento: a1 +» è soppresso;

b) alla riga corrispondente al dato «4/4 Calcolo delle imposte — base imponibile», nella colonna «Formato del dato (Tipo/Lunghezza)» è aggiunto il testo seguente:

«OPPURE

Importo: n..16,2;

c) nella riga corrispondente al dato «5/8 Codice del paese di destinazione», nella colonna «Note» è aggiunto il testo seguente:

«Nel contesto delle operazioni di transito, si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.»

17) all'allegato B, il titolo II «Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche» è così modificato:

a) il dato «2/1. Dichiarazione semplificata/Documento precedente» è così modificato:

i) il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).»;

ii) la sezione che inizia con «1. Il primo elemento (a1):» è soppressa;

iii) il titolo «2. Il secondo elemento (an..3):» è sostituito dal titolo «1. Il primo elemento (an..3);»;


iv) il titolo «3. Il terzo elemento (an..35):» è sostituito dal titolo «2. Il secondo elemento (an..35);»;

v) il titolo «4. Il quarto elemento (an..5):» è sostituito dal titolo «3. Il terzo elemento (n..5);»;


vi) i due trattini nella sezione «Esempi» sotto il titolo «4. Il quarto elemento (an..5)» sono sostituiti dai seguenti:

«— l'articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero "238 544". Il codice corrispondente è pertanto "821-238544-5". ("821" per la procedura di transito, "238544" per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e "5" per il numero dell'articolo),

— le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN "16DE9876AB889012R1". Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto "SDE-16DE9876AB889012R1". ("SDE" per la dichiarazione semplificata, "16DE9876AB889012R1" per l'MRN del documento).»;



- b) il dato «2/2. Menzioni speciali» è così modificato:
- i) nella tabella della sezione «Categoria generale — Codice 0xxxx», l'ultima riga è soppressa;
 - ii) nella tabella della sezione «Importazione: codice 1xxxx», l'ultima riga è soppressa;
 - iii) nella tabella della sezione «Esportazione: codice 3xxxx», nella terza riga, la base giuridica relativa al codice «30 500» è sostituita da «Articolo 329, paragrafo 7».
- 18) All'allegato 22-14, è aggiunta la seguente nota introduttiva:
- «7. I certificati che recano nel riquadro in alto a destra il testo della versione precedente “CERTIFICATO DI ORIGINE per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea” e nel riquadro “Note” il testo della versione precedente, possono essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte o fino al 1º maggio 2019, se anteriore.»
- 19) L'allegato 22-16 è così modificato:
- a) il testo della nota a piè di pagina 7 è sostituito dal seguente:
«(7) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»;
 - b) il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente:
«(8) Luogo e data del rilascio.»
- 20) L'allegato 22-18 è così modificato:
- a) il testo della nota a piè di pagina 8 è sostituito dal seguente:
«(8) Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.»;
 - b) il testo della nota a piè di pagina 9 è sostituito dal seguente:
«(9) Luogo e data del rilascio.»
- 21) L'allegato 32-01 è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente regolamento.
- 22) L'allegato 32-02 è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
- 23) L'allegato 32-03 è sostituito dal testo di cui all'allegato IX del presente regolamento.
- 24) L'allegato 72-04 è così modificato:
- a) la parte I è così modificata:
 - i) ai punti 2.1 e 2.2 del capo I «Disposizioni generali», i termini «nell'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»;
 - ii) al punto 3.1 del capo II «Modalità di applicazione», i termini «all'allegato B-01» sono sostituiti dai termini «all'allegato B-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446»;
 - iii) al punto 9 del capo III «Funzionamento della procedura», i termini «dell'articolo 300» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 302»;
 - iv) al capo III «Funzionamento della procedura» i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 19.2.:
«19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.



19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito unionale e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.;

b) la parte II è così modificata:

- i) al capo VI «Certificato di garanzia globale», il formulario TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE è sostituito dal formulario figurante nell'allegato V del presente regolamento;
- ii) al capo VII «Certificato di esonero dalla garanzia», il formulario TC 33 — CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA è sostituito dal formulario figurante nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO 12-03

ETICHETTA DA APPORRE SUI BAGAGLI REGISTRATI IN UN AEROPORTO DELL'UNIONE (articolo 44)



1. CARATTERISTICHE

L'etichetta di cui all'articolo 44 deve essere concepita in modo tale che ne sia impossibile la riutilizzazione.

- a) L'etichetta deve essere munita lungo i bordi longitudinali di una banda di colore verde di almeno 5 mm di larghezza in corrispondenza delle sezioni relative al tragitto e all'identificazione. Inoltre, queste bande di colore verde possono coprire anche altre parti dell'etichetta, ad eccezione degli spazi riservati al numero dell'etichetta con il relativo codice a barre, che deve essere stampato su sfondo bianco integrale. [Si vedano i modelli al punto 2 a)]
- b) Per il bagaglio non accompagnato, l'etichetta è munita di bande di colore verde anziché rosso lungo i bordi. [Si vedano i modelli al punto 2 b)]

2. MODELLI

a)



b)




ALLEGATO II

«ALLEGATO 22-06

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO

ai fini dei sistemi di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia ⁽¹⁾

<p>1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, numero EORI o numero di identificazione dell'operatore ⁽²⁾.</p>
<p>2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).</p>
<p>3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.</p>
<p>4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).</p>
<p>5. Impegni che l'esportatore deve assumere</p> <p>Il sottoscritto/La sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dichiara che i dati di cui sopra sono esatti; — certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca; — si impegna a redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate; — si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine; — si impegna a comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato; — si impegna a collaborare con l'autorità competente;



- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri oppure dalle autorità della Norvegia, della Svizzera o della Turchia (applicabile unicamente agli esportatori nei paesi beneficiari);
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽³⁾

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione ⁽³⁾

7. Spazio riservato all'amministrazione

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: _____

Data di registrazione _____

Data di decorrenza della validità della registrazione _____

Firma e timbro ⁽³⁾ _____



Informazioni


concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati dalle autorità competenti di un paese beneficiario o di un paese terzo che attua la direttiva 95/46/CE, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione della suddetta direttiva.
2. I dati personali contenuti nella domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato sono trattati ai fini delle norme di origine SPG dell'UE quali definite nella pertinente normativa dell'Unione. La suddetta normativa, che prevede le norme di origine SPG dell'UE, costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali con riguardo alla domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato.
3. L'autorità competente del paese in cui la domanda è stata presentata è il responsabile del trattamento dei dati nel sistema REX.

L'elenco dei servizi doganali/delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari e delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario e dalle autorità doganali degli Stati membri per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti dei paesi beneficiari e alle autorità doganali degli Stati membri responsabili della registrazione e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda, rispettivamente, alle autorità competenti del paese beneficiario o alle autorità doganali degli Stati membri interessati. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il responsabile del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di responsabile del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della G (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Le denunce riguardanti il trattamento dei dati da parte della Commissione europea devono essere inviate al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor – EDPS) (<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/>).

- 1) Il presente formulario di domanda è comune ai sistemi SPG di quattro entità: l'Unione (UE), la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (le «entità»). Va comunque notato che i rispettivi sistemi SPG di queste entità possono variare in termini di copertura di paesi e prodotti. Una registrazione sarà pertanto valida ai fini delle esportazioni solo nell'ambito del sistema o dei sistemi SPG che considerano il vostro paese un paese beneficiario.
- 2) Per gli esportatori e i rispeditori dell'UE è obbligatoria l'indicazione del codice EORI. Per gli esportatori dei paesi beneficiari e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia è obbligatoria l'indicazione del numero di identificazione dell'operatore.
- 3) Se le domande per ottenere la qualifica di esportatore registrato o altri scambi di informazioni tra gli esportatori e le autorità competenti dei paesi beneficiari o le autorità doganali degli Stati membri si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle nn. 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.»



ALLEGATO III

«ALLEGATO 22-09

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne ... (3) et (4).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).

(Luogo e data) (5)

(Firma dell'esportatore; deve inoltre essere scritto in modo leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (6)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato (come avviene sempre nel caso di dichiarazioni su fattura compilate in paesi beneficiari), le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.


(2) Indicazione obbligatoria del paese di origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 112 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è redatta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3) Se del caso, inserire una delle diciture seguenti: "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "regional cumulation", "extended cumulation with country x" oppure "Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "cumul regional", "cumul étendu avec le pays x" oppure "Acumulación UE", "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía", "Acumulación regional", "Acumulación ampliada con en país x".

(4) Se la dichiarazione su fattura è compilata nel quadro di un altro accordo commerciale preferenziale, il riferimento al sistema di preferenze generalizzate è sostituito dal riferimento all'altro accordo commerciale preferenziale.

(5) Queste indicazioni possono essere omesse se già contenute nel documento stesso.

(6) Cfr. l'articolo 77, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (riguarda unicamente gli esportatori autorizzati dell'Unione europea). Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»



ALLEGATO IV

«INF 3 — Bollettino di informazione sulle merci in reintroduzione»

UNIONE EUROPEA

1. Esportatore		INF 3		N.	
		ORIGINALE			
2. Destinataro al momento dell'esportazione		MERCİ IN REINTRODUZIONE BOLLETTINO D'INFORMAZIONE			
OSSERVAZIONI IMPORTANTI			3. Paese di destinazione delle merci al momento dell'esportazione		
<p>1. Prima di completare il formulario, l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonché le note che figurano a tergo del presente formulario.</p> <p>2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.</p> <p>3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agricola comune su produzione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso, la casella A qui appresso sono state viste dalle autorità competenti.</p> <p>4. Il presente bollettino deve essere consegnato all'ufficio doganale di reintroduzione.</p>					
4. Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle merci esportate			5. Peso lordo		
			6. Peso netto		7. Valore statistico
8. Quantità per la quale il bollettino è richiesto			9. Codice NC		
<p>a) in cifre</p> <p>b) in lettere</p>					
<p>A. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI TITOLI DI ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTICIPATA</p> <p>— Regolamentazione titoli rispettata</p> <p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>		<p>B. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI RESTITUZIONI E ALTRI IMPORTI ALL'ESPORTAZIONE</p> <p>— senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione ⁽¹⁾</p> <p>— restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per (quantità) ⁽¹⁾</p> <p>— titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per (quantità) ⁽¹⁾</p> <p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>		<p>10. Dati complementari relativi alle merci</p> <p>a) documento d'esportazione modello n. di rif. del</p> <p>b) merci esportate per perfezionamento attivo ⁽¹⁾</p> <p>c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare ⁽¹⁾</p> <p>d) merci originarie degli Stati membri o merci di paesi terzi in libera pratica ⁽¹⁾</p>	
<p>C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DOGANALI D'ESPORTAZIONE</p> <p>Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte</p> <p>Misure d'identificazione prese</p> <p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>			<p>11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE</p> <p>Il sottoscritto, esportatore ⁽¹⁾ rappresentante dell'esportatore ⁽¹⁾ chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate</p> <p>A, il</p> <p style="text-align: center;">(firma) (timbro)</p>		

⁽¹⁾ Cancellare le indicazioni inutili.


ALLEGATO V

« TC 31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE

Recto

1. Valido fino al	Giorno	Mese	Anno	2. Numero
3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
5. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)				
6. Importo di riferimento Codice valuta	In cifre:	In lettere:		
7. L'ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: Unione europea – Islanda – ex Repubblica iugoslava di Macedonia – Norvegia – Serbia – Svizzera – Turchia – Andorra (*) – San Marino (*)				
8. Menzioni particolari				
9. Termine di validità prorogato fino al gg/mm/aa compreso				
Fatto a il (luogo) (data)		Fatto a il (luogo) (data)		
(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		

(*) Solo per le operazioni di transito unionale




Verso

10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma del titolare del regime (*)	11. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	12. Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.»




ALLEGATO VI

«TC33 – CERTIFICATO DI ESONERO DALLA GARANZIA

Recto

1. Valido fino al	Giorno	Mese	Anno	2. Numero
3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento)				
5. Importo di riferimento Codice valuta	In cifre	In lettere		
6. L'ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l'attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: Unione europea – Islanda – ex Repubblica iugoslava di Macedonia – Norvegia – Serbia – Svizzera – Turchia – Andorra (*) – San Marino (*)				
7. Menzioni particolari				
8. Termine di validità prorogato fino al gg/mm/aa compreso				
Fatto a il (luogo) (data)		Fatto a il (luogo) (data)		
(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		(firma del funzionario e timbro dell'ufficio doganale di garanzia)		

(*) Solo per le operazioni di transito unionale




Verso

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma del titolare del regime (*)

(*) Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.»



ALLEGATO VII

«ALLEGATO 32-01

IMPEGNO DEL GARANTE — GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

- 1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
residente ⁽²⁾ a
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia ⁽³⁾, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾, per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ⁽⁵⁾:

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi ⁽⁶⁾, con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale ⁽⁶⁾:

Descrizione delle merci:

- 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

- 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
- 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁷⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo



Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

il

(Firma) ⁽⁸⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n..... del ⁽⁹⁾

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.

⁽⁴⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁽⁵⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che costituisce la garanzia.

^(5a) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.

⁽⁶⁾ Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali:

- a) custodia temporanea
- b) regime di transito unionale/regime comune di transito
- c) regime di deposito doganale
- d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione
- e) regime di perfezionamento attivo
- f) regime di uso finale
- g) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento
- h) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento
- i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
- j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
- k) regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione
- l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.

⁽⁷⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁸⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di...", indicando l'importo in lettere.

⁽⁹⁾ Deve essere compilato dall'ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.»



ALLEGATO VIII

«ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati
REGIME DI TRANSITO COMUNE/UNIONALE

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) (¹)
residente a (²)
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Irlanda, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (³), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.


2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione è stata appurata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (⁴) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Table with 2 columns: Paese, Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo. The table contains several empty rows for data entry.



Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

il

.....

(Firma) ⁽⁵⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....

(Timbro e firma)


⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.

⁽⁴⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁵⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".»




ALLEGATO IX

«ALLEGATO 32-03

Impegno del garante — Garanzia globaleI. *Impegno del garante*

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾
- residente a ⁽²⁾
- si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
- a concorrenza di un importo massimo di
- nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia ⁽³⁾, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾,
- per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia ⁽⁵⁾: .. è o diventi debitore nei confronti di detti paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi ⁽⁶⁾ che potrebbero insorgere o sono insorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1 bis e/o al punto 1 ter.
- L'importo massimo della garanzia comprende un importo di
- a) che rappresenta il 100/50/30 % ⁽⁷⁾ della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero insorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 bis
- e
- b) che rappresenta il 100/30 % ⁽⁸⁾ della quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri insorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1 ter.
- 1 bis. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero insorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ⁽⁹⁾:
- a) custodia temporanea —
- b) regime di transito unionale/regime comune di transito — ...
- c) regime di deposito doganale — ...
- d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione — ...
- e) regime di perfezionamento attivo — ...
- f) regime di uso finale — ...
- g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione —



- 1 ter. Gli importi che costituiscono la quota dell'importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri insorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate ⁽¹⁰⁾:
- a) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento — ...
 - b) immissione in libera pratica nell'ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento — ...
 - c) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — ...
 - d) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione — ...
 - e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione — ...
 - f) regime di uso finale — ... ⁽¹¹⁾
 - g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione —

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell'importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un'obbligazione sorta in occasione di un'operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell'obbligazione sorta in occasione dell'operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹²⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo



Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

il

.....

(Firma) ⁽¹³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....

(Timbro e firma)

- ⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.
- ⁽²⁾ Indirizzo completo.
- ⁽³⁾ Cancellare il nome del paese (i nomi dei paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
- ⁽⁴⁾ I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
- ⁽⁵⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
- ⁽⁶⁾ Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all'importazione o all'esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.
- ⁽⁷⁾ Cancellare le menzioni inutili.
- ⁽⁸⁾ Cancellare le menzioni inutili.
- ⁽⁹⁾ I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.
- ⁽¹⁰⁾ I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell'Unione europea.
- ⁽¹¹⁾ Per gli importi dichiarati nell'ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.
- ⁽¹²⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del garante o dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
- ⁽¹³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di...", indicando l'importo in lettere.»

17CE1711



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/990 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

Considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania per l'approvazione delle modifiche apportate al disciplinare dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Bayerisches Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Poiché le modifiche in questione non erano minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ la domanda di modifica, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (3) Il 22 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dai Paesi Bassi. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 19 aprile 2016.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 6 giugno 2016 la Commissione ha invitato la Germania e i Paesi Bassi ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Il termine è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
- (6) Le parti hanno raggiunto un accordo. Con lettera del 4 gennaio 2017 la Germania ha comunicato alla Commissione i risultati dell'accordo.
- (7) I Paesi Bassi hanno presentato opposizione all'ultimo paragrafo della sezione 5 del documento unico consolidato, quale pubblicato, che recita: «Le conclusioni delle istituzioni dell'UE nel quadro della procedura semplificata riguardante il legame fra la reputazione e la» Bayerisches Bier «sono state controllate e confermate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-343/07», in quanto non conforme ai requisiti per una modifica a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dei regolamenti (UE) n. 664/2014 ⁽⁴⁾ e (UE) n. 668/2014 ⁽⁵⁾ della Commissione.
- (8) Le motivazioni fornite dall'opponente sono le seguenti: la domanda sarebbe carente di motivazioni o di spiegazioni relative all'inserimento del paragrafo in questione; tale paragrafo non fornirebbe dettagli atti a corroborare il legame con la zona geografica, pur trovandosi nella sezione del documento unico relativa al


⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 182 del 5.7.2001, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 390 del 24.11.2015, pag. 25.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



legame; tale paragrafo sarebbe scorretto e fuorviante, poiché nella causa C-343/07 la Corte di giustizia dell'Unione europea non ha esaminato né confermato se fosse soddisfatto il requisito fondamentale di legame diretto con la zona geografica. tale paragrafo arrecherebbe pregiudizio a Bavaria NV, in quanto potrebbe mettere a repentaglio l'esistenza dei marchi «Bavaria» posseduti e fruiti da essa e dai suoi consociati.

- (9) La Germania ha convenuto in merito alla soppressione del paragrafo in questione.
- (10) Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Commissione ritiene che la modifica dovrebbe essere approvata senza il paragrafo in questione contenuto nel documento unico. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativamente alla denominazione «Bayerisches Bier» (IGP) sono approvate. Il documento unico consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«BAYERISCHES BIER»

N. UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Bayerisches Bier»

2. Stato membro o paese terzo

Germania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 2.1. Birra

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Schankbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %: 7,0-9,0

Gradazione alcolica in %: 2,5-3,5

Colorazione (EBC): 5-20 unità

Sostanze amare (EBC): 10-30 unità

Dal gusto pieno, morbida e frizzante con gradazione alcolica e valore calorico inferiori alla Vollbier

Hell/Lager

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %: 11,0-12,5

Gradazione alcolica in %: 4,5-5,5

Colorazione (EBC): 5-20 unità

Sostanze amare (EBC): 10-25 unità

Con aroma fine, leggera, dal gusto pieno, dal sapore leggero

Pils

A bassa fermentazione


Contenuto di estratto originale in %: 11,0-12,5

Gradazione alcolica in %: 4,5-6,0

Colorazione (EBC): 5-15 unità

Sostanze amare (EBC): 30-40 unità

Birra leggermente amarognola con un particolare sapore amaro di luppolo



Export

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	12,0-13,5
Gradazione alcolica in %:	4,5-6,0
Colorazione (EBC):	5-65 unità (chiara-scura)
Sostanze amare (EBC):	15-35 unità

Birra amara dal gusto pieno e rotondo

Dunkel

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-14,0
Gradazione alcolica in %:	4,5-6,0
Colorazione (EBC):	40-65 unità
Sostanze amare (EBC):	15-35 unità

Birra dal gusto pieno, con aroma di malto

Schwarzbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-13,0
Gradazione alcolica in %:	4,5-6,0
Colorazione (EBC):	65-150 unità
Sostanze amare (EBC):	15-40 unità

Birra con sapore amaro di luppolo, aroma di torrefazione e leggero aroma di malto

Märzen/Festbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	13,0-14,5
Gradazione alcolica in %:	5,0-6,5
Colorazione (EBC):	7-40 unità
Sostanze amare (EBC):	12-45 unità


Birra con aroma di malto e un leggero sapore amaro di luppolo

Bock

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	16,0-18,0
Gradazione alcolica in %:	6,0-8,5
Colorazione (EBC):	7-120 unità (chiara-scura)
Sostanze amare (EBC):	15-40 unità

Birra dal gusto pieno, con aroma di malto e una sottile nota di luppolo



Doppelbock

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	18,0-21,0
Gradazione alcolica in %:	7,0-9,5
Colorazione (EBC):	10-150 unità (chiara-scura)
Sostanze amare (EBC):	15-35 unità

Birra dal gusto particolarmente pieno, con aroma di malto e una leggera nota caramellata

Weizenschankbier

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	7,0-9,0
Gradazione alcolica in %:	2,5-3,5
Colorazione (EBC):	7-30 unità
Sostanze amare (EBC):	5-20 unità

Birra frizzante con aroma di lievito

Weizenbier

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-13,5
Gradazione alcolica in %:	4,5-5,5
Colorazione (EBC):	5-65 unità (chiara-scura)
Sostanze amare (EBC):	10-30 unità

Birra fruttata con aroma di frumento e un leggero aroma di malto

Kristallweizen

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-13,5
Gradazione alcolica in %:	4,5-5,5
Colorazione (EBC):	5-18 unità
Sostanze amare (EBC):	5-20 unità


Birra fresca con aroma di grano

Rauchbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-14,5
Gradazione alcolica in %:	4,5-6,0
Colorazione (EBC):	30-60 unità
Sostanze amare (EBC):	20-30 unità

Birra dal gusto pieno e affumicato



Kellerbier/Zwickelbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-13,5
Gradazione alcolica in %:	4,5-6,0
Colorazione (EBC):	5-60 unità
Sostanze amare (EBC):	10-35 unità

Birra con un leggero gusto amaro di luppolo, non filtrata, a bassa pressione, con un basso contenuto di anidride carbonica

Eisbier/Icebier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %:	11,0-13,0
Gradazione alcolica in %:	4,5-5,0
Colorazione (EBC):	5-20 unità
Sostanze amare (EBC):	10-25 unità

Birra molto leggera e morbida

I valori indicati sono sottoposti alle tolleranze analitiche legali e riconosciute dalle autorità bavaresi competenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Si utilizzano essenzialmente materie prime locali di qualità (acqua, luppolo, malto) provenienti dalla Baviera. Il luppolo e il malto sono sottoposti tradizionalmente a un costante controllo di qualità da parte di istituti scientifici, ad esempio l'Università tecnica di Monaco-Weihenstephan.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

L'intero processo produttivo avviene nella zona geografica indicata.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*


L'etichettatura della birra indica uno dei tipi di birra elencati al punto 3.2 in combinazione con la denominazione «Bayerisches Bier».

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

Land della Baviera, suddiviso in sette regioni amministrative.

5. **Legame con la zona geografica**

La qualità e la reputazione della «Bayerisches Bier» sono il frutto di una tradizione secolare di produzione della birra conforme alla legge sulla purezza della birra, promulgata in Baviera nel 1516. Dal XV secolo esiste una definizione legale vincolante del processo di produzione, che nel corso dei secoli ha favorito lo sviluppo delle competenze dei produttori di birra bavaresi dando origine a molte ricette diverse e creando una gamma di birre unica al mondo. La Baviera è la culla della «Weizenbier» (birra di frumento) e ospita il più grande birrifico al mondo per questo tipo di birra. Il birrifico di Weihenstephan è un'istituzione nel settore della produzione mondiale della birra. Vista la tradizione secolare in questo settore e la varietà di prodotti che ne è derivata, la «Bayerisches Bier» ha un'ottima reputazione fra i consumatori, anche per effetto dell'utilizzo di materie prime di qualità provenienti dalla Baviera.



Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<http://register.dpma.de/DPMAreger/geo/detail.pdfdownload/40790>

17CE1712



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/991 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/768 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo»).
- (2) Il testo del protocollo, allegato alla decisione (UE) 2017/768, stabilisce un aumento del volume del contingente tariffario dell'Unione applicabile alle fragole fresche originarie dall'Egitto per l'immissione in libera pratica nell'Unione.
- (3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001 per dare attuazione all'aumento del contingente tariffario stabilito dal protocollo.
- (4) È opportuno che l'aumento del contingente si applichi a decorrere dal 1° luglio 2013, data in cui il protocollo è applicabile in via provvisoria in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso, in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 il rigo relativo al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1799 è sostituito dal seguente:

«09.1799	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.10.2010 al 30.4.2011	10 000	Esenzione».
				Dall'1.10.2011 al 30.4.2012	10 300	
				Dall'1.10.2012 al 30.4.2013	10 609	
				Dall'1.10.2013 al 30.4.2014	11 021	

⁽¹⁾ GUL 109 del 19.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 115 del 4.5.2017, pag. 1.



			Dall'1.10.2014 al 30.4.2015	11 349	
			Dall'1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 30.4	11 687	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1713



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/992 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei
riferimenti alla Repubblica di Bielorussia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».
- (2) Il regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha abrogato i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia.
- (3) Le regole per la gestione dei contingenti quantitativi stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione ⁽³⁾ sono diventate obsolete per quanto riguarda i prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento di esecuzione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148, la tabella relativa alla Repubblica di Bielorussia è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 160 del 25.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 32).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/993 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) Il 12 giugno 2017 il Consiglio ha deciso di depennare una persona e un'entità dall'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽²⁾. Le altre voci sono state aggiornate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017


Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).



ALLEGATO

«ALLEGATO V


Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

(a) Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)


	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu)		Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Esistono fotografie che lo collegano a un reattore nucleare in Siria prima che fosse bombardato da Israele nel 2007.
2.	CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang)	Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale, RPDC	Ex membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Stando alle segnalazioni, si trovava con KIM Jong Un su una nave da guerra nel 2013. Direttore del Machine Building Industry Department (Dipartimento per l'industria di costruzione meccanica) del Partito dei lavoratori della Corea. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
3.	HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di Politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
4.	KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun)	Data di nascita: 4.3.1935 Passaporto: 554410660	Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vice presidente della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato. Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
5.	O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)	Data di nascita: 1931 Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina	Ex vice presidente della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong)	Data di nascita: 1946	Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato. Promosso maggiore generale.




	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
7.	PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)	Data di nascita: 1933 Passaporto: 554410661	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong Il). Presente all'ispezione di KIM Jong Un dello Strategic Rocket Force Command.
8.	RYOM Yong		Direttore dell'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
9.	SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
10.	Tenente generale KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC	Eletto membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso direttore del Dipartimento del Fronte Unito nel maggio 2016 in occasione del 7º congresso del Partito dei lavoratori della Corea.
11.	PAK To-Chun (alias PAK To Chun)	Data di nascita: 9.3.1944 Luogo di nascita: Rangrim, Provincia di Jagang, RPDC	Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Responsabile dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi. È stato fotografato con i partecipanti al test della bomba H e al lancio di satelliti.
12.	CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)		Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
13.	CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)		Colonnello generale dell'esercito popolare coreano/Generale delle forze aeree dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree e antiaeree dell'esercito popolare coreano. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
14.	HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)	Data di nascita: 1.1.1942	Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In tale veste, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.
15.	JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)		Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla maggiore esercitazione di artiglieria a lunga gittata svoltasi finora.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
16.	KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)		Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
17.	KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)		Ex membro della commissione di difesa nazionale, ora commissione per gli Affari di Stato, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha partecipato alle sedute fotografiche per coloro che hanno contribuito al successo dei test SLBM nel maggio 2015.
18.	KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare di Kim Il-Sung, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
19.	KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom)		Generale a quattro stelle, comandante delle Strategic Forces (alias Strategic Rocket Forces) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). L'Unione europea ha designato le forze strategiche (Strategic Forces) a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 insieme di KIM Jong Un. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato esercitazioni di lancio di razzi balistici.
20.	KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto: 745310010	Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato, tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
21.	PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)		Colonnello generale (tenente generale) dell'esercito popolare coreano, capo delle forze armate popolari coreane, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
22.	RI Jong-su (alias RI Jong Su)		Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana, che partecipa allo sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e allo sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
23.	SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)		Colonnello generale dell'esercito popolare coreano e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
24.	YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin)		Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato, tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
25.	PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik)		Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro delle Forze Amate del popolo, Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC, prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato, tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
26.	HONG Yong Chil		Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo in materia di armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente ai test motore del nuovo tipo di missile balistico intercontinentale nell'aprile 2016.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
27.	RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)	Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966 Passaporto: 381320634; PS- 563410163	Presidente della Green Pine Associated Corporation ("Green Pine"). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla RPDC. Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e di armamenti, quali sottomarini, navi militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica alle industrie iraniane connesse alla difesa. La Green Pine è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
28.	YUN Chang Hyok	Data di nascita: 9.8.1965	Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In tale veste, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
29.	RI Myong Su	Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Hamgyong settentrionale, RPDC	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri Myong Su occupa una posizione chiave per le questioni di difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
30.	SO Hong Chan	Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon, RPDC Passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e colonnello generale delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
31.	WANG Chang Uk	Data di nascita: 29.5.1960	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
32.	JANG Chol	Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto: 563310042	Presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol occupa una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari ed è responsabile del supporto o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.




(b) Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd		Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24.4.2009); gestisce impianti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nei missili.
2.	Korean Ryengwang Trading Corporation	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 24.4.2009).
3.	Sobaeksu United Corp (alias Sobaeksu United Corp)		Società di Stato, coinvolta nella ricerca e acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due impianti di trasformazione che producono, tra l'altro, blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.
4.	Yongbyon Nuclear Research Centre (Centro di ricerca nucleare di Yongbyon)		Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 16.7.2009).
6.	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)		Entità coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

(c) Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)


	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	JON Il-chun (alias JON Il Chun)	Data di nascita: 24.8.1941	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima che fosse trasformata in commissione Affari di Stato; è stato eletto direttore generale della Banca statale per lo sviluppo nel marzo 2010. Eletto membro supplente del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 in occasione del 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, quando il partito ha adottato la decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
2.	KIM Tong-un (alias KIM Tong Un)		Ex direttore dell'Ufficio 39" del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato responsabile dell'Ufficio 38" al fine di reperire fondi per i dirigenti e le élite.



	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
3.	KIM Il-Su (alias Kim Il Su)	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Manager del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang ed ex mandatario principale di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
4.	KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam)	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	Ex mandatario di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione di KNIC.
5.	CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik)	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto: 745132109 Valido fino al 12.2.2020	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
6.	SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam)	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto: PO472132950	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang ed ex mandatario di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.
7.	PAK Chun-San (alias PAK Chun San)	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto: PS472220097	Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, ed ex mandatario principale di KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione di KNIC.
8.	SO Tong Myong	Data di nascita: 10.9.1956	Presidente di Korea National Insurance Corporation (KNIC); presidente del comitato direttivo di KNIC (giugno 2012); general manager di Korea National Insurance Corporation, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

(d) Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»



DECISIONE (PESC) 2017/994 DEL CONSIGLIO**del 12 giugno 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato II di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che è opportuno rimuovere una persona e un'entità dall'elenco di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
- (4) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone ed entità figuranti nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. CAMILLERI

¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.




ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, le sezioni I e II sono sostituite dalle seguenti:


- «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	CHON Chi Bu	CHON Chi-bu		22.12.2009	Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. Delle fotografie lo hanno collegato al reattore nucleare in Siria prima che fosse bombardato da Israele nel 2007.
2.	CHU Kyu-Chang	JU Kyu-Chang JU Kyu Chang	Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: Provincia del Sud Hamyo'ng, RPDC	22.12.2009	Ex membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Ex direttore del dipartimento delle munizioni del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Fonti riferiscono che nel 2013 fosse con KIM Jong Un su una nave da guerra. Direttore del dipartimento per l'industria di costruzione meccanica del partito dei lavoratori della Corea. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
3.	HYON Chol-hae	HYON Chol Hae	Data di nascita: 1934 Luogo di nascita: Manciuria, Cina.	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano dall'aprile 2016. Vicedirettore del dipartimento di politica generale dell'esercito popolare coreano (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
4.	KIM Yong-chun	Young-chun KIM Yong Chun	Data di nascita: 4.3.1935 N. di passaporto: 554410660	22.12.2009	Maresciallo dell'esercito popolare coreano. Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Ex ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale del defunto Kim Jong-Il per la strategia nucleare. Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
5.	O Kuk-Ryol	O Kuk Ryol	Data di nascita: 1931 Luogo di nascita: provincia di Jilin, Cina.	22.12.2009	Ex vicepresidente della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici. Eletto membro del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
6.	PAEK Se-bong	PAEK Se Bong	Data di nascita: 1946	22.12.2009	Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC). Promosso a Maggiore Generale.
7.	PAK Jae-gyong	Chae-Kyong PAK Jae Gyong	Data di nascita: 1933 N. di passaporto: 554410661	22.12.2009	Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare del defunto Kim Jong-Il). Presente all'ispezione del comando delle forze missilistiche strategiche da parte di KIM Jong Un.
8.	RYOM Yong			22.12.2009	Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.
9.	SO Sang-kuk	SO Sang Kuk	Data di nascita: tra il 1932 e il 1938	22.12.2009	Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.
10.	Tenente generale KIM Yong Chol	KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul	Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Pyongan-Pukto, RPDC	19.12.2011	Eletto membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea, vicepresidente per le relazioni intercoreane. Ex comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB). Promosso a direttore del dipartimento del fronte unito nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea.
11.	PAK To-Chun	PAK To Chun	Data di nascita: 9.3.1944 Luogo di nascita: Rangrim, provincia di Jagang, RPDC.	19.12.2011	Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi. Fotografia con partecipanti al test della bomba H e al lancio del satellite.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
12.	CHOE Kyong-song	CHOE Kyong song		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
13.	CHOE Yong-ho	CHOE Yong Ho		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano/generale dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante dell'aeronautica dell'esercito popolare coreano e della difesa contraerea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
14.	HONG Sung-Mu	HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu	Data di nascita: 1.1.1942	20.5.2016	Vicedirettore del Munition Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici o su altre armi di distruzione di massa.
15.	JO Kyongchol	JO Kyong Chol		20.5.2016	Generale dell'esercito popolare coreano. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha accompagnato Kim Jong Un alla più grande esercitazione di impiego del fuoco di artiglieria a lunga distanza mai realizzata.
16.	KIM Chun-sam	KIM Chun Sam		20.5.2016	Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito popolare coreano e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
17.	KIM Chun-sop	KIM Chun Sop		20.5.2016	Ex membro della commissione nazionale di difesa, ora divenuta la commissione degli affari di Stato (SAC), che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente nella seduta fotografica dedicata a coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei test sui missili balistici basati su sommergibili effettuati nel maggio 2015.
18.	KIM Jong-gak	KIM Jong Gak	Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	20.5.2016	Vice maresciallo dell'esercito popolare coreano, rettore dell'università militare "Kim Il-Sung", ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
19.	KIM Rak Kyom	KIM Rak-gyom KIM Rak Gyom		20.5.2016	Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). L'UE ha iscritto sul suo elenco le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile 2016 a fianco di KIM Jong Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Ha ordinato test di lancio di missili balistici.
20.	KIM Won-hong	KIM Won Hong	Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Passaporto n.: 745310010	20.5.2016	Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
21.	PAK Jong-chon	PAK Jong Chon		20.5.2016	Colonnello generale (tenente generale) dell'esercito popolare coreano, capo delle forze armate popolari coreane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
22.	RI Jong-su	RI Jong Su		20.5.2016	Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea, che è un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della Marina coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
23.	SON Chol-ju	SON Chol Ju		20.5.2016	Colonnello generale dell'esercito popolare coreano e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
24.	YUN Jong-rin	YUN Jong Rin		20.5.2016	Generale, ex membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
25.	PAK Yong-sik	PAK Yong Sik		20.5.2016	Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro delle forze armate popolari. Membro della commissione militare centrale del partito dei lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), che sono tutti organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.




	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
26.	HONG Yong Chil			20.5.2016	Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Presente al test di espulsione a terra (ground jet test) del motore per missile balistico intercontinentale di nuovo tipo svoltosi nell'aprile 2016.
27.	RI Hak Chol	RI Hak Chul; RI Hak Cheol	Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966 Passaporti N.: 381320634, PS-563410163	20.5.2016	Presidente della Green Pine Associated Corporation ("Green Pine"). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla RPDC sono la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata iscritta nell'elenco dall'UNSC.
28.	YUN Chang Hyok		Data di nascita: 9.8.1965	20.5.2016	Vicedirettore del centro di controllo satellitare (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
29.	RI Myong Su		Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, North Hamgyong, RPDC	7.4.2017	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri Myong Su occupa una posizione chiave per le questioni di difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
30.	SO Hong Chan		Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon, RPDC Passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	7.4.2017	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
31.	WANG Chang Uk		Data di nascita: 29.5.1960	7.4.2017	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
32.	JANG Chol		Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC Numero di passaporto: 563310042	7.4.2017	Presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol occupa una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari ed è responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
1.	Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd			22.12.2009	Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009); provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio utilizzabile in missili.
2.	Korean Ryengwang Trading Corporation		Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC	22.12.2009	Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dall'UNSC in data 24.4.2009).
3.	Sobaeksu United Corp	Sobaeksu United Corp.		22.12.2009	Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che forniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
4.	Centro di ricerca nucleare di Yongbyon			22.12.2009	Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dall'UNSC in data 16.7.2009).
5.	Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)			20.5.2016	Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

A. Persone


	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	JON Il-chun	JON Il Chun	Data di nascita: 24.8.1941	22.12.2010	Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39 — responsabile tra l'altro dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni — ed è stato sostituito da JON Il-chun. Rappresentante della commissione nazionale di difesa, che era un organo chiave per le questioni di difesa nazionale nella RPDC prima di divenire la commissione degli affari di Stato (SAC), nel marzo 2010 è stato eletto direttore generale della State Development Bank. Eletto supplente del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea nel maggio 2016 al 7° congresso del partito dei lavoratori della Corea, in cui quest'ultimo ha adottato una decisione di proseguire il programma nucleare della RPDC.
2.	KIM Tong-un	KIM Tong Un		22.12.2009	Ex direttore dell'Office 39 del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. Nel 2011 sarebbe stato il responsabile dell'Office 38 per la raccolta fondi destinati a leader e personalità.
3.	KIM Il-Su	KIM Il Su	Data di nascita: 2.9.1965 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
4.	KANG Song-Sam	KANG Song Sam	Data di nascita: 5.7.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC	3.7.2015	Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.



	Nome	Pseudonimi	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
5.	CHOE Chun-Sik	CHOE Chun Sik	Data di nascita: 23.12.1963 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: 745132109 Valido fino al 12.2.2020	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
6.	SIN Kyu-Nam	SIN Kyu Nam	Data di nascita: 12.9.1972 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: PO472132950	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.
7.	PAK Chun-San	PAK Chun San	Data di nascita: 18.12.1953 Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC N. di passaporto: PS472220097	3.7.2015	Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto della KNIC o sotto la sua direzione.
8.	SO Tong Myong		Data di nascita: 10.9.1956	3.7.2015	Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC), presidente del comitato di direzione esecutiva della KNIC (giugno 2012); Direttore generale della KNIC, settembre 2013, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
1.	Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali	Korea Foreign Insurance Company	Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW	3.7.2015	La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti anche in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/995 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che istituisce il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC)*[notificata con il numero C(2017) 3870]***(I testi in lingua ceca, danese, francese, greca, inglese, neerlandese, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) L'Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Regno Unito, la Slovacchia, la Slovenia, la Svezia e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di istituire il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC). Essi hanno convenuto che il CESSDA ERIC sarà ospitato dalla Norvegia. La Confederazione svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare in un primo tempo al CESSDA ERIC in qualità di osservatore. Anche la Svizzera ha convenuto che il CESSDA ERIC sarà ospitato dalla Norvegia.
- (2) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, denominato «CESSDA ERIC».
2. Gli elementi fondamentali dello statuto del CESSDA ERIC figurano nell'allegato.


⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 85).

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione



ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DEL CESSDA ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto del CESSDA ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009

1. Funzione e attività

(articolo 2 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Il CESSDA ERIC è il fulcro di un'infrastruttura di ricerca distribuita che collega tra loro gli archivi di dati delle scienze sociali dei membri, degli osservatori e degli altri partner. Il CESSDA ERIC non mantiene archivi di dati propri.
2. La funzione del CESSDA ERIC consiste nel fornire un'infrastruttura di ricerca distribuita e sostenibile che consenta ai ricercatori di condurre ricerche di elevata qualità nelle scienze sociali, in modo da contribuire alla produzione di soluzioni efficaci alle principali sfide della società odierna e facilitare l'insegnamento e l'apprendimento nel campo delle scienze sociali.
3. Il CESSDA ERIC opera su una base non economica. Può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non la ostacolano.
4. Il CESSDA ERIC compie la propria funzione contribuendo allo sviluppo e al coordinamento di norme, protocolli e migliori pratiche professionali, comprese attività di formazione sulle migliori pratiche in materia di distribuzione dei dati e gestione dei dati. Il CESSDA ERIC, ove opportuno, integra anche nuove fonti di dati nell'infrastruttura.
5. Il CESSDA ERIC promuove una più ampia partecipazione all'infrastruttura di ricerca. Al fine di agevolare l'adesione di paesi in cerca di sostegno per sviluppare ulteriormente i loro archivi di dati delle scienze sociali, il CESSDA ERIC avvia attività di formazione e scambi tra prestatori di servizi esistenti e potenziali.

2. Denominazione e sede

(articolo 1 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali (CESSDA) assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, ed è denominato CESSDA ERIC.
2. Il CESSDA ERIC ha sede legale a Bergen (Norvegia).

3. Durata e scioglimento

(articoli 22 e 23 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Il CESSDA ERIC esiste fino allo scioglimento in conformità dell'articolo 23.
2. Scioglimento
 - a) L'assemblea generale può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, decidere di sciogliere il CESSDA ERIC.
 - b) L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal CESSDA ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di detta decisione.



- c) Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti del CESSDA ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi al CESSDA ERIC.
- d) Il CESSDA ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
- e) Il CESSDA ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Responsabilità e assicurazioni

(articolo 20 dello statuto del CESSDA ERIC)

Responsabilità

- a) Il CESSDA ERIC è responsabile dei propri debiti.
- b) I membri e gli osservatori non sono responsabili in solido per i debiti del CESSDA ERIC.
- c) Il CESSDA ERIC sottoscrive le opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento della sua infrastruttura.

5. Politica di accesso ai dati


(articolo 14 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. La politica di accesso ai dati del CESSDA ERIC è conforme alle raccomandazioni e agli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'accesso ai dati (principi e orientamenti per l'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dell'OCSE, 2007).
2. I dati e i metadati finanziati con fondi pubblici detenuti dai prestatori di servizi, salvo se diversamente stabilito all'articolo 9, paragrafo 6, sono liberamente accessibili e gratuiti al punto di accesso per la ricerca e l'istruzione pubbliche e sono messi a disposizione in tempi rapidi.
3. Tutte le raccolte di dati sono messe a disposizione da prestatori di servizi affinché vi abbiano accesso ricercatori autorizzati a fini di ricerca e istruzione pubbliche.
4. I prestatori di servizi garantiscono l'anonimato degli interessati conformemente alle vigenti norme internazionali, europee e nazionali, nonché ai pertinenti quadri etici.
5. I prestatori di servizi adottano procedure eque, aperte e trasparenti in materia di accesso ai dati e ai metadati in loro custodia.
6. Il principio dell'accesso aperto sancito all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 non obbliga un prestatore di servizi a condividere dati e metadati o raccolte di dati se ciò sarebbe in conflitto con la legislazione nazionale, con diritti di proprietà intellettuale o con altri validi motivi di diritto.

6. Comitato consultivo scientifico

(articolo 10 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. L'assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente di almeno quattro e al massimo sette, scienziati eminenti, indipendenti ed esperti provenienti da paesi di tutto il mondo. La nomina del comitato consultivo scientifico si basa sulle raccomandazioni del direttore. Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico e il forum dei prestatori di servizi. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico ha durata triennale. Può essere rinnovato una volta.



2. Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta l'anno circa la qualità scientifica dei servizi, delle politiche scientifiche e delle procedure e sui piani futuri in questi settori.
3. Il comitato consultivo scientifico trasmette ogni anno una relazione scritta di attività all'assemblea generale, per il tramite del direttore. La relazione contiene una valutazione dei servizi offerti dal CESSDA ERIC agli utilizzatori dei dati. Il direttore presenta la relazione all'Assemblea generale con le proprie osservazioni ed eventuali raccomandazioni.
4. Il comitato consultivo scientifico può chiedere al direttore di proporre all'assemblea generale di nominare nuovi membri del consiglio di amministrazione per garantirne una sufficiente rappresentatività di tutti i settori coperti dal CESSDA ERIC.

7. Politica di divulgazione

(articolo 15 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. La politica di divulgazione del CESSDA ERIC è attuata attraverso la strategia di comunicazione.
2. La politica di divulgazione copre i risultati di tutte le attività finanziate dal CESSDA ERIC ed è liberamente accessibile, salvo nei casi in cui diritti di proprietà intellettuale preesistenti non lo consentano.
3. Tutti i documenti tecnici e tutte le politiche, le procedure di base e le relazioni di monitoraggio sono resi pubblici sul sito Internet del CESSDA ERIC.
4. Tutti i documenti relativi all'adempimento degli obblighi dei prestatori di servizi sono pubblicate dai prestatori stessi.

8. Proprietà intellettuale


(articolo 16 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Nell'ambito dello statuto, per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), sottoscritta il 14 luglio 1967.
2. Riguardo alle questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra membri, osservatori e prestatori di servizi sono disciplinate dal diritto nazionale vigente e dalle norme e dai regolamenti internazionali pertinenti.
3. La proprietà intellettuale che i membri o i prestatori di servizi forniscono al CESSDA ERIC resta di proprietà del titolare originario.
4. La proprietà intellettuale originata da attività finanziate dal CESSDA ERIC (per contributo diretto o in natura) appartiene al CESSDA ERIC. Il CESSDA ERIC può rinunciare, in tutto o in parte, ai suoi diritti a favore del membro, dell'osservatore o del prestatore di servizi che ha generato i diritti di proprietà intellettuale.

9. Organico

(articolo 17 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Il CESSDA ERIC si conforma al principio delle pari opportunità in materia di occupazione. Le posizioni in organico di ambito scientifico sono coperte previo annuncio a livello internazionale.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, fa quanto in suo potere per agevolare la circolazione e il soggiorno dei cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività del CESSDA ERIC e dei loro familiari.




10. Appalti

(articolo 21 dello statuto del CESSDA ERIC)

1. Il CESSDA ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica del CESSDA ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. Gli appalti indetti dai membri e dagli osservatori finalizzati alle attività del CESSDA ERIC si svolgono in modo da tenere in debito conto i bisogni del CESSDA ERIC, e sono conformi ai requisiti tecnici e alle specifiche determinati dal pertinente organo del CESSDA ERIC.

17CE1717



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/996 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che istituisce il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio —
Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL)

[notificata con il numero C(2017) 3875]

(I testi in lingua inglese, francese, italiana e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di costituire il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL). I suddetti Stati hanno scelto la Norvegia come Stato membro ospitante di ERIC ECCSEL.
- (2) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti prescritti da tale regolamento.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ECCSEL).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC ECCSEL figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 85).




Articolo 2

La Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC ECCSEL

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC ECCSEL stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009

1. Compiti e attività

(articolo 2 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. ERIC ECCSEL crea e gestisce un'infrastruttura di ricerca distribuita di rilevanza mondiale che sarà costituita da una piattaforma centrale responsabile della gestione coordinata di diverse strutture operanti nel quadro di una denominazione comune: ERIC ECCSEL.
 - a) ERIC ECCSEL coordina l'utilizzo delle strutture di ricerca dell'infrastruttura distribuita così come i progetti relativi al loro potenziamento e i nuovi investimenti. ERIC ECCSEL garantisce il libero accesso alle infrastrutture a livello internazionale. Inoltre, ERIC ECCSEL sostiene, nei limiti dei propri mezzi e competenze, i proprietari delle strutture di ricerca nei loro sforzi volti a migliorare il funzionamento di tali strutture e nel loro impegno a potenziarle e crearne di nuove.
 - b) ERIC ECCSEL facilita la ricerca sperimentale avanzata su tecniche nuove e perfezionate per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ (CCS), in vista della loro diffusione commerciale, rispettivamente, nel decennio 2020-2030 e successivamente. L'Assemblea generale può decidere in futuro di estendere il campo di applicazione delle attività di ERIC ECCSEL all'utilizzo del CO₂ (tecniche di cattura, utilizzazione e stoccaggio del carbonio — CCUS) in aggiunta al recupero assistito di petrolio (EOR).
 - c) ERIC ECCSEL non è il proprietario né gestisce direttamente infrastrutture di ricerca. L'Assemblea generale può tuttavia decidere che in futuro ERIC ECCSEL investa in strutture proprie o le gestisca. I membri e gli osservatori che non desiderano partecipare al finanziamento di dette strutture possono astenersene, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
2. ERIC ECCSEL mette a disposizione della comunità internazionale di ricerca le strutture necessarie per condurre ricerche scientifiche in settori prioritari. Così facendo ERIC ECCSEL contribuirà a far avanzare lo sviluppo tecnologico al di là dello stato attuale, accelerando in tal modo la commercializzazione e la diffusione delle tecnologie CCS. A tal fine, ERIC ECCSEL incoraggia i ricercatori ad intraprendere azioni di ricerca avanzata nel settore delle tecnologie CCS, conformemente alle priorità di ERIC ECCSEL. ERIC ECCSEL istituirà un inventario molto preciso di strutture di ricerca uniche nel loro genere e renderà accessibili tali risorse, in primo luogo alla comunità europea di CCS e anche a quelle non europee.
3. ERIC ECCSEL è stabilito e gestito senza scopo di lucro.
4. Fatto salvo il principio fondamentale enunciato all'articolo 2, paragrafo 3, ERIC ECCSEL può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse ai principali compiti di ERIC ECCSEL e non compromettano l'adempimento di questi ultimi.

2. Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

(articolo 1 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. È istituito un Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca distribuita denominata «Laboratorio europeo per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca» (di seguito «ERIC ECCSEL»).
2. La sede legale di ERIC ECCSEL è a Trondheim, in Norvegia.



3. Durata

(articolo 21 dello statuto di ERIC ECCSEL)

ERIC ECCSEL è istituito per una durata indeterminata.

4. Scioglimento

(articolo 23 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento di ERIC ECCSEL a maggioranza di due terzi dei voti.
2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC ECCSEL alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.
3. Dopo l'estinzione dei debiti di ERIC ECCSEL, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC ECCSEL, come specificato nell'allegato 2.
4. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni, ERIC ECCSEL informa la Commissione europea della chiusura della procedura di scioglimento.
5. ERIC ECCSEL cessa di esistere alla data in cui la Commissione europea pubblica il corrispondente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Responsabilità


(articolo 13 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. ERIC ECCSEL è responsabile dei propri debiti.
2. I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC ECCSEL. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC ECCSEL è limitata ai loro rispettivi contributi.
3. ERIC ECCSEL sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ECCSEL.

6. Politica in materia di accesso

(articolo 18 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. Una parte sostanziale del tempo di ricerca disponibile di ciascuna struttura nazionale che partecipa all'infrastruttura ECCSEL è offerto alla comunità internazionale di ricerca. L'Assemblea generale riserva ai ricercatori provenienti da Stati che non sono membri di ERIC ECCSEL una quota del tempo di accesso disponibile.
2. ERIC ECCSEL e i proprietari delle strutture di ricerca stipulano accordi individuali relativi alle modalità con cui una quota del tempo di ricerca disponibile sarà messa a disposizione della comunità internazionale di ricerca e alle condizioni di accesso.



3. L'accesso alle strutture di ERIC ECCSEL è aperto a ricercatori, scienziati e studenti. L'accesso è concesso in esito ad una procedura equa e trasparente che preveda la messa in concorrenza delle candidature e la loro valutazione *inter pares*. I criteri di selezione sono l'eccellenza scientifica e la rilevanza scientifica rispetto alle strategie di ERIC ECCSEL, decise dall'Assemblea generale.
4. Gli utilizzatori sostengono tutti i costi di accesso e tutte le spese relative ai materiali, campioni e attrezzature loro appartenenti. I costi di accesso sono basati su tariffe applicabili a ciascuna struttura di ERIC ECCSEL.
5. ERIC ECCSEL può stabilire un sistema di autenticazione e di autorizzazione che garantisca che solo le persone che dispongono del diritto di accesso ad una struttura vi siano ammesse e la possano utilizzare. ERIC ECCSEL può decidere che i membri e gli osservatori devono aderire a tale sistema affinché l'accesso sia concesso ai loro ricercatori.
6. Una politica di accesso dettagliata applicabile agli utilizzatori, approvata dall'Assemblea generale, è resa pubblica.

7. Comitato di coordinamento dell'infrastruttura di ricerca, comitato consultivo scientifico e comitato consultivo etico e ambientale

(articolo 11 dello statuto di ERIC ECCSEL)


Comitato consultivo scientifico.

- a) L'Assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente composto da non più di sei scienziati di grande levatura, indipendenti e di provata esperienza provenienti da diversi paesi del mondo. I membri del comitato sono nominati su proposta del direttore, che chiede il parere del comitato consultivo scientifico e del comitato di coordinamento dell'infrastruttura di ricerca. Il mandato dei membri del comitato ha durata triennale, rinnovabile una volta. I delegati all'Assemblea generale non possono essere nominati membri del comitato consultivo scientifico.
- b) Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta all'anno sulla qualità scientifica dei servizi offerti da ERIC ECCSEL, sulla politica e sulle procedure scientifiche e sui progetti futuri dell'organizzazione.
- c) Ogni anno il comitato consultivo scientifico trasmette, per il tramite del direttore, una relazione scritta sulle sue attività all'Assemblea generale. Il direttore presenta la relazione all'Assemblea generale, corredata delle proprie osservazioni e di eventuali raccomandazioni.

8. Politica di divulgazione

(articolo 19 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. I risultati e i dati delle ricerche condotte da ERIC ECCSEL sono di pubblico accesso conformemente alla politica di divulgazione delle informazioni adottata dall'Assemblea generale. I risultati e dati delle ricerche sono forniti alle parti interessate senza pagamento di costi diversi da quelli sostenuti per la divulgazione stessa. Ai fini della presente disposizione, per «risultati e dati delle ricerche di ERIC ECCSEL» si intendono i dati e i risultati delle ricerche condotte nel campo della cattura e dello stoccaggio di biossido di carbonio e generati dai proprietari delle strutture che partecipano all'infrastruttura ERIC ECCSEL.
2. ERIC ECCSEL si adopera per divulgare i risultati delle ricerche di ERIC ECCSEL nella società affinché possano concorrere attivamente all'elaborazione delle politiche e al controllo delle emissioni di biossido di carbonio.
3. ERIC ECCSEL promuove la cooperazione al suo interno e i relativi risultati, incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e, se del caso, li incoraggia ad utilizzare i risultati ERIC ECCSEL nel settore dell'istruzione superiore.



4. ERIC ECCSEL incoraggia in generale gli utilizzatori delle ricerche di ERIC ECCSEL a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca e li invita a pubblicizzare in modo adeguato l'accesso che è stato loro fornito nel quadro di ERIC ECCSEL.
5. La politica di divulgazione identifica i vari gruppi di destinatari e si avvale di diversi canali per raggiungere i pubblici destinatari. L'operato di ERIC ECCSEL deve essere debitamente riconosciuto in tutte le pubblicazioni che trattano dei risultati e delle conoscenze prodotti da ERIC ECCSEL o nel quadro della sua cooperazione.

9. Diritti di proprietà intellettuale


(articolo 20 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. Ai fini del presente statuto il termine «proprietà intellettuale» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), firmata il 14 luglio 1967.
2. Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei paesi membri nonché dalle disposizioni normative e regolamentari internazionali pertinenti.
3. I diritti di proprietà intellettuale che i membri mettono a disposizione di ERIC ECCSEL restano di proprietà dell'originale titolare di tali diritti. Se provengono da attività sovvenzionate da ERIC ECCSEL (mediante contributi diretti o in natura), i diritti di proprietà intellettuale sono di proprietà di ERIC ECCSEL, a meno che non sia stato convenuto che la proprietà spetta al membro che l'ha creata. L'eventuale valore economico supplementare che l'accesso potrebbe rappresentare rispetto alla tariffa di accesso versata non è considerato un finanziamento di ERIC ECCSEL a un progetto.
4. ERIC ECCSEL provvede a che gli utilizzatori accettino i termini e le condizioni per l'accesso ai risultati e ai corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e che siano predisposte misure adeguate per la sicurezza dell'archiviazione e del trattamento dei diritti e dei risultati.
5. ERIC ECCSEL attua disposizioni per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni della ricerca.
6. ERIC ECCSEL fornisce ai ricercatori orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca condotta con materiale messo a disposizione da ERIC ECCSEL si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati.
7. Una politica dettagliata in materia di diritti di proprietà intellettuale, approvata dall'Assemblea generale, è concordata separatamente dalle parti che gestiscono il funzionamento delle strutture che partecipano alle attività di ERIC ECCSEL.

10. Occupazione

(articolo 17 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. ERIC ECCSEL applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale di ERIC ECCSEL sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.
2. I contratti di lavoro sono soggetti alle leggi e ai regolamenti del paese nel cui territorio il personale è impiegato o alle leggi del paese in cui sono condotte le attività di ERIC ECCSEL. I posti vacanti di ERIC ECCSEL ricevono adeguata pubblicità internazionale.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro agevola, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nei compiti di ERIC ECCSEL e dei loro familiari.



11. Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

(articolo 16 dello statuto di ERIC ECCSEL)

1. ERIC ECCSEL tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di ERIC ECCSEL in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. Il direttore è responsabile di tutti gli appalti di ERIC ECCSEL. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate in modo adeguato e sono corredate di una motivazione esauriente. L'Assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.
3. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC ECCSEL, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC ECCSEL e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.

17CE1718



REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
- (2) La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione delle miscele come pericolose, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. La decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un elenco di tipi di rifiuti al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire la determinazione armonizzata delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti all'interno dell'Unione.
- (3) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE prevede che l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» sia effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 67/548/CEE è stata abrogata a decorrere dal 1° giugno 2015 e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva può, tuttavia, continuare ad applicarsi ad alcune miscele fino al 1° giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.


⁽¹⁾ GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GUL 226 del 6.9.2000, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GUL 200 del 30.7.1999, pag. 1).



- (5) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione ⁽¹⁾ al fine di allineare, se del caso, le definizioni delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (6) La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Dal momento che tale studio è stato completato, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 «Ecotossico» di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze chimiche. Nel determinare la classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (7) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene fattori moltiplicatori armonizzati assegnati a un numero limitato di sostanze classificate come «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1» o «pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1», che sono utilizzati per ottenere la classificazione di una miscela in cui tali sostanze sono presenti. Alla luce dei progressi compiuti nello stabilire tali fattori moltiplicatori, la Commissione può, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, rivedere il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» in vista dell'eventuale inclusione di fattori moltiplicatori in detto metodo.
- (8) Quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico», è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽²⁾ o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare dell'articolo 12, lettera b), e delle metodologie per la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai fini della loro eventuale armonizzazione.
- (9) È opportuno concedere alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.
- (10) Il comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE non ha espresso un parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 365 del 19.12.2014, pag. 89).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUL 142 del 31.5.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

—



ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

1) la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:

«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

$$[c(H420) \geq 0,1 \ %]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

$$[\Sigma c (H400) \geq 25 \ %]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

$$[100 \times \Sigma c (H410) + 10 \times \Sigma c (H411) + \Sigma c (H412) \geq 25 \ %]$$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.


$$[\Sigma c H410 + \Sigma c H411 + \Sigma c H412 + \Sigma c H413 \geq 25 \ %]$$

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

2) la nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

17CE1719



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/998 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****recante duecentosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 7 giugno 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

I dati identificativi della voce «Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Altre informazioni: (a) opera in Siria; (b) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.5.2014.» dell'elenco «Persone, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono sostituiti dai seguenti:

«Al-Nusrah Front for the People of the Levant [alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network; g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front; n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria]. Altre informazioni: a) opera nella Repubblica araba siriana b) Iraq; c) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 14.5.2014.»

17CE1720



REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2017****recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 1-bromopropano (n-bromuro di propile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (2) La sostanza diisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (3) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi in C7, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (4) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (5) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (6) La sostanza ftalato di bis(2-metossietile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (7) La sostanza dipentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).




- (8) La sostanza N-pentilisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (9) La sostanza olio di antracene, se contiene una data percentuale di benzo[a]pirene, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
- (10) La sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura, risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. La sostanza è inoltre persistente, bioaccumulabile e tossica, nonché molto persistente e molto bioaccumulabile a norma dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del predetto regolamento, di cui all'articolo 57, lettere d) ed e) del medesimo regolamento.
- (11) Il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessa o materiali biologici («sostanze UVCB»), polimeri e omologhi] riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili effetti gravi sull'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
- (12) Il gruppo di sostanze 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (comprendente sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri), riunisce sostanze che attraverso la loro degradazione presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, per le quali esistono prove scientifiche di probabili gravi effetti sull'ambiente. Come tali destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto soddisfano i criteri di inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
- (13) Le sostanze sopra menzionate sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stata inoltre considerata prioritaria dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») nelle sue raccomandazioni del 6 febbraio 2014 ⁽¹⁾ e del 1° luglio 2015 ⁽²⁾ a norma dell'articolo 58 di tale regolamento. La Commissione ha ricevuto inoltre informazioni sull'impatto socioeconomico grazie alle numerose osservazioni delle parti interessate che avevano ricevuto la quinta raccomandazione dell'Agenzia o mediante la consultazione pubblica condotta in parallelo a quella dell'Agenzia in merito al progetto della sesta raccomandazione. Nonostante le informazioni ricevute è opportuno includere tali sostanze in detto allegato.
- (14) È opportuno indicare le date di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006, in conformità delle raccomandazioni dell'Agenzia del 6 febbraio 2014 e del 1° luglio 2015. Tali date sono state stabilite in base ai tempi ritenuti necessari per la preparazione di una domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni ricevute durante la consultazione pubblica svoltasi a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine è stata anche presa in considerazione la capacità dell'Agenzia di evadere le domande entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come disposto all'articolo 58, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (15) Per ciascuna delle sostanze figuranti nell'allegato del presente regolamento, non sussistono motivi per fissare la data, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, oltre 18 mesi dalla data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

⁽¹⁾ http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

⁽²⁾ http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf



- (16) L'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che eventuali usi o categorie di usi possono essere esentati nei casi in cui la normativa specifica dell'Unione impone prescrizioni minime per l'uso della sostanza, connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell'ambiente, che garantiscono un adeguato controllo dei rischi. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.
- (17) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.
- (18) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno fissare termini di revisione per alcuni usi. A norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i periodi di revisione sono stabiliti caso per caso, tenendo conto, tra l'altro, dei rischi che presentano gli usi della sostanza, dei vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e delle analisi delle alternative o di un eventuale piano di sostituzione presentato per gli usi per i quali è richiesta l'autorizzazione. Se non esistono alternative idonee, i rischi posti dall'uso sono limitati con adeguate ed efficaci misure di gestione dei rischi e, se i benefici derivanti dall'uso sono elevati, come potrebbe essere il caso per gli usi nella produzione di medicinali o di dispositivi medici, i periodi di revisione potrebbero essere di lunga durata.
- (19) Al fine di evitare l'obsolescenza prematura di articoli non più fabbricati dopo le date di scadenza di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che alcune sostanze (in quanto tali o in miscele) incluse in tale allegato siano disponibili per la produzione di pezzi di ricambio utili alla riparazione di tali articoli, qualora tali articoli non possano funzionare come previsto in mancanza di detti pezzi di ricambio e qualora alcune sostanze figuranti all'allegato XIV (in quanto tali o in miscele) siano necessarie per la riparazione di tali articoli. A tal fine, le domande di autorizzazione per l'uso di una sostanza figurante all'allegato XIV per produrre tali pezzi di ricambio e per ripararli dovrebbero essere semplificate. Le disposizioni transitorie applicabili alle sostanze destinate a tale uso dovrebbero essere estese per consentire l'adozione di misure di attuazione relative alla suddetta semplificazione.
- (20) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (21) La sostanza N,N-dimetilformammide (DMF) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. Detta sostanza è stata identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, l'ha indicata come sostanza prioritaria da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. La sostanza DMF possiede proprietà intrinseche simili a quelle dell'N,N-dimetilacetammide (DMAC) e dell'N-metil-2-pirrolidone (NMP) e le tre sostanze possono essere potenzialmente considerate come alternative in alcuni dei loro usi principali. L'NMP è attualmente oggetto di una procedura di restrizione a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006. In considerazione delle analogie tra le tre sostanze per quanto concerne sia le proprietà intrinseche sia le applicazioni industriali e al fine di garantire un approccio normativo coerente, la Commissione ritiene opportuno rinviare la decisione in merito all'inclusione nell'allegato XIV del DMF come è accaduto per il DMAC quando la Commissione ha esaminato la raccomandazione dell'Agenzia del 17 gennaio 2013.
- (22) La sostanza diazene-1,2-dicarbossammide [C,C'-azodi(formammide)] (ADCA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie (Resp. sens.1). Tenendo conto di tutte le informazioni disponibili circa le proprietà intrinseche dell'ADCA e circa i suoi effetti negativi, l'Agenzia ha concluso che può essere considerata una sostanza per la quale esistono prove scientifiche di possibili gravi effetti per la salute umana che destano un livello di preoccupazione equivalente a quello delle altre sostanze elencate alle lettere da a) ad e) dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV di tale regolamento, di cui all'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento. Detta sostanza è stata identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, l'ha indicata come sostanza prioritaria da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Gli usi dell'ADCA sono molto diversi e interessano un'ampia gamma di industrie manifatturiere e ciò potrà sfociare in domande di autorizzazione altamente complesse. Poiché attualmente l'esperienza di gestione di domande di autorizzazione riguardanti usi di svariato genere è ancora limitata, per il momento è opportuno rinviare la decisione sull'inclusione dell'ADCA nell'allegato XIV.
- (23) Alcune fibre ceramiche refrattarie di silicato d'alluminio e zirconio (Al-RCF e Zr-RCF) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui



all'articolo 57, lettera a), di detto regolamento. Tali fibre sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 6 febbraio 2014, le ha indicate come sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Le fibre vere e proprie sono fabbricate in un numero di siti industriali molto limitato e in generale sono direttamente trasformate nell'ambito dello stesso processo di fabbricazione in articoli che vengono successivamente usati in impianti industriali di diverso genere come isolamento per l'alta temperatura a cui i lavoratori possono essere potenzialmente e significativamente esposti. L'uso di prodotti da fibre tuttavia non è soggetto ad autorizzazione, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. Al fine di decidere in merito all'approccio normativo più pertinente, la Commissione ritiene opportuno rinviare per il momento la decisione sull'inclusione di Al-RCF e Zr-RCF nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- (24) Le sostanze acido borico, tetraborato disodico (anidro), triossido di diboro, eptaossido di tetraboro e disodio (idrato) rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. Tali sostanze sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006; inoltre a norma dell'articolo 58 di tale regolamento, l'Agenzia, con la sua raccomandazione del 1° luglio 2015, le ha indicate come sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del medesimo regolamento. Gli usi di tali sostanze inoltre sono molto diversi e interessano un'ampia gamma di industrie manifatturiere e ciò potrà sfociare in domande di autorizzazione altamente complesse. Poiché attualmente l'esperienza di gestione di domande di autorizzazione riguardanti usi di svariato genere è ancora limitata, per il momento è opportuno rinviare la decisione sull'inclusione di tali sostanze nell'allegato XIV.
- (25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificata:

1. Sono aggiunte le seguenti voci:

Voce n.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande (1)	Data di scadenza (2)		
«32.	1-Bromopropano (n-bromuro di propile) N. CE: 203-445-0 N. CAS: 106-94-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
33.	Diisopentilftalato N. CE: 210-088-4 N. CAS: 605-50-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
34.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 N. CE: 276-158-1 N. CAS: 71888-89-6	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
35.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari N. CE: 271-084-6 N. CAS: 68515-42-4	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
36.	Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare N. CE: 284-032-2 N. CAS: 84777-06-0	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
37.	Ftalato di bis(2-metossietile) N. CE: 204-212-6 N. CAS: 117-82-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
38.	Dipentilftalato N. CE: 205-017-9 N. CAS: 131-18-0	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—




Voce n.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57	Disposizioni transitorie		Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione	Termini di riesame
			Data entro cui devono pervenire le domande ⁽¹⁾	Data di scadenza ⁽²⁾		
39.	N-pentilisopentilfitalato N. CE: — N. CAS: 776297-69-9	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	4 gennaio 2019	4 luglio 2020	—	—
40.	Olio di antracene N. CE: 292-602-7 N. CAS: 90640-80-5	Cancerogeno (categoria 1B)***, PBT, vPvB	4 aprile 2019	4 ottobre 2020	—	—
41.	Pece, catrame di carbone, alta temperatura. N. CE: 266-028-2 N. CAS: 65996-93-2	Cancerogeno (categoria 1B), PBT, vPvB	4 aprile 2019	4 ottobre 2020	—	—
42.	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] N. CE: — N. CAS: —	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]	4 luglio 2019	4 gennaio 2021	—	—
43.	4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] N. CE: — N. CAS: —	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]	4 luglio 2019	4 gennaio 2021	—	—

⁽¹⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

⁽²⁾ Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii).


- Il segno «(*)» è inserito accanto alla data indicata nella colonna «Data entro cui devono pervenire le domande» per i seguenti numeri di voce: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31.
- Il segno «(**)» è inserito accanto alla data indicata nella colonna «Data di scadenza» per i seguenti numeri di voce: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 e 31



4. Dopo la tabella sono inserite le seguenti note:

- «(*) 1° settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
- (**) 1° marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.
- (***) Non soddisfa i criteri di identificazione di una sostanza come cancerogena se contiene < 0,005 % p/p di benzo [a] pirene (EINECS n. 200-028-5)»

17CE1721



REGOLAMENTO (UE) 2017/1000 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'acido perfluorooctanoico («PFOA»), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA⁽²⁾ presentano alcune proprietà specifiche quali elevata resistenza all'attrito, elevata costante dielettrica, resistenza al calore e agli agenti chimici e una bassa energia di superficie. Essi sono impiegati in un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di fluoropolimeri e di fluoroelastomeri, come tensioattivi nelle schiume antincendio e nella produzione di tessuti e di carta ai fini della repellenza all'acqua, al grasso, all'olio e/o alla sporcizia.
- (2) Il 14 giugno 2013 il comitato degli Stati membri di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha identificato il PFOA come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») in conformità all'articolo 57, lettera d), del summenzionato regolamento. Il 20 giugno 2013 il PFOA è stato inserito nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti («SVHC») candidate per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (3) Il 17 ottobre 2014 la Germania e la Norvegia hanno presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo⁽³⁾ a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo a norma dell'allegato XV»), proponendo di limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, al fine di affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Germania e la Norvegia hanno proposto un limite di concentrazione di 2 ppb per la presenza di tali sostanze in altre sostanze, in miscele o in articoli, senza esenzioni, fatta eccezione per gli articoli di seconda mano per i quali l'utilizzo finale nell'Unione può essere dimostrato prima della data di applicazione della restrizione.
- (4) L'8 settembre 2015 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere giungendo alla conclusione che, fatta salva la modifica del campo di applicazione e delle condizioni proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una restrizione generale in materia di fabbricazione, uso e immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di efficacia nel ridurli. Il RAC ha proposto due diversi limiti di concentrazione, 25 ppb per il PFOA e i suoi sali e 1 000 ppb per una sostanza correlata al PFOA o per una combinazione di sostanze correlate al PFOA in altre sostanze, in miscele o in articoli, tenendo conto della possibile presenza di impurezze inevitabili e di contaminanti non intenzionali come pure delle capacità dei metodi analitici. Il RAC ha proposto di esentare dalla restrizione i rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa, i dispositivi medici impiantabili e le sostanze o miscele utilizzate nei semiconduttori e nei processi fotolitografici, considerato l'impatto ambientale relativamente basso e i lunghi tempi di sostituzione. Il RAC ha inoltre proposto di esentare l'uso delle sostanze come sostanze intermedie isolate trasportate, al fine di consentire la fabbricazione di alternative nonché l'immissione sul mercato di articoli di seconda mano.

⁽¹⁾ G.U. 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Si ritiene che, in base alla loro struttura molecolare, le sostanze correlate al PFOA abbiano la potenzialità di degradarsi o di trasformarsi in PFOA.

⁽³⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7>.



- (5) Il 4 dicembre 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato il suo parere indicando che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, in termini di costi e benefici socioeconomici.
- (6) Il SEAC ha concordato con le esenzioni proposte dal RAC, suggerendo un differimento di tre anni della restrizione, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarsi. In base a considerazioni socioeconomiche, ad esempio costi elevati, notevole onere economico, mancanza di alternative, emissioni nell'ambiente relativamente ridotte, usi critici con elevati benefici sociali, il SEAC ha suggerito differimenti più lunghi della restrizione per inchiostri da stampa in lattice, tessuti per la protezione dei lavoratori, membrane destinate ai tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti, alcuni nanorivestimenti al plasma e dispositivi medici non impiantabili.
- (7) Il SEAC ha inoltre suggerito di esentare dalla restrizione proposta le schiume antincendio già immesse sul mercato prima della data di applicazione della restrizione e le attrezzature per la fabbricazione di semiconduttori.
- (8) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.
- (9) Il 12 gennaio 2016 l'Agenzia ha inoltrato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC ⁽¹⁾.
- (10) Sulla base di tali pareri, la Commissione ha concluso che la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, come componenti di altre sostanze, miscele o articoli, comportino rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello di Unione.
- (11) L'acido perfluorottansolfonico («PFOS») e i suoi derivati dovrebbero essere esentati dalla restrizione proposta, in quanto tali sostanze sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Anche l'inevitabile produzione di PFOA durante la fabbricazione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6 dovrebbe essere esentata dalla restrizione proposta.
- (12) Secondo il parere del SEAC l'applicazione della restrizione dovrebbe essere differita, in generale, per un periodo di tre anni e per periodi più lunghi in relazione a determinati settori, al fine di consentire alle parti interessate di conformarsi. Per la determinazione del PFOS estraibile negli articoli solidi rivestiti e impregnati, nei liquidi e nelle schiume antincendio (CEN/TS 15968:2010) è disponibile un metodo di analisi standard, che molto probabilmente può essere adattato al fine di includervi anche il PFOA e le sostanze correlate al PFOA con un relativo limite di rilevabilità; attualmente tuttavia non è disponibile un tale metodo standard per l'estrazione e l'analisi chimica di tali sostanze. Il periodo di differimento per la restrizione dovrebbe consentire l'ulteriore sviluppo di idonei metodi analitici, che possano essere applicati a tutte le matrici.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be>

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (G.U. L 158 del 30.4.2004, pag. 7).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è aggiunta la seguente voce:

<p>«68. Acido perfluorottanoico ("PFOA")</p> <p>N. CAS 335-67-1</p> <p>N. CE 206-397-9</p> <p>e suoi sali.</p> <p>Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula C_2F_5- direttamente collegato a un altro atomo di carbonio.</p> <p>Qualsiasi sostanza correlata (compresi i suoi sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroetil lineare o ramificato con la formula $C_8F_{17}-$.</p> <p>Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione:</p> <p>— $C_8F_{17}-X$, in cui $X = F, Cl, Br$.</p> <p>— $C_8F_{17}-C(=O)OH$, $C_8F_{17}-C(=O)O-X'$ o $C_8F_{17}-CF_2-X'$ (in cui $X' =$ qualsiasi gruppo, compresi i sali).</p>	<p>1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale a decorrere dal 4 luglio 2020.</p> <p>2. A decorrere dal 4 luglio 2020 non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in:</p> <p>a) un'altra sostanza, come costituente;</p> <p>b) una miscela;</p> <p>c) un articolo</p> <p>in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA.</p> <p>3. I punti 1 e 2 si applicano a decorrere dal:</p> <p>a) 4 luglio 2022 a:</p> <p>i) apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori;</p> <p>ii) inchiostri da stampa in lattice;</p> <p>b) 4 luglio 2023 a:</p> <p>i) tessuti per la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza;</p> <p>ii) membrane destinate all'uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti;</p> <p>iii) nanorivestimenti al plasma;</p> <p>c) 4 luglio 2032 ai dispositivi medici diversi dai dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE.</p> <p>4. I punti 1 e 2 non si applicano:</p> <p>a) all'acido perfluorottansolfonico e ai suoi derivati, che sono elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004;</p> <p>b) alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6;</p> <p>c) a una sostanza da usare o che è usata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento;</p> <p>d) a una sostanza, a un costituente di un'altra sostanza o miscela da usare o che è usata:</p> <p>i) nella produzione di dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE;</p>
---	---



	<ul style="list-style-type: none">ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa;iii) nei processi fotolitografici per i semiconduttori o nei processi di incisione per i semiconduttori composti;e) alle miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 da usare o che sono usate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio. <p>5. Il punto 2, lettera b), non si applica alle miscele di schiume antincendio che sono state:</p> <ul style="list-style-type: none">a) immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020; ob) prodotte in conformità al punto 4, lettera e), a condizione che, se sono usate a fini di formazione, le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro. <p>6. Il punto 2, lettera c), non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020;b) ai dispositivi medici impiantabili fabbricati in conformità al punto 4, lettera d), punto i);c) agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici di cui al punto 4, lettera d), punto ii);d) ai semiconduttori o ai semiconduttori composti di cui al punto 4, lettera d), punto iii).»
--	---

17CE1722



REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2017
sul marchio dell'Unione europea
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾ ha subito numerose e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ⁽⁴⁾, codificato nel 2009 come regolamento (CE) n. 207/2009, ha creato un sistema di protezione del marchio specifico per l'Unione, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, codificata come direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (3) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Unione e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, dovrebbe implicare non solo l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l'istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, ma dovrebbe prevedere parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell'Unione le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2017.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GUL 78 del 24.3.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1).


⁽⁵⁾ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GUL 299 dell'8.11.2008, pag. 25).



di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l'Unione, superando le barriere nazionali.


- (4) Onde perseguire tali obiettivi dell'Unione, risulta necessario prevedere un regime dell'Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
- (5) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, dovrebbe essere possibile registrare marchi disciplinati da un diritto dell'Unione unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
- (6) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.
- (7) Il diritto dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi UE.
- (8) I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.
- (9) Il diritto sul marchio UE può essere acquisito solo tramite registrazione e quest'ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.
- (10) Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
- (11) La tutela conferita dal marchio UE, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela.
- (12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
- (13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.



- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Al fine di assicurare la protezione dei marchi e di lottare efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti.
- (16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa UE di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.
- (17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio UE dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio UE») competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio UE, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
- (18) L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.
- (19) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (DCI) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti del marchio UE. Di conseguenza, il titolare di un marchio UE non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, senza la loro immissione in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la DCI del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.
- (20) Al fine di consentire ai titolari di marchi UE di lottare efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.
- (21) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di assicurare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi UE in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio UE al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio UE o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà


⁽¹⁾ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).



in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

- (22) Dal principio della libera circolazione delle merci deriva che è essenziale che il titolare di un marchio UE non possa vietarne l'uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.
- (23) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, fatto salvo il principio che il marchio d'impresa posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio UE non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio d'impresa anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
- (24) È giustificato tutelare i marchi UE, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati.
- (25) Per ragioni di equità e di certezza del diritto l'uso del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d'impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato.
- (26) Il marchio UE dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi. Subordinatamente all'esigenza imperativa che il trasferimento non induca il pubblico in errore, il marchio UE dovrebbe poter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a un terzo o costituire oggetto di licenze.
- (27) Il diritto dei marchi creato dal presente regolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione a livello dell'Unione. È pertanto indispensabile, pur conservando l'attuale assetto istituzionale dell'Unione e l'equilibrio dei poteri, prevedere un ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'ufficio), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; a questo scopo è necessario e opportuno che tale ufficio assuma la forma di un organismo dell'Unione che abbia personalità giuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dal presente regolamento, nel quadro del diritto dell'Unione e senza pregiudicare le competenze esercitate dalle istituzioni dell'Unione.
- (28) La protezione garantita dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel presente regolamento norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi seguita dall'Ufficio anteriormente al 22 giugno 2012, erano registrati per il titolo completo di una classe dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957 la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (29) Per evitare inutili ritardi nella registrazione di un marchio UE, è opportuno fissare un regime in materia di ricerca facoltativa dei marchi d'impresa, sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali, che sia flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nell'ambito del sistema del marchio UE che in quello dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.



- (30) Occorre garantire ai destinatari delle decisioni dell'ufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarità del diritto dei marchi; a tal fine si prevede che contro le decisioni dei vari organi decisionali dell'ufficio possa essere formato ricorso. Una commissione di ricorso dell'ufficio dovrebbe deliberare in merito al ricorso. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso dovrebbe poter essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.
- (31) Per assicurare la protezione dei marchi UE è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio UE.
- (32) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all'intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. Alle azioni in giustizia relative ai marchi UE dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, salvo che il presente regolamento vi deroghi.
- (33) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio UE e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (34) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino a un importo massimo. Tali attività di cooperazione dovrebbero arrecare beneficio alle imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento, è opportuno che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio UE.
- (35) È auspicabile facilitare un'amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni comunitari, di comune accordo.
- (36) L'istituzione del sistema del marchio UE ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale e altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi UE o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione connesse al sistema del marchio UE nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei diritti scaturenti dai marchi UE. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio UE. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici pertinenti. L'entità di detta compensazione dovrebbe essere tale da non causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.
- (37) Onde garantire la completa autonomia e indipendenza dell'ufficio si è ritenuto necessario dotarlo di un bilancio autonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tasse dovute dagli utenti del sistema. Tuttavia, la procedura di bilancio dell'Unione rimane d'applicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione; peraltro, occorre che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).



- (38) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, è opportuno evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi da parte dell'Ufficio. È opportuno che tale regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di mantenere una riserva finanziaria, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.
- (39) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio UE nonché la complementarità di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali, è necessario stabilire gli importi di dette tasse direttamente nel presente regolamento, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che: innanzitutto, le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio; in secondo luogo, vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio UE nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese; e in terzo luogo, i diritti dei titolari di un marchio UE siano efficacemente tutelati negli Stati membri.
- (40) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relative alla modifica della domanda.
- (41) Al fine di assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per precisare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità.
- (42) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
- (43) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimentale orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.
- (44) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.
- (45) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (protocollo di Madrid), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.
- (46) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il

(1) GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (47) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, meccanismi dettagliati per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, informazioni dettagliate circa l'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Marchio UE

1. Sono denominati di seguito «marchi dell'Unione europea» («marchi UE») i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Ufficio


1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, («Ufficio»).
2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.

Articolo 3

Capacità di agire

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U.L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).



CAPO II

DIRITTO DEI MARCHI

SEZIONE I

Definizione e acquisizione del marchio UE

Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio UE

Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Articolo 5

Titolari del marchio UE

Possono essere titolari di marchi UE le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.

Articolo 6

Modo di acquisizione del marchio UE

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione.

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:
 - a) i segni non conformi all'articolo 4;
 - b) i marchi privi di carattere distintivo;
 - c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
 - d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
 - e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;
 - f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;



- g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
 - h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»);
 - i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;
 - j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;
 - k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
 - l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
 - m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
- a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
 - b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:
- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
 - i) marchi UE;
 - ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
 - iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'Unione;
 - b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;
 - c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio UE, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi.



3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
- sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;
 - questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
6. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
- era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;
 - la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.


SEZIONE 2

Effetti di un marchio UE

Articolo 9

Diritti conferiti dal marchio UE

- La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
- Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
 - il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
 - il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.



3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
- l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
 - l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
 - l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
 - l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
 - l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.
4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

Articolo 10

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio EU a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

- apposizione di un segno identico o simile al marchio UE sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 11

Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi

- Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
- Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.
- Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.



*Articolo 12***Riproduzione di un marchio UE in un dizionario**

Se la riproduzione di un marchio UE in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogia opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio UE l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

*Articolo 13***Divieto d'uso del marchio UE registrato a nome di un agente o rappresentante**

Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio a nome dell'agente o rappresentante di colui che di tale marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di opporsi all'uso del marchio da parte dell'agente o rappresentante, senza la sua autorizzazione, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.

*Articolo 14***Limitazione degli effetti del marchio UE**

1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
 - a) del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
 - b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
 - c) del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.

*Articolo 15***Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE**

1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

*Articolo 16***Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione**

1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 61, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento.



2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.

Articolo 17

Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione

1. Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X.

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X.

SEZIONE 3

Uso di un marchio UE

Articolo 18

Uso di un marchio UE

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;
- b) l'apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.

2. L'uso del marchio UE con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.

SEZIONE 4

Marchio UE come oggetto di proprietà

Articolo 19

Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale

1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:

- a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;
- b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).



2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio.
3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.


Articolo 20

Trasferimento

1. Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.
2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla.
4. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.
5. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte a identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;
 - b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
 - c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

7. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.
8. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi d'impresa, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio d'impresa.
9. I paragrafi da 5 a 8 si applicano anche alle domande di marchio UE.
10. Nel caso di trasferimento parziale, la domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.
11. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE.
12. Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento.



13. Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio UE a norma dell'articolo 98 sono inviati alla persona registrata come titolare.

Articolo 21

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:
 - a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;
 - b) un tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale dei marchi UE») di cui all'articolo 123, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1.

Articolo 22

Diritti reali

1. Il marchio UE può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.
3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 23

Esecuzione forzata

1. Il marchio UE può essere oggetto di misure di esecuzione forzata.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata su un marchio UE, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alle autorità dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.
3. Su richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro e pubblicata.
4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 24

Procedura di insolvenza

1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).



2. In caso di comproprietà di un marchio UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
3. Quando un marchio UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel Bollettino dei marchi UE di cui all'articolo 116.

Articolo 25

Licenza

1. Il marchio UE può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell'Unione. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio UE può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine
 - a) alla sua durata;
 - b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato;
 - c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
 - d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o
 - e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio UE soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio UE, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio UE sono iscritti nel registro e pubblicati.
6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.

Articolo 26

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 20, paragrafi 5 e 6 e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 20, paragrafo 8, si applicano *mutatis mutandis* alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:
 - a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;
 - b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio UE.
2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.



3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

- a) licenza esclusiva;
- b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte dell'Unione;
- e) licenza temporanea.

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa.

4. L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 22 a 25, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di marchio UE.

Articolo 27

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 20, 22 e 25, riguardanti il marchio UE, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio UE o un diritto sul marchio UE mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

3. L'opponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui all'articolo 23 è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro determinato in conformità dell'articolo 19.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, l'opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui tale procedura è stata avviata secondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.

Articolo 28

Domanda di marchio UE come oggetto di proprietà

Gli articoli da 19 a 27 si applicano alla domanda di marchio UE.


Articolo 29

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio UE in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.

3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.



4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.
5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, *mutatis mutandis*, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

CAPO III

DOMANDA DI MARCHIO UE

SEZIONE 1

Deposito della domanda e condizioni che essa deve soddisfare

Articolo 30

Deposito della domanda

1. La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio.
2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.

Articolo 31


Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio UE deve contenere:
 - a) una richiesta di registrazione di un marchio UE;
 - b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
 - c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
 - d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).
2. La domanda di marchio UE comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.
3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio UE soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.
4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 32

Data di deposito

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.



Articolo 33

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza»).
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 64, paragrafo 2.

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare a utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:

- a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e
- b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio UE il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.



SEZIONE 2

Priorità

Articolo 34


Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruisce di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio UE per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi.
2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare s'intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito della domanda.
4. Al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si considera come prima domanda una domanda successiva depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, sempre che alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.
5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte contraente della convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito presso l'Ufficio, purché avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti. Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constati che è concessa la reciprocità di cui alla prima frase, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.
7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella *Gazzetta ufficiale dell'Ufficio*.

Articolo 35

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
3. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.



*Articolo 36***Effetto del diritto di priorità**

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio UE ai fini della determinazione dell'antioriorità dei diritti.

*Articolo 37***Efficacia della domanda quale deposito nazionale**

La domanda di marchio UE alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio UE.

*SEZIONE 3***Priorità di esposizione***Articolo 38***Priorità di esposizione**

1. Se il richiedente di un marchio UE ha presentato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizi con il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine di sei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto, egli può far valere, a decorrere da quella data, un diritto di priorità ai sensi dell'articolo 36. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE.

2. Il richiedente che desideri far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.


3. Una priorità di esposizione accordata in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 34.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

*SEZIONE 4***Preesistenza del marchio nazionale***Articolo 39***Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale in una domanda di marchio UE o dopo il deposito della domanda**

1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio UE, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.

2. La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.



3. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio UE che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
4. La preesistenza rivendicata per il marchio UE cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE.
5. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
7. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 6, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.

Articolo 40

Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale dopo la registrazione di un marchio UE

1. Il titolare di un marchio UE registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.
2. Le rivendicazioni della preesistenza presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo includono il numero di registrazione del marchio UE, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 6.
3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.
4. Si applica l'articolo 39, paragrafi 3, 4, 5 e 7.

CAPO IV

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

SEZIONE 1

Esame della domanda

Articolo 41

Esame delle condizioni di deposito

1. L'Ufficio esamina:
 - a) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente all'articolo 32;
 - b) se la domanda di marchio UE soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 3;
 - c) se le tasse per classe di prodotto sono state pagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.



2. Se la domanda di marchio UE non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, l'Ufficio invita il richiedente a rimediare entro due mesi dal ricevimento della notifica alle irregolarità o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini, alle irregolarità o al mancato pagamento constatati in applicazione del paragrafo 1, lettera a), la domanda non è trattata come domanda di marchio UE. Se il richiedente ottempera all'invito dell'Ufficio, quest'ultimo concede come data di deposito della domanda la data alla quale è stato posto rimedio alle irregolarità o al mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, alle irregolarità constatate in applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio respinge la domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i termini prescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1, lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente quali sono le classi di prodotti o di servizi che l'importo pagato è destinato a coprire. In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate.
6. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la rivendicazione di priorità comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizioni relative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, tale diritto di rivendicazione non potrà più essere invocato per la domanda.
8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Articolo 42

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio UE, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.
2. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.


SEZIONE 2

Ricerca

Articolo 43

Relazione di ricerca

1. Su istanza del richiedente del marchio UE al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea («relazione di ricerca UE») nella quale indica i marchi UE anteriori e le domande anteriori di marchio UE scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio UE il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio UE all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio UE, una ricerca nel proprio registro dei marchi.



3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell'articolo 8, possano essere invocati contro la registrazione del marchio UE richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.
4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 153, («consiglio di amministrazione»), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio UE la relazione di ricerca UE richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute.
7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca UE. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

SEZIONE 3

Pubblicazione della domanda

Articolo 44

Pubblicazione della domanda

1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio UE sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell'articolo 46, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 42. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 42, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 49, paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 46, paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 4

Osservazioni dei terzi e opposizione

Articolo 45

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.



Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.
3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.

Articolo 46

Opposizione

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8:
 - a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5;
 - b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
 - c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile;
 - d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
2. È inoltre possibile fare opposizione alla registrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso di pubblicazione di una domanda modificata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, seconda frase.
3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.
4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.

Articolo 47

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.
4. L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione.



5. Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione.

6. La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.

Articolo 48

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 46 e 47.

SEZIONE 5

Ritiro, limitazione, modifica e divisione della domanda

Articolo 49

Ritiro, limitazione e modifica della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio UE o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.

Articolo 50

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:

- a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
- b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 32 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1.

3. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.

4. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.



5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservati dall'Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamente pagate per la domanda originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una domanda parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della domanda originaria.
8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 44, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.
9. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
- le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;
 - le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;
 - le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.
- Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

SEZIONE 6

Registrazione

Articolo 51

Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.
2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

CAPO V

DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO UE

Articolo 52


Durata della registrazione

La durata di registrazione del marchio UE è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 53, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni.

Articolo 53

Rinnovo

1. La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.



2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.

4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:

- a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
- b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare;
- c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.

5. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

6. Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato.

7. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

8. Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.

9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.


Articolo 54

Modifiche

1. Nessuna modifica del marchio UE è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

2. Tuttavia, se il marchio UE reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato.

3. La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.



La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenuti nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio UE, come modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli articoli 46 e 47 e le norme adottate in forza dell'articolo 48 si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.

Articolo 55

Modifica del nome o dell'indirizzo

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio UE che non alteri l'identità del marchio UE, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio UE.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio UE. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio UE.


Articolo 56

Divisione della registrazione

1. Il titolare del marchio UE può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originaria saranno oggetto di una o più registrazioni per parti. I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi a quelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altre registrazioni per parti.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:

- a) qualora sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
- b) qualora sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi UE e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della decisione del tribunale dei marchi UE non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 128, paragrafo 6.



3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza degli atti d'esecuzione di cui al paragrafo 8 non sono soddisfatti o l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappone ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.
 4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
 5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
 6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originaria prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
 7. Per una registrazione parziale restano valide la data di deposito e le date di priorità e di preesistenza della registrazione originaria.
 8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
 - b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;
- Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

CAPO VI

RINUNCIA, DECADENZA E NULLITÀ


SEZIONE 1

Rinuncia

Articolo 57

Rinuncia

1. Il marchio UE può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.
3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio UE dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio UE dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.
4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.
5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.



SEZIONE 2

Motivi di decadenza

Articolo 58

Motivi di decadenza

1. Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:
 - a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
 - b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
 - c) se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

SEZIONE 3

Motivi di nullità

Articolo 59


Motivi di nullità assoluta

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:
 - a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;
 - b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
3. Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 60

Motivi di nullità relativa

1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste:
 - a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;
 - b) un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;



- c) un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
- d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio UE.

2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore in base alla normativa dell'Unione o al diritto interno che ne disciplina la protezione, in particolare:

- a) del diritto al nome;
- b) del diritto all'immagine;
- c) del diritto d'autore;
- d) del diritto di proprietà industriale.

3. Il marchio UE non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale.

4. Il titolare di un diritto di cui al paragrafo 1 o 2 che abbia preliminarmente domandato la nullità del marchio UE o introdotto una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione non può presentare un'altra domanda di nullità o introdurre una domanda riconvenzionale fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

5. È d'applicazione l'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 61

Preclusione per tolleranza

1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio UE posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio UE posteriore.


SEZIONE 4

Effetti della decadenza e della nullità

Articolo 62

Effetti della decadenza e della nullità

1. Il marchio UE è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.



2. Il marchio UE è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relative alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare del marchio oppure per arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della decadenza o della nullità del marchio non pregiudica:
 - a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità;
 - b) i contratti conclusi anteriormente alla decisione di decadenza o di nullità, nella misura in cui sono stati eseguiti anteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equità, si può chiedere, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati in esecuzione del contratto.

SEZIONE 5

Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all'Ufficio

Articolo 63


Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all'Ufficio:
 - a) nei casi di cui agli articoli 58 e 59, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
 - b) nei casi definiti all'articolo 60, paragrafo 1, dalle persone di cui all'articolo 46, paragrafo 1;
 - c) nei casi definiti dall'articolo 60, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento della tassa.
3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato.

Articolo 64

Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniquale volta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
2. Su istanza del titolare del marchio UE, il titolare di un marchio UE anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio UE anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio UE anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio UE, il titolare del marchio UE anteriore è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di



dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.

4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio può invitare le parti a una conciliazione.

5. Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio UE vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.

6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è iscritta nel registro.

Articolo 65

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE di cui agli articoli 63 e 64, nonché il trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente di cui all'articolo 21.

CAPO VII

PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 66

Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 68. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.

2. Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente.

Articolo 67


Persone legittimate a proporre il ricorso e a essere parti della procedura

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, di diritto, parti della procedura di ricorso.

Articolo 68

Termine e forma del ricorso

1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.



2. Nei procedimenti in contraddittorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente a un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.

Articolo 69

Revisione delle decisioni in casi ex parte

1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.

Articolo 70

Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

2. In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

Articolo 71

Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.

Articolo 72

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.



*Articolo 73***Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 68 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 71;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 68.

CAPO VIII

MARCHI COLLETTIVI E MARCHI DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE 1

Marchi collettivi UE*Articolo 74***Marchi collettivi dell'Unione europea**

1. Possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi UE.

*Articolo 75***Regolamento per l'uso di un marchio collettivo UE**

1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.



*Articolo 76***Rigetto della domanda**

1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 41 e 42, la domanda di marchio collettivo UE viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell'articolo 74 o dell'articolo 75, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio collettivo UE viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 77***Osservazioni dei terzi**

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio collettivo UE ai sensi dell'articolo 45, tali osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 76.

*Articolo 78***Utilizzazione del marchio**


L'utilizzazione del marchio collettivo UE, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all'utilizzazione dei marchi UE.

*Articolo 79***Modifica del regolamento d'uso di un marchio collettivo UE**

1. Il titolare del marchio collettivo UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 75 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 76.
3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 77 relative al regolamento d'uso modificato.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso prendono effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della modifica nel registro.

*Articolo 80***Esercizio dell'azione per contraffazione**

1. Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo UE.
2. Il titolare di un marchio collettivo UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.



*Articolo 81***Motivi di decadenza**

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58, il titolare del marchio collettivo UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

- a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2;
- c) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

*Articolo 82***Motivi di nullità**

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 59 e 60, il marchio collettivo UE, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 76, è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

*SEZIONE 2***Marchi di certificazione UE***Articolo 83***Marchi di certificazione UE**

1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.
2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE.

*Articolo 84***Regolamento per l'uso di un marchio di certificazione UE**

1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione UE.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.



3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 85

Rigetto della domanda

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli articoli 41 e 42, la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 83 e all'articolo 84, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

2. La domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.

3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 86

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 45, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio di certificazione UE dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 85.

Articolo 87

Uso del marchio di certificazione UE

L'uso del marchio di certificazione UE da parte di ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio ai sensi dei regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 84, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei marchi UE.

Articolo 88

Modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE

1. Il titolare del marchio di certificazione UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.

2. Le modifiche non sono menzionate nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 84 o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 85.


3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 86 relative al regolamento d'uso modificato.

4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso hanno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 89

Trasferimento

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, il marchio di certificazione UE può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2.



*Articolo 90***Esercizio dell'azione per contraffazione**

1. Solo il titolare di un marchio di certificazione UE o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.
2. Il titolare di un marchio di certificazione UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

*Articolo 91***Motivi di decadenza**

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 58, il titolare del marchio di certificazione UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 83, paragrafo 2;
- b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio di certificazione UE che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio di certificazione UE rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2;
- d) la modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

*Articolo 92***Motivi di nullità**

Oltre che sulla base dei motivi di nullità di cui agli articoli 59 e 60, un marchio di certificazione UE è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione se è stato registrato in maniera non conforme alle disposizioni dell'articolo 85, salvo che il titolare del marchio di certificazione UE si conformi all'articolo 85 procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

*Articolo 93***Trasformazione**

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 2, la conversione di una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2436.


CAPO IX

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

SEZIONE I

Disposizioni generali*Articolo 94***Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio**

1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.



2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell'Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 66, 67 e 68. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.

Articolo 95

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 59, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.

Articolo 96

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura.

2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.

3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.


4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 146.

Articolo 97

Istruzione

1. Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

- a) l'audizione delle parti;
- b) la richiesta di informazioni;
- c) la produzione di documenti e di campioni;
- d) l'audizione di testimoni;
- e) la perizia;
- f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.



2. Il servizio adito può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.
3. L'Ufficio, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.
4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.
5. Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.

Articolo 98

Notifica

1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, debbano essere notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.
4. Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate della notifica.

Articolo 99


Notifica della perdita di un diritto

L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 98 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 100

Comunicazioni all'Ufficio

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.



Articolo 101

Termini

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.
3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

Articolo 102


Correzione di errori e di sviste manifeste

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della relativa registrazione.
2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione di un marchio UE o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l'articolo 55, *mutatis mutandis*.
3. Le correzioni di errori nella registrazione di un marchio UE e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.

Articolo 103

Revoca delle decisioni

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio UE in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.



3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 66 e 72 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 102. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.

Articolo 104


Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2. La richiesta è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.
3. La richiesta è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.
4. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.
5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo, dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 105.
6. Il richiedente o il titolare di un marchio UE reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al marchio UE e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto.
7. Il terzo in grado di avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un marchio UE nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essere osservati nei confronti delle autorità di questo Stato.

Articolo 105

Proseguimento del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.
2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 32, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafi 1 e 3, all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 68, all'articolo 72, paragrafo 5, all'articolo 104, paragrafo 2 e all'articolo 139, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 39 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.



3. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.
4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.
5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.

Articolo 106

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:
 - a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio UE, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 120, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
 - b) se il richiedente o il titolare di un marchio UE si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
 - c) in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio UE o se tale rappresentante si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.
2. Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Articolo 107


Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.

Articolo 108

Cessazione degli obblighi finanziari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'Ufficio, all'atto del pagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.



SEZIONE 2

Spese

Articolo 109

Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 7, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio UE e per il ricorso.

2. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ (rispettivamente «statuto» e «regime»).

La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.

3. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.


4. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio UE, dell'opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio UE o rinunciandovi, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

5. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d'opposizione, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.

6. Quando le parti concludono davanti alla divisione d'opposizione, alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, il servizio in questione prende atto di tale accordo.

7. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 120, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.

⁽¹⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



8. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.

Articolo 110

Esecuzione delle decisioni che fissano l'ammontare delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.
3. Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
4. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.


SEZIONE 3

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri


Articolo 111

Registro dei marchi UE

1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE:
 - a) la data di deposito della domanda;
 - b) il numero di fascicolo della domanda;
 - c) la data della pubblicazione della domanda;
 - d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3;
 - f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
 - g) la denominazione dei prodotti e servizi;
 - h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 35;
 - i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 38;
 - j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 39;
 - k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
 - l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
 - m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;
 - n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3;



- o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
- p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 204 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.
3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:
- a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
- b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 119, paragrafo 3, prima frase;
- c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
- d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 49 e 54, e le correzioni di errori;
- e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 79;
- f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 39, ai sensi dell'articolo 40;
- g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 20;
- h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 22, e il tipo di diritto reale;
- i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 23 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 24;
- j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 25, ed eventualmente il tipo della licenza;
- k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 53 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4;
- l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 53;
- m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 57;
- n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 46 o di una domanda ai sensi dell'articolo 63 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 68;
- o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 128, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 71;
- p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2;
- q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e), del presente articolo;
- r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
- s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
- t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 197;
- u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1;
- v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2;
- w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 50 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 56, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;



- x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 103, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate;
 - y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE ai sensi dell'articolo 88.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 149, paragrafo 4.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 8. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.
6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE.
7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:
- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e
 - c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.

Articolo 112

Banca dati

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 111, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 111, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
- a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
 - c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
 - d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 111, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.



5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio UE o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 113

Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.

2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.

Articolo 114

Consultazione pubblica

1. I fascicoli relativi a domande di marchi UE non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio UE ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.

3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio UE, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.

4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricusazione ai sensi dell'articolo 169, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.


5. La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.

7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa.

8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.



*Articolo 115***Conservazione dei fascicoli**


1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio UE o alle registrazioni dei marchi UE. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.
2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.
3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio UE giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 53, la rinuncia definitiva del marchio UE viene registrata ai sensi dell'articolo 57 o il marchio UE risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 6, o dell'articolo 128, paragrafo 6.

*Articolo 116***Pubblicazioni periodiche**

1. L'Ufficio pubblica periodicamente:
 - a) un Bollettino dei marchi UE contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi UE la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
 - b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.
2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.
3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
 - b) le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
 - c) le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

*Articolo 117***Cooperazione amministrativa**

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giudiziari, magistrati del pubblico ministero o servizi centrali competenti per la proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 114.
2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.



3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio UE, ai sensi dell'articolo 114, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 118

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

SEZIONE 4

Rappresentanza

Articolo 119

Principi generali relativi alla rappresentanza

1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.
2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 120, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio UE.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.
4. Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.

Articolo 120

Rappresentanza professionale

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:
 - a) da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;
 - b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.

2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
 - a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;



- b) ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;
- c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.
3. L'iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:
- a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;
- b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).
5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 121

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208, per specificare:

- a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 119, paragrafo 4;
- b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 119, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;
- c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 5.

CAPO X

COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE AI MARCHI UE

SEZIONE 1

Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Articolo 122

Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.



2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124:
- a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012;
 - b) si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall'articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;
 - c) le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.
3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.

SEZIONE 2

Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE

Articolo 123

Tribunali dei marchi UE

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento.
2. Ogni cambiamento relativo al numero, alla denominazione o alla competenza territoriale dei tribunali indicati nell'elenco dei tribunali dei marchi UE trasmesso alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, è comunicato immediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 124

Competenza in materia di contraffazione e di validità


I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:

- a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
- b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
- c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
- d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 128.

Articolo 125

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.



3. Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:
 - a) è d'applicazione l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi UE;
 - b) è d'applicazione l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 126

Sfera di competenza

1. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi da 1 a 4, è competente per:
 - a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;
 - b) gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

Articolo 127

Presunzione di validità — Difesa nel merito

1. I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio UE non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all'articolo 124, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.

Articolo 128

Domanda riconvenzionale

1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene proposta in una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi ne viene informato e può intervenire nella controversia secondo le condizioni fissate dalla legislazione nazionale.



4. Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell'articolo 132, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.

5. È d'applicazione l'articolo 64, paragrafi da 2 a 5.

6. Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.

7. Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d'applicazione l'articolo 132, paragrafo 3.

Articolo 129

Diritto applicabile

1. I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

Articolo 130


Sanzioni

1. Quando un tribunale dei marchi UE accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che consiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.
2. Il tribunale dei marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.

Articolo 131

Misure provvisorie e cautelari

1. I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi UE di un altro Stato membro.



2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 132

Norme specifiche in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un'azione contemplata dall'articolo 124, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione.

Articolo 133

Competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea di secondo grado — Ricorso per cassazione

1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi UE di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi UE di secondo grado.

2. Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi UE di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

3. Alle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

SEZIONE 3

Altre controversie relative ai marchi UE

Articolo 134

Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi UE

1. Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 124 vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti *ratione loci* e *ratione materiae* per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.

2. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell'articolo 122, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124 riguardante un marchio UE, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.



*Articolo 135***Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale**

L'autorità giudiziaria nazionale adita per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 124, riguardante un marchio UE, deve considerare valido tale marchio UE.

CAPO XI

INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

SEZIONE 1

Azioni civili fondate su più marchi*Articolo 136***Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi UE e di marchi nazionali**

1. Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e sulla base di un marchio nazionale:

- a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale;
- b) il tribunale successivamente adito può sospendere il procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi simili, nonché quando i marchi in causa sono simili e validi per prodotti o servizi identici o simili.

2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio UE respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio UE identico, valido per prodotti o servizi identici.


4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti provvisori e cautelari.

SEZIONE 2

Applicazione del diritto nazionale al fine di vietare l'uso dei marchi UE*Articolo 137***Divieto di uso dei marchi UE**

1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 60, paragrafo 2, contro l'uso di un marchio UE posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio UE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto dell'Unione, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio UE qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto dell'Unione possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.



Articolo 138

Diritti anteriori aventi portata locale

1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio UE nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio UE sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio UE sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio UE non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio UE.

SEZIONE 3

Trasformazione in domanda di marchio nazionale

Articolo 139

Istanza di avviamento della procedura nazionale

1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:
 - a) la domanda di marchio UE è respinta, ritirata o considerata ritirata;
 - b) il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti.
2. La trasformazione non può essere effettuata:
 - a) ove il titolare del marchio UE sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questo marchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta la trasformazione, il marchio UE non sia stato utilizzato con modalità che costituiscono un'utilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;
 - b) per ottenere la protezione di uno Stato membro dove sia stato accertato, da parte dell'Ufficio o di un tribunale nazionale, che la domanda di marchio UE o il marchio stesso sono viziati rispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40.
4. Se una domanda di marchio UE è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio UE è ritirata o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio UE o di cessazione degli effetti del marchio UE.
6. Se la domanda di marchio UE è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio UE cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio UE, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dall'articolo 37 vengono meno se l'istanza non è presentata in tempo utile.



Articolo 140

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione


1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 139, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 139, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 53, paragrafo 3. L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.
2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio UE che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio UE, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 139, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 139, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell'articolo 139, paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.
4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio UE anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.
5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio UE o un marchio UE registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;
 - b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 141

Requisiti formali per la trasformazione

1. Ogni servizio centrale per la proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.
2. Una domanda di marchio UE o un marchio UE trasmessi conformemente all'articolo 140 non possono, per quanto riguarda la loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.



3. Il servizio centrale per la proprietà industriale cui l'istanza è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

- a) paghi la tassa nazionale di deposito;
- b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali, una traduzione dell'istanza e dei documenti a essa allegati;
- c) elegga domicilio nello Stato in questione;
- d) presenti una riproduzione del marchio nel numero di copie specificato da detto Stato.

CAPO XII

L'UFFICIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 142

Status giuridico

1. L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
3. L'Ufficio è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

Articolo 143

Personale

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 166 del presente regolamento ai membri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dell'Ufficio lo statuto, il regime e i relativi regolamenti di esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.

Articolo 144


Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione si applica all'Ufficio e al suo personale.

Articolo 145

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Ufficio.



3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime a essi applicabile.

Articolo 146

Lingue

1. Le domande di marchio UE sono depositate in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4. Laddove il richiedente di un marchio UE sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio UE. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5. L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6. Fatto salvo il paragrafo 5:


- a) ogni domanda o dichiarazione relativa a una domanda di marchio UE può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio UE o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;
- b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio UE registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 100, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

7. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio UE o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio UE deve presentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità. La lingua in cui l'atto è stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.

8. Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale dell'Unione sia la lingua procedurale.



9. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio UE è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio UE non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

10. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

11. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) a misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;
- b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 147

Pubblicazione e registrazione

1. La domanda di marchio UE di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da un atto adottato ai sensi del presente regolamento.

2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio in cui la domanda di marchio UE è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.

Articolo 148

Servizi di traduzione

Alle traduzioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvede il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 149

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 150

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ⁽²⁾ e 2015/444 ⁽³⁾ della Commissione. I principi di sicurezza comportano, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

SEZIONE 2

Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza

Articolo 151

Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio UE istituito dal presente regolamento;
 - b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 6/2002 ⁽⁴⁾;
 - c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - d) i compiti di cui al regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti a esso attribuiti al paragrafo 1.
3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Articolo 152

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72, del 17.3.2015, pag. 53).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).



Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

- a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;
- b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
- c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);
- d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
- e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
- f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).

2. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.

La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.

3. Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui a primo comma del paragrafo 2.

Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.

4. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.

5. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15 % delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.

6. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 2 a 5.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).



SEZIONE 3

Consiglio di amministrazione

Articolo 153

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 6 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 157, paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;
- b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
- c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
- d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera h), i) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;
- e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;
- f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 5;
- g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;
- h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità con potere di nomina»);
- i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto e del regime conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- j) compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 158, paragrafo 2;
- k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 210, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
- m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto e all'articolo 142 del regime, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.



*Articolo 154***Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

*Articolo 155***Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

*Articolo 156***Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 155, paragrafo 1, e dell'articolo 158, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.

SEZIONE 4

Direttore esecutivo*Articolo 157***Funzioni del direttore esecutivo**

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate:
 - a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
 - b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;



- c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 2;
- e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
- f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;
- g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
- i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'OLAF, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;
- j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
- k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
- l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata («commissione allargata») questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
- m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;
- n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera h);
- o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 31, paragrafo 3, dall'articolo 34, paragrafo 5, dall'articolo 35, paragrafo 3, dall'articolo 94, paragrafo 2, dall'articolo 97, paragrafo 5, dall'articolo 98, dagli articoli 100, 101, dall'articolo 111, paragrafo 4, dall'articolo 112, paragrafo 3, dall'articolo 114, paragrafo 5, dall'articolo 115, dall'articolo 116, dall'articolo 120, paragrafo 4, dall'articolo 146, paragrafo 10, dall'articolo 178, dall'articolo 179, paragrafo 1, e dall'articolo 180, paragrafo 2, e dall'articolo 181 conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento.

5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.


Articolo 158

Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga dell'incarico

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio, che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.



4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine della durata complessiva del mandato.
6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo subentrante. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.

SEZIONE 5

Applicazione delle procedure

Articolo 159

Competenza

Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:

- a) gli esaminatori;
- b) le divisioni di opposizione;
- c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro;
- d) le divisioni di annullamento;
- e) le commissioni di ricorso;
- f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.

Articolo 160

Esaminatori

Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell'Ufficio in merito a una domanda di registrazione di marchio UE, incluse le questioni di cui agli articoli 41, 42, 76 e 85, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.

Articolo 161

Divisioni di opposizione


1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all'opposizione a una domanda di registrazione di marchio UE.
2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro.

La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 162

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.



2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatarî abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 2.
3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.

Articolo 163

Divisioni di annullamento

1. La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti:
 - a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio UE;
 - b) domande di cessione di un marchio UE ai sensi dell'articolo 21.
2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, sono adottate da un solo membro.

Articolo 164

Competenze generali

Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.

Articolo 165

Commissioni di ricorso

1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 160 a 164.
2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese dalla commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista.
3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che la giustificano. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:
 - a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 166, paragrafo 4, lettera a); o
 - b) dalla commissione che tratta la causa.
4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono sottoposte dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4, lettera l).
5. Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa.

Articolo 166

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 158 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso.



2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione.

3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:

- a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso («presidium»), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;
- b) assicura che le decisioni del presidium siano eseguite;
- c) assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium;
- d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.

6. I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso.

7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 165 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio elencati all'articolo 159.

9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.

Articolo 167

Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata

1. Il *presidium* comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e tale numero è arrotondato per eccesso, se necessario.

2. La commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso a eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.



*Articolo 168***Delega di potere**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo del *presidium*, la composizione della commissione allargata e le regole per adirla e le condizioni nelle quali le decisioni devono essere adottate da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafi 2 e 5.

*Articolo 169***Astensione e ricazione**

1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell'ambito dell'Ufficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale o se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di una divisione di opposizione non devono aver partecipato all'esame della domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono partecipare a un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sulla stessa vicenda nell'ambito della procedura di registrazione del marchio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione oggetto del ricorso.

2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.

3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto di parzialità. La ricazione non è ammissibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo di ricazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricazione non può essere basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni di ricorso deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricusato è sostituito dal suo supplente.

*Articolo 170***Centro di mediazione**


1. Per i fini di cui all'articolo 151, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione («centro»).

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 6/2002.

3. Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento di un diritto a essa relativo. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1.

4. In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento.

5. I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. La decorrenza dei termini prosegue a decorrere dal giorno in cui viene proseguito il procedimento.



6. Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 12, un Mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un Mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata infruttuosa.
7. Le parti stabiliscono di concerto con il Mediatore i meccanismi specifici della mediazione in un accordo di mediazione.
8. Il Mediatore conclude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il Mediatore stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo.
9. Il Mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è concluso.
10. Le discussioni e i negoziati condotti nell'ambito della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il Mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione sono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi.
11. La mediazione è condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione che deve essere convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione è condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti.
12. L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano impiegati dell'Ufficio e mediatori che non lo siano.
13. I mediatori devono essere imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarare ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159 non devono prendere parte alla mediazione relativa a un caso in cui:
 - a) siano stati precedentemente coinvolti nei procedimenti sottoposti a mediazione;
 - b) abbiano un interesse personale in tali procedimenti; o
 - c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.
14. I mediatori non devono prender parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 159, a procedimenti proseguiti in conseguenza del fallimento della mediazione.
15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.

SEZIONE 6

Bilancio e controllo finanziario

Articolo 171


Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
2. Gli articoli 154 e 155, l'articolo 156, paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, e l'articolo 156, paragrafi 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio *mutatis mutandis*.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell'articolo 173, paragrafo 3, e dell'articolo 177, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.


Articolo 172

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.



2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
 3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'allegato -I del presente regolamento, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid per una registrazione internazionale che designa l'Unione altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106 *quater* del regolamento (CE) n. 6/2002, per una registrazione internazionale che designa l'Unione e altri pagamenti effettuati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione su una linea di bilancio specifica della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione.
 4. Ogni anno, l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio UE nell'ambito dei seguenti servizi e procedure:
 - a) procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi UE;
 - b) fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio UE mediante servizi di assistenza e centri di informazione;
 - c) tutela dei marchi UE, comprese azioni intraprese a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.
 5. La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 4 corrisponde al 5 % delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti:
 - a) il numero annuale di domande di marchio UE provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro;
 - b) il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro;
 - c) il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi UE in ciascuno Stato membro;
 - d) il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi UE designati da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 123.
- Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti da a) a d) del primo comma del presente paragrafo per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta che deve essere presentata al consiglio di amministrazione.
- Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 4, in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2 % della compensazione totale di cui al presente paragrafo.
6. L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 4, sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio.
 7. In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 10, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 5 a un massimo del 10 % delle entrate annue dell'Ufficio.
 8. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 e 10 e gli articoli 151 e 152, nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dal 23 marzo 2016.
 9. Ogni sei mesi l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell'articolo 152, paragrafi 5 e 6, e dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione.
 10. L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.



*Articolo 173***Adozione del bilancio**

1. Ogni anno il direttore esecutivo elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell'organigramma.
2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione dell'Unione, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta all'autorità di bilancio dell'Unione. La Commissione può accludervi un parere contenente previsioni divergenti.
3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell'organigramma dell'Ufficio. Se le previsioni di bilancio comportano una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione, il bilancio dell'Ufficio è adattato di conseguenza.

*Articolo 174***Revisione contabile e controllo**

1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal direttore esecutivo, deve rispondere a quest'ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell'Ufficio funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il direttore esecutivo riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.

*Articolo 175***Lotta contro la frode**

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF, e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere i controlli e le verifiche conformemente alle rispettive competenze.
5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



*Articolo 176***Accertamento dei conti**

1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 287 del FUE.
2. Il comitato del bilancio dà atto al direttore esecutivo dell'esecuzione del bilancio.

*Articolo 177***Disposizioni finanziarie**

Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che specificano segnatamente le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dell'Ufficio, ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dall'Unione.

*Articolo 178***Tasse e tariffe e termine di pagamento**

1. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato I, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi di ogni diritto sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.
2. Le tasse e i diritti il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o diritti.

*Articolo 179***Pagamento di tasse e diritti**

1. Le tasse e i diritti dovuti all'Ufficio sono pagati mediante versamento o bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio.


Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può decidere quali metodi di pagamento specifici diversi da quelli di cui al primo comma possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Ufficio.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati con qualsiasi altro metodo di pagamento a norma del secondo comma, sono effettuati in euro.

2. In occasione di ogni pagamento è indicato il nome della persona che lo effettua e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono fornite in particolare le seguenti informazioni:

a) quando viene pagata la tassa di deposito, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito»;



- b) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio UE contro il quale viene proposta opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;
- c) quando vengono pagate la tassa di decadenza e la tassa di nullità, il numero di registrazione e il nome del titolare del marchio UE nei confronti del quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di decadenza» o «tassa di nullità».
3. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non ottempera all'invito in tempo utile il pagamento si considera non avvenuto. L'importo già versato deve essere rimborsato.

Articolo 180

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. Nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.
2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.
3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 EUR. La sovrattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.
4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.


Articolo 181

Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile

1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.
2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.
3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.
4. Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.

Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.



CAPO XIII

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 182

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente capo, il presente regolamento e gli atti adottati a norma del presente regolamento si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid («domande internazionali»), basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano l'Unione.

SEZIONE 2

Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio ue o su un marchio UE

Articolo 183


Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio UE o su un marchio UE sono depositate presso l'Ufficio.
2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia stato registrato come marchio UE, il richiedente la registrazione internazionale indica se questa deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio UE. Se la registrazione internazionale dovrà essere basata su un marchio UE non appena sarà registrato, la domanda internazionale si considera ricevuta dall'Ufficio alla data di registrazione del marchio UE.

Articolo 184

Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione mediante un modulo fornito dall'Ufficio. L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.
2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente indica tra quelle ammesse una seconda lingua. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.
3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio UE sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.
4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio UE una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio UE. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.



5. Quando l'esame della domanda internazionale rileva una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:
- il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;
 - l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio UE o nel marchio UE di base;
 - il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
 - le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
 - quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio UE di base o il marchio UE di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
 - in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.
6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio a inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si deve fondare la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.
7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.
8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell'articolo 183 del presente regolamento.
9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2

Articolo 185


Iscrizione nel fascicolo e nel registro

- La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio UE, la data e il numero della registrazione internazionale sono iscritti nel registro.
- Nel registro sono iscritti la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio UE.

Articolo 186

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

- Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio UE o della registrazione del marchio UE sulla quale era basata la registrazione internazionale.
- La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2, del presente regolamento.



*Articolo 187***Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale**

1. La domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda è presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 184 del presente regolamento. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui aveva ricevuto la domanda di estensione territoriale.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.
3. Qualora la domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.
4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.

*Articolo 188***Tasse internazionali**

Le tasse che in virtù del protocollo di Madrid spettano all'Ufficio internazionale devono essere pagate direttamente a quest'ultimo.

SEZIONE 3

Registrazioni internazionali che designano l'Unione*Articolo 189***Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione**

1. La registrazione internazionale che designa l'Unione ha la stessa efficacia di una domanda di marchio UE a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all'Unione, ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa l'Unione ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio UE a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del presente regolamento, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa l'Unione ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio UE e la pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio UE.

*Articolo 190***Pubblicazione**

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa l'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale, oltre a una riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per i quali la protezione è richiesta.



2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazione nella gazzetta pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 191

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 39, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 39, paragrafo 6, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 39, paragrafo 7.

3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.

4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all'articolo 39 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.

5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.

6. Si applica l'articolo 39, paragrafo 5, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 192

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio


1. A norma dell'articolo 40, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 190, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.

2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.

3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 40 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.

4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.



6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 193

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio UE.

2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 o dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 119, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1.

4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.

5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 206 del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.

6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 66 a 72.

7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 196, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta a opposizioni o a osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.


8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 194

Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE.

2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 75 e all'articolo 84, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.



3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 208 per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.

Articolo 195

Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio redige una relazione di ricerca Unione nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 1 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.
2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, l'Ufficio ne trasmette copia al servizio centrale per la proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all'Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall'articolo 43, paragrafo 2 a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.
3. È d'applicazione, *mutatis mutandis*, l'articolo 43, paragrafi da 3 a 6.
4. L'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione, a norma dell'articolo 190, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi UE anteriori o di tutte le domande di marchio UE citati nella relazione di ricerca dell'Unione. Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca UE, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.

Articolo 196

Opposizione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio UE.
2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 208 per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.

Articolo 197


Sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio iscrive nel suo registro che un marchio UE si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell'articolo 4 bis del protocollo di Madrid.

Articolo 198

Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione.
2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 58 o di nullità di cui all'articolo 59 o all'articolo 60.



3. Se, ai sensi dell'articolo 64 o dell'articolo 128 del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 199

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 200

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 22, 23, 24 e 25.

Articolo 201

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale le richieste di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare depositate presso l'Ufficio se accompagnate da prove adeguate del trasferimento, della licenza, della restrizione del diritto di disporre o da prova che la licenza è venuta meno o che è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è stata soppressa.


Articolo 202

Conversione di una designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

1. Se una designazione dell'Unione tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione dell'Unione:

- a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 139, 140 e 141; o
- b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli articoli 139, 140 e 141 del presente regolamento.

2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 191 del presente regolamento.



3. L'istanza di conversione è pubblicata.
4. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all'articolo 140, paragrafo 1.
5. Se la trasformazione è richiesta a norma del presente articolo e dell'articolo 139, paragrafo 5, del presente regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 139, paragrafo 5, del presente regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid.
6. L'articolo 140, paragrafi 3 e 5, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *mutatis mutandis*.
7. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
8. L'articolo 140, paragrafo 3, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, *mutatis mutandis*. L'Ufficio rigetta altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid non erano soddisfatte né alla data della designazione dell'Unione né alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.
9. Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio trasmette l'istanza senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione.
10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;
 - b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 203


Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 64, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui all'articolo 190, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa l'Unione deve essere effettivamente utilizzato nell'Unione.

Articolo 204

Trasformazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio UE si applicano, *mutatis mutandis*, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio UE, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid.
2. Gli articoli da 42 a 47 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa l'Unione, i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 190, paragrafo 2.



3. Per essere considerata una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata cancellata su richiesta dell'ufficio di origine dall'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del protocollo di Madrid, una domanda di marchio UE contiene un'indicazione a tal fine. Tale menzione è effettuata al momento della presentazione dell'istanza.

4. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio constata che la domanda non è stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, ovvero che i prodotti e i servizi per cui il marchio UE deve essere registrato non sono contenuti nell'elenco dei prodotti e servizi per cui la registrazione internazionale per l'Unione è stata registrata, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità.

5. Se le irregolarità di cui al paragrafo 4 non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale, ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale, è perduto.

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.

Articolo 205

Comunicazione con l'Ufficio internazionale

La comunicazione con l'Ufficio internazionale si effettua secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili in forma elettronica.

Articolo 206

Regime linguistico

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e delle norme adottate in conformità a esso alle registrazioni internazionali che designano l'Unione, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 4, e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 3.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 207

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 208

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 3, agli articoli 65, 73, all'articolo 96, paragrafo 4, all'articolo 97, paragrafo 6, all'articolo 98, paragrafo 5, all'articolo 100, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 5, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 121, o 168, all'articolo 194, paragrafo 3 e all'articolo 196, paragrafo 4 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 23 marzo 2016.



3. La delega di potere di cui all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 3, agli articoli 65 e 73, all'articolo 96, paragrafo 4, all'articolo 97, paragrafo 6, all'articolo 98, paragrafo 5, all'articolo 100, paragrafo 2, all'articolo 101, paragrafo 5, all'articolo 103, paragrafo 3, all'articolo 106, paragrafo 3, agli articoli 121 e 168, all'articolo 194, paragrafo 3 e all'articolo 196, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 48, dell'articolo 49, paragrafo 3, degli articoli 65 e 73, dell'articolo 96, paragrafo 4, dell'articolo 97, paragrafo 6, dell'articolo 98, paragrafo 5, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 101, paragrafo 5, dell'articolo 103, paragrafo 3, dell'articolo 106, paragrafo 3, degli articoli 121 e 168, dell'articolo 194, paragrafo 3 e dell'articolo 196, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 209

Disposizioni connesse con l'allargamento dell'Unione

1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia («nuovo Stato membro», «nuovi Stati membri»), un marchio UE registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta l'Unione.

2. La registrazione di un marchio UE pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro.

3. Qualora la domanda di registrazione di un marchio UE sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 46 quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8 è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o l'eventuale data di priorità del marchio UE richiesto.

4. Il marchio UE di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo:


- a) ai sensi dell'articolo 59 se i motivi di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro;
- b) ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2 se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione.

5. L'uso del marchio UE di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi degli articoli 137 e 138, qualora un marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione o l'eventuale data di priorità sia anteriore alla data di adesione dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 210

Valutazione e riesame

1. Entro il 24 marzo 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.



2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, prestando particolare attenzione al meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 152. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio, e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Ufficio, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti.

Articolo 211

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 207/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 212

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI




ALLEGATO I


IMPORTO DELLE TASSE

A. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in EUR):

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE (articolo 31, paragrafo 2):
EUR 1 000
2. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 31, paragrafo 2):
EUR 850
3. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 31, paragrafo 2):
EUR 50
4. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 31, paragrafo 2):
EUR 150
5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 31, paragrafo 2, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 1 800
6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 31, paragrafo 2, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 1 500
7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE: (articolo 31, paragrafo 2, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 50
8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 31, paragrafo 2, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 150
9. Tassa di ricerca relativa a una domanda di marchio UE (articolo 43, paragrafo 2) o a una registrazione internazionale che designa l'Unione (articolo 43, paragrafo 2, e articolo 195, paragrafo 2):
12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale di cui all'articolo 43, paragrafo 2; tale importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Ufficio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
10. Tassa di opposizione (Articolo 46, paragrafo 3):
EUR 320
11. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE (articolo 53, paragrafo 3):
EUR 1 000
12. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale UE per via elettronica (articolo 53, paragrafo 3):
EUR 850
13. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale UE (articolo 53, paragrafo 3):
EUR 50
14. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale UE (articolo 53, paragrafo 3):
EUR 150



15. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE (articolo 53, paragrafo 3, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 1 800
16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo UE o di un marchio di certificazione UE per via elettronica (articolo 53, paragrafo 3, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 1 500
17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 53, paragrafo 3, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 50
18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo UE o a un marchio di certificazione UE (articolo 53, paragrafo 3, e articolo 74, paragrafo 3, o articolo 83, paragrafo 3):
EUR 150
19. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 53, paragrafo 3):
25 % della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente EUR 1 500
20. Tassa per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (articolo 63, paragrafo 2):
EUR 630
21. Tassa di ricorso (articolo 68, paragrafo 1):
EUR 720
22. Tassa per la domanda di *restitutio in integrum* (articolo 104, paragrafo 3):
EUR 200
23. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE (articolo 140, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l'articolo 202, paragrafo 1):
- in una domanda di marchio nazionale;
 - in una designazione di uno Stato membro in virtù del protocollo di Madrid:
- EUR 200
24. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 105, paragrafo 1):
EUR 400
25. Tassa per la dichiarazione di divisione di un marchio UE registrato (articolo 56, paragrafo 4) o di una domanda di marchio UE (articolo 50, paragrafo 3):
EUR 250
26. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio UE registrato (articolo 26, paragrafo 2) o su una domanda di marchio UE (articolo 26, paragrafo 2):
- concessione di una licenza
 - trasferimento di una licenza
 - costituzione di un diritto reale
 - trasferimento di un diritto reale
 - esecuzione forzata:
- EUR 200 per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000



27. Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti (articolo 29, paragrafo 3):
EUR 200 per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente EUR 1 000
28. Tassa per la modifica di un marchio UE registrato (articolo 54, paragrafo 4):
EUR 200
29. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio UE (articolo 114, paragrafo 7), di una copia del certificato di registrazione (articolo 51, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 111, paragrafo 7):
- a) estratto o copia non autentici:
EUR 10
- b) estratto o copia autentici:
EUR 30
30. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 114, paragrafo 6):
EUR 30
31. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 114, paragrafo 7):
- a) copia non autentica:
EUR 10
- b) copia autentica:
EUR 30
- supplemento per pagina, se in numero superiore a 10:
EUR 1
32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 114, paragrafo 9):
EUR 10
33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare (articolo 109, paragrafo 8):
EUR 100
34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio (articolo 184, paragrafo 4):
EUR 300
- B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale
- I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione
1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
- a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
- b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.



- II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.
1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
 2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'OMPI in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
 - a) per un marchio individuale: 820 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
 - b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1 400 EUR più, ove applicabile, 50 EUR per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 EUR per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio

(GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1)

Atto di adesione del 2012, allegato III, punto 2(l)

Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21)


limitatamente all'articolo 1




ALLEGATO III

Tavola di concordanza


Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articoli da 1 a 7	Articoli da 1 a 7
Articolo 8, paragrafi da 1 a 4	Articolo 8, paragrafi da 1 a 4
Articolo 8, paragrafo 4 <i>bis</i>	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 9 <i>bis</i>	Articolo 10
Articolo 9 <i>ter</i>	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 13 <i>bis</i>	Articolo 16
Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 17, paragrafo 5	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 5 <i>bis</i>	Articolo 20, paragrafo 5
Articolo 17, paragrafo 5 <i>ter</i>	Articolo 20, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 5 <i>quater</i>	Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 17, paragrafo 5 <i>quinqüies</i>	Articolo 20, paragrafo 8
Articolo 17, paragrafo 5 <i>sexies</i>	Articolo 20, paragrafo 9
Articolo 17, paragrafo 5 <i>septies</i>	Articolo 20, paragrafo 10
Articolo 17, paragrafo 6	Articolo 20, paragrafo 11
Articolo 17, paragrafo 7	Articolo 20, paragrafo 12
Articolo 17, paragrafo 8	Articolo 20, paragrafo 13
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 24
Articolo 22	Articolo 25
Articolo 22 <i>bis</i>	Articolo 26
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 24	Articolo 28
Articolo 24 <i>bis</i>	Articolo 29
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32
Articolo 28	Articolo 33




Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articolo 29	Articolo 34
Articolo 30	Articolo 35
Articolo 31	Articolo 36
Articolo 32	Articolo 37
Articolo 33	Articolo 38
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 34, paragrafo 1 bis	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 34, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 4
Articolo 34, paragrafo 4	Articolo 39, paragrafo 5
Articolo 34, paragrafo 5	Articolo 39, paragrafo 6
Articolo 34, paragrafo 6	Articolo 39, paragrafo 7
Articolo 35	Articolo 40
Articolo 36	Articolo 41
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 37, paragrafo 3	Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 38	Articolo 43
Articolo 39	Articolo 44
Articolo 40	Articolo 45
Articolo 41	Articolo 46
Articolo 42	Articolo 47
Articolo 42 bis	Articolo 48
Articolo 43	Articolo 49
Articolo 44, paragrafi 1 e 2	Articolo 50, paragrafi 1 e 2
Articolo 44, paragrafo 4	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 44, paragrafo 4 bis	Articolo 50, paragrafo 4
Articolo 44, paragrafi da 5 a 9	Articolo 50, paragrafi da 5 a 9
Articolo 45	Articolo 51
Articolo 46	Articolo 52
Articolo 47	Articolo 53
Articolo 48	Articolo 54
Articolo 48 bis	Articolo 55
Articolo 49	Articolo 56
Articolo 50	Articolo 57
Articolo 51	Articolo 58
Articolo 52	Articolo 59
Articolo 53	Articolo 60
Articolo 54	Articolo 61
Articolo 55	Articolo 62
Articolo 56	Articolo 63
Articolo 57	Articolo 64
Articolo 57 bis	Articolo 65




Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articolo 58	Articolo 66
Articolo 59	Articolo 67
Articolo 60	Articolo 68
Articolo 61	Articolo 69
Articolo 63	Articolo 70
Articolo 64	Articolo 71
Articolo 65	Articolo 72
Articolo 65 bis	Articolo 73
Articolo 66	Articolo 74
Articolo 67	Articolo 75
Articolo 68	Articolo 76
Articolo 69	Articolo 77
Articolo 70	Articolo 78
Articolo 71	Articolo 79
Articolo 72	Articolo 80
Articolo 73	Articolo 81
Articolo 74	Articolo 82
Articolo 74 bis	Articolo 83
Articolo 74 ter	Articolo 84
Articolo 74 quater	Articolo 85
Articolo 74 quinquies	Articolo 86
Articolo 74 sexies	Articolo 87
Articolo 74 septies	Articolo 88
Articolo 74 octies	Articolo 89
Articolo 74 nonies	Articolo 90
Articolo 74 decies	Articolo 91
Articolo 74 undecies	Articolo 92
Articolo 74 duodecies	Articolo 93
Articolo 75	Articolo 94
Articolo 76	Articolo 95
Articolo 77	Articolo 96
Articolo 78	Articolo 97
Articolo 79	Articolo 98
Articolo 79 bis	Articolo 99
Articolo 79 ter	Articolo 100
Articolo 79 quater	Articolo 101
Articolo 79 quinquies	Articolo 102
Articolo 80	Articolo 103
Articolo 81	Articolo 104
Articolo 82	Articolo 105
Articolo 82 bis	Articolo 106
Articolo 83	Articolo 107
Articolo 84	Articolo 108



Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articolo 85, paragrafo 1	Articolo 109, paragrafo 1
Articolo 85, paragrafo 1 bis	Articolo 109, paragrafo 2
Articolo 85, paragrafo 2	Articolo 109, paragrafo 3
Articolo 85, paragrafo 3	Articolo 109, paragrafo 4
Articolo 85, paragrafo 4	Articolo 109, paragrafo 5
Articolo 85, paragrafo 5	Articolo 109, paragrafo 6
Articolo 85, paragrafo 6	Articolo 109, paragrafo 7
Articolo 85, paragrafo 7	Articolo 109, paragrafo 8
Articolo 86	Articolo 110
Articolo 87	Articolo 111
Articolo 87 bis	Articolo 112
Articolo 87 ter	Articolo 113
Articolo 88	Articolo 114
Articolo 88 bis	Articolo 115
Articolo 89	Articolo 116
Articolo 90	Articolo 117
Articolo 91	Articolo 118
Articolo 92	Articolo 119
Articolo 93	Articolo 120
Articolo 93 bis	Articolo 121
Articolo 94	Articolo 122
Articolo 95, paragrafo 1	Articolo 123, paragrafo 1
Articolo 95, paragrafo 2	—
Articolo 95, paragrafo 3	Articolo 123, paragrafo 2
Articolo 95, paragrafo 4	Articolo 123, paragrafo 3
Articolo 95, paragrafo 5	—
Articolo 96	Articolo 124
Articolo 97	Articolo 125
Articolo 98	Articolo 126
Articolo 99	Articolo 127
Articolo 100	Articolo 128
Articolo 101	Articolo 129
Articolo 102	Articolo 130
Articolo 103	Articolo 131
Articolo 104	Articolo 132
Articolo 105	Articolo 133
Articolo 106	Articolo 134
Articolo 107	Articolo 135
Articolo 109	Articolo 136
Articolo 110	Articolo 137
Articolo 111	Articolo 138
Articolo 112	Articolo 139
Articolo 113	Articolo 140




Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articolo 114	Articolo 141
Articolo 115	Articolo 142
Articolo 116	Articolo 143
Articolo 117	Articolo 144
Articolo 118	Articolo 145
Articolo 119, paragrafi da 1 a 5	Articolo 146, paragrafi da 1 a 5
Articolo 119, paragrafo 5 <i>bis</i>	Articolo 146, paragrafo 6
Articolo 119, paragrafo 6	Articolo 146, paragrafo 7
Articolo 119, paragrafo 7	Articolo 146, paragrafo 8
Articolo 119, paragrafo 8	Articolo 146, paragrafo 9
Articolo 119, paragrafo 9	Articolo 146, paragrafo 10
Articolo 119, paragrafo 10	Articolo 146, paragrafo 11
Articolo 120	Articolo 147
Articolo 121	Articolo 148
Articolo 123	Articolo 149
Articolo 123 <i>bis</i>	Articolo 150
Articolo 123 <i>ter</i>	Articolo 151
Articolo 123 <i>quater</i>	Articolo 152
Articolo 124	Articolo 153
Articolo 125	Articolo 154
Articolo 126	Articolo 155
Articolo 127	Articolo 156
Articolo 128	Articolo 157
Articolo 129	Articolo 158
Articolo 130	Articolo 159
Articolo 131	Articolo 160
Articolo 132	Articolo 161
Articolo 133	Articolo 162
Articolo 134	Articolo 163
Articolo 134 <i>bis</i>	Articolo 164
Articolo 135	Articolo 165
Articolo 136	Articolo 166
Articolo 136 <i>bis</i>	Articolo 167
Articolo 136 <i>ter</i>	Articolo 168
Articolo 137	Articolo 169
Articolo 137 <i>bis</i>	Articolo 170
Articolo 138	Articolo 171
Articolo 139	Articolo 172
Articolo 140	Articolo 173
Articolo 141	Articolo 174
Articolo 141 <i>bis</i>	Articolo 175
Articolo 142	Articolo 176
Articolo 143	Articolo 177



Regolamento (CE) n. 207/2009	Il presente regolamento
Articolo 144	Articolo 178
Articolo 144 <i>bis</i>	Articolo 179
Articolo 144 <i>ter</i>	Articolo 180
Articolo 144 <i>quater</i>	Articolo 181
Articolo 145	Articolo 182
Articolo 146	Articolo 183
Articolo 147	Articolo 184
Articolo 148	Articolo 185
Articolo 148 <i>bis</i>	Articolo 186
Articolo 149	Articolo 187
Articolo 150	Articolo 188
Articolo 151	Articolo 189
Articolo 152	Articolo 190
Articolo 153	Articolo 191
Articolo 153 <i>bis</i>	Articolo 192
Articolo 154	Articolo 193
Articolo 154 <i>bis</i>	Articolo 194
Articolo 155	Articolo 195
Articolo 156	Articolo 196
Articolo 157	Articolo 197
Articolo 158	Articolo 198
Articolo 158 <i>bis</i>	Articolo 199
Articolo 158 <i>ter</i>	Articolo 200
Articolo 158 <i>quater</i>	Articolo 201
Articolo 159	Articolo 202
Articolo 160	Articolo 203
Articolo 161	Articolo 204
Articolo 161 <i>bis</i>	Articolo 205
Articolo 161 <i>ter</i>	Articolo 206
Articolo 163	Articolo 207
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 1	Articolo 208, paragrafo 1
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 2, prima frase	Articolo 208, paragrafo 2
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 2, seconda frase	Articolo 208, paragrafo 4
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 3	Articolo 208, paragrafo 3
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 4	Articolo 208, paragrafo 5
Articolo 163 <i>bis</i> , paragrafo 5	Articolo 208, paragrafo 6
Articolo 165	Articolo 209
Articolo 165 <i>bis</i>	Articolo 210
Articolo 166	Articolo 211
Articolo 167	Articolo 212
Allegato -I	Allegato I
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato III

17CE1723



DECISIONE (UE) 2017/1002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2017****sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism»***[notificata con il numero C(2017) 4105]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism» è formulato come segue «Chiediamo alla Commissione europea di proporre atti giuridici per prevenire le conseguenze nefaste dell'estremismo, soprattutto per il mercato interno».
- (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A norma delle disposizioni proposte del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero: 1) ricorrere a una motivazione positiva onde garantire che nel mercato interno l'estremismo sia individuato ed escluso; 2) favorire la trasparenza per consentire a tutti i cittadini e a tutte le imprese di riconoscere facilmente gli aiuti (finanziari) a sostegno dell'estremismo; 3) attuare le disposizioni in materia di diritto del lavoro e di risarcimento per lottare efficacemente contro l'estremismo nel mercato interno».
- (3) Gli atti giuridici dell'Unione volti all'attuazione dei trattati possono essere adottati sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
- (4) Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il ricorso all'articolo 114 del TFUE è giustificato soltanto se esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da avere un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno, mentre la semplice constatazione di disparità tra le normative nazionali non è sufficiente. Se lo scopo della misura è la prevenzione di ostacoli futuri agli scambi a causa delle divergenze tra le legislazioni nazionali, l'insorgere di tali ostacoli deve essere probabile e la misura di cui trattasi deve avere a oggetto la loro prevenzione.
- (5) Per quanto riguarda le misure in materia di diritto del lavoro, l'articolo 153 del TFUE potrebbe fungere da base giuridica per un atto giuridico dell'Unione che stabilisca le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Analogamente, l'articolo 19 del TFUE potrebbe servire da base per misure volte a combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, anche sul posto di lavoro.
- (6) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



- (7) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.
- (8) Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.
- (9) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori di cui ai considerando 3 e 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop Extremism» è registrata.
2. Le dichiarazioni di sostegno per la presente proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati intesi a:
 - ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
 - definire disposizioni in materia di protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
 - lottare contro la discriminazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2017.


Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Extremism», rappresentati da Seyran ATEŞ e Sebastian REIMER in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

17CE1724



DECISIONE (UE) 2017/1003 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

sull'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016

[notificata con il numero C(2017) 3865]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana in data 14 marzo 2017 per l'importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia in agosto e in ottobre 2016,

considerando quanto segue:

- (1) I terremoti come quelli verificatisi in Italia il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 costituiscono una catastrofe ai sensi del capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l'importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento.
- (2) È necessario che la Repubblica italiana informi la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale a beneficio delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dall'aiuto ai terremotati.
- (3) È opportuno che la franchigia doganale sia accordata per le merci importate a decorrere dalla data della prima scossa di terremoto.
- (4) Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. È ammessa l'importazione di merci in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

- i) distribuzione gratuita alle persone colpite dai terremoti che si sono verificati in Italia nel 2016 da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
- ii) messa a disposizione gratuita, a beneficio delle persone di cui sopra, delle merci in questione che rimangono di proprietà delle organizzazioni autorizzate;

⁽¹⁾ GUL 324 del 10.12.2009, pag. 23.



- b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78 e 79 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da enti statali o da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità italiane.
2. Sono ammesse in franchigia doganale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 anche le merci importate per l'immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle vittime dei terremoti verificatisi in Italia nel 2016.

Articolo 2

Entro e non oltre il 30 settembre 2017 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell'articolo 1;
- c) i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 24 agosto 2016 al 30 giugno 2017.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione

17CE1725



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017**

che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽⁴⁾. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre, il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati relativi alla pesca degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2016, pag. 201.


⁽²⁾ GU C 120 del 5.4.2016, pag. 40.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).



- (3) In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non appartenenti all'Unione, quest'ultima deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.
- (4) Il presente regolamento mira a stabilire le norme per la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi al settore della pesca.
- (5) Il quadro per la raccolta dei dati dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che comprendono la protezione dell'ambiente marino, la gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, il raggiungimento di un buono stato ecologico nell'ambiente marino entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) Le norme stabilite nel presente regolamento per quanto concerne la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici dovrebbero applicarsi anche ai dati relativi al settore della pesca, la cui raccolta è prescritta da altri atti giuridici dell'Unione, tra i quali i regolamenti (CE) n. 1921/2006 ⁽²⁾, (CE) n. 295/2008 ⁽³⁾, (CE) n. 762/2008 ⁽⁴⁾, (CE) n. 216/2009 ⁽⁵⁾, (CE) n. 217/2009 ⁽⁶⁾, (CE) n. 218/2009 ⁽⁷⁾, (UE) n. 1236/2010 ⁽⁸⁾, (UE) n. 1343/2011 ⁽⁹⁾ e (UE) 2016/2336 ⁽¹⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2000/60/CE ⁽¹¹⁾, 2008/56/CE e 2009/147/CE ⁽¹²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE)

⁽¹⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).



n. 2347/2002 ⁽¹⁾, (CE) n. 812/2004 ⁽²⁾, (CE) n. 1967/2006 ⁽³⁾, (CE) n. 1100/2007 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1006/2008 ⁽⁵⁾ del Consiglio, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, la decisione 2010/717/UE del Consiglio ⁽⁷⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ⁽⁸⁾.

- (7) Tuttavia, per evitare duplicazioni, laddove i dati in materia di pesca sono raccolti e gestiti in conformità delle norme stabilite in altri atti giuridici dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽⁹⁾ del Consiglio e il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, il presente regolamento dovrebbe stabilire unicamente le norme per l'uso e la trasmissione di tali dati.
- (8) Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (9) Per quanto riguarda la conservazione, il trattamento e lo scambio di dati, è opportuno assicurare in ogni momento e a tutti i livelli che siano rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (10) A fini di chiarezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una serie di definizioni.
- (11) La definizione di «regioni marine» dovrebbe essere basata su considerazioni scientifiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

⁽⁶⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).


⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

⁽¹³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (12) Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione e agli Stati membri di realizzare gli obiettivi e i principi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013. A tal fine è necessario un programma pluriennale dell'Unione per coordinare le attività di raccolta dati di tutti gli Stati membri. È opportuno definire i requisiti e i criteri essenziali per l'elaborazione di tale programma pluriennale dell'Unione nonché le consultazioni che devono precederne l'adozione.
- (13) È opportuno identificare i bisogni in materia di dati degli utilizzatori finali di dati scientifici e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull'ecosistema relativi all'impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell'acquacoltura, nonché dati socioeconomici sulla pesca e l'acquacoltura.
- (14) Per motivi di semplificazione e razionalizzazione, i dati da raccogliere dovrebbero essere selezionati sulla base di esigenze chiaramente motivate da parte degli utenti di dati scientifici, tenendo conto della rilevanza scientifica e dell'utilità di tali dati.
- (15) I dati raccolti dovrebbero consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l'attuazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013, quali il tasso di mortalità per pesca e la biomassa dello stock riproduttore. Essi dovrebbero anche consentire di colmare le lacune nella copertura dei dati relativi alla flotta peschereccia e di ridurre il numero di stock con carenza di dati in talune regioni.
- (16) È importante raccogliere dati biologici sulla pesca ricreativa laddove vi è un impatto potenzialmente significativo sullo stato dello stock per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca, nonché per migliorare la valutazione degli stock.
- (17) Al fine di mantenere, adeguare o ritirare le misure di emergenza e altre misure basate sul principio di precauzione, sono di solito necessarie ulteriori informazioni. Ove possibile, la priorità dovrebbe essere accordata alla raccolta dei dati necessari per la valutazione delle misure imposte sulla base del principio di precauzione.
- (18) Alla luce dell'evoluzione dello stato delle risorse della pesca nel tempo, è necessario costruire e mantenere serie temporali di dati per consentire un monitoraggio scientifico efficace a lungo termine di tali risorse.
- (19) Le campagne di ricerca a mare rappresentano un metodo importante per la raccolta di dati biologici. In considerazione della loro importanza nelle regioni marine dove gli stock sono condivisi, è opportuno che a livello di Unione sia effettuato un numero sufficiente di campagne di ricerca a mare obbligatorie.
- (20) Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale dell'Unione a livello nazionale gli Stati membri dovrebbero descrivere le loro principali attività di raccolta dati nella sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (UE) n. 508/2014, integrata da un piano di lavoro per la raccolta dati in conformità dell'articolo 21 dello stesso regolamento. È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti relativi al contenuto di tali piani di lavoro.
- (21) È opportuno descrivere in che modo gli Stati membri dovrebbero procedere e gli aspetti di cui dovrebbero tenere conto nel definire i metodi di raccolta dati nei loro piani di lavoro nazionali. Al fine di garantire un'attuazione efficace e uniforme del presente regolamento da parte degli Stati membri è inoltre necessario stabilire i requisiti fondamentali per quanto riguarda le modalità del coordinamento nazionale, i diritti dei rilevatori di dati e gli obblighi dei comandanti dei pescherecci.
- (22) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione deve approvare i programmi operativi e i piani di lavoro nazionali degli Stati membri nonché le relative modifiche. A norma dell'articolo 22 di detto regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la loro approvazione.



- (23) È opportuno che la Commissione valuti i piani di lavoro previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), al fine di garantirne la conformità ai requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento.
- (24) Ai fini della verifica dell'attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire, per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, un formato standardizzato, chiaramente definito, che riduca l'onere amministrativo.
- (25) È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri piani di lavoro per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.
- (26) Tenuto conto dell'obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la responsabilizzazione degli Stati membri e una più fattiva partecipazione degli utilizzatori finali di dati scientifici alla raccolta dei dati, è opportuno rafforzare e ampliare il coordinamento regionale, passando dal sistema attuale, che prevede un'unica riunione, a un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero mirare a cooperare con le parti interessate pertinenti, inclusi i paesi terzi.
- (27) Questi gruppi di coordinamento regionale dovrebbero essere incaricati di sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per consentire di rafforzare ulteriormente l'affidabilità dei pareri scientifici.
- (28) I gruppi di coordinamento regionale dovrebbero altresì mirare a sviluppare e porre in essere banche dati regionali e avviare tutte le misure preparatorie necessarie per raggiungere tale obiettivo.
- (29) È importante trarre il massimo vantaggio dai dati per la gestione sostenibile della pesca e per la valutazione e il monitoraggio di stock ed ecosistemi, compresi i dati relativi all'obbligo di sbarco.
- (30) Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare in modo adeguato i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati, tenendo conto del fatto che in alcune regioni i bacini sono gestiti in comune con i paesi terzi. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare, sulla base di tale accordo, un progetto di piano di lavoro per l'approvazione da parte della Commissione.
- (31) La normativa dell'Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe sostanzialmente consistere nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell'ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso l'approvazione di piani di lavoro presentati dagli Stati membri.
- (32) I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate. È opportuno che i dati che non consentono un'identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi senza restrizioni, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali della gestione della pesca. A tal fine è opportuno considerare parte interessata diversa da un utilizzatore finale di dati scientifici qualsiasi persona o organismo che esprima un tale interesse.



- (33) I pareri scientifici relativi alla gestione delle risorse alieutiche richiedono il trattamento di dati dettagliati per rispondere ai bisogni dei responsabili della gestione della pesca. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione i dati necessari all'analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo.
- (34) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è necessario garantire che i dati pertinenti e le metodologie con cui sono ottenuti siano messi tempestivamente a disposizione degli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e di tutte le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto vigente dell'Unione.
- (35) Per dare piena attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero predisporre processi e tecnologie elettroniche adeguate che consentano di garantire la disponibilità dei dati e di cooperare con altri Stati membri, la Commissione e gli utilizzatori finali di dati scientifici allo sviluppo di sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. È altresì opportuno garantire la diffusione delle informazioni a livello nazionale e di Unione. In tutti i casi, è opportuno predisporre idonee garanzie, quali un maggiore livello di aggregazione o l'anonimizzazione dei dati, nel caso in cui questi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili, tenuto conto delle finalità del trattamento, della natura dei dati e dei rischi potenziali connessi al trattamento di dati personali.
- (36) È necessario garantire che i dati siano trasmessi tempestivamente e in formato standardizzato, con sistemi di codifica chiari, agli utilizzatori finali di dati scientifici, i quali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.
- (37) Al fine di migliorare l'affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la politica comune della pesca, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell'ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.
- (38) Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e tenere informati quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d'interesse per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono il CSTEP e i consigli consultivi istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (39) Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di un elenco dettagliato di requisiti in materia di dati ai fini della raccolta di dati a norma del presente regolamento nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽²⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (40) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'approvazione del progetto di piani di lavoro regionali presentati dai gruppi di coordinamento regionale, nonché per quanto concerne le procedure, gli accordi di ripartizione dei costi per la partecipazione a campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta di dati e il formato e i calendari per la presentazione e l'approvazione di tali piani di lavoro regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (41) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione, nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione, di un elenco di campagne di ricerca a mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali non è obbligatorio raccogliere dati o condurre campagne di ricerche a mare. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (42) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento al fine di stabilire le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per la presentazione e l'approvazione delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (43) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, e a stabilire misure di protezione, ove opportuno, nel caso che tali sistemi comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (44) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un quadro unionale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (45) Il regolamento (CE) n. 199/2008 dovrebbe essere abrogato. È opportuno tuttavia prevedere misure transitorie per quanto riguarda i programmi nazionali già approvati e il programma pluriennale dell'Unione attualmente in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca previsti all'articolo 25 del regolamento summenzionato.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti solo se non esiste alcun obbligo di raccogliarli in virtù di atti giuridici dell'Unione diversi da quello di cui al presente regolamento.
3. Per i dati necessari alla gestione della pesca che sono raccolti in applicazione di altri atti giuridici dell'Unione, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia di uso e trasmissione di tali dati.

Articolo 2

Protezione dei dati

Ove pertinente, il trattamento, la gestione e l'uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento rispettano e lasciano impregiudicati la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009.



*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre si intende per:

- 1) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all'acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;
- 2) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- 3) «regione marina»: una zona geografica indicata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita da organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 11;
- 4) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
- 5) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
- 6) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
- 7) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
- 8) «osservatore scientifico»: una persona nominata per osservare le operazioni di pesca nel contesto della raccolta di dati per scopi scientifici e designata da un organismo preposto all'attuazione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta di dati;
- 9) «dati scientifici»: i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono raccolti, gestiti o usati a norma del presente regolamento.

CAPO II

RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DELL'UNIONE


SEZIONE 1

Programmi pluriennali dell'Unione*Articolo 4***Elaborazione di un programma pluriennale dell'Unione**

1. La Commissione elabora un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità del contenuto e dei criteri di cui all'articolo 5.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell'Unione riguardante gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), mediante atti delegati a norma dell'articolo 24.

La Commissione adotta la parte del programma pluriennale dell'Unione riguardante gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.




2. Prima dell'adozione degli atti delegati e di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta i gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 9, il CSTEP e ogni altro organismo scientifico appropriato di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 5

Contenuto e criteri per l'elaborazione del programma pluriennale dell'Unione

1. Il programma pluriennale dell'Unione definisce:
 - a) un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare;
 - c) le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.
2. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono:
 - a) dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque unionali ed extra-unionali nell'ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell'Unione, compresi l'anguilla e il salmone in pertinenti acque interne, nonché altre specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire un approccio ecosistemico alla gestione e alla conservazione della pesca necessario per attuare la politica comune della pesca;
 - b) dati per consentire di valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque extra-unionali, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dal diritto unionale o internazionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini, incluse le aree marine vulnerabili, e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;
 - c) dati sull'attività dei pescherecci dell'Unione nelle acque extra-unionali, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell'Unione;
 - d) dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell'Unione;
 - e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell'acquacoltura marina per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell'Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;
 - f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.
3. Inoltre, i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), possono includere dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell'acquacoltura di acqua dolce per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell'Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale.
4. Ai fini dell'elaborazione del programma pluriennale dell'Unione, la Commissione tiene conto:
 - a) dei bisogni di informazioni per la gestione e l'efficace attuazione della politica comune della pesca, al fine di raggiungerne gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali informazioni devono anche consentire la determinazione degli obiettivi necessari per l'attuazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 9 di detto regolamento;
 - b) della necessità di dati pertinenti, completi e affidabili ai fini delle decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, ivi comprese le specie e gli habitat vulnerabili;




- c) della necessità e della pertinenza dei dati per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura a livello di Unione, tenendo conto del carattere prevalentemente locale dei suoi impatti;
- d) della necessità di sostenere le valutazioni d'impatto delle misure politiche;
- e) dei costi e benefici, prendendo in considerazione le soluzioni più efficaci sul piano dei costi per raggiungere l'obiettivo di raccolta dei dati;
- f) della necessità di evitare interruzioni delle serie temporali esistenti;
- g) della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, conformemente all'articolo 1;
- h) se del caso, della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;
- i) delle specificità regionali e degli accordi regionali conclusi nei gruppi di coordinamento regionali
- j) degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- k) della copertura spaziale e temporale delle attività di raccolta di dati.

5. L'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è elaborato tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- b) i bisogni di informazioni derivanti dalle misure di coordinamento e armonizzazione concordate a livello internazionale;
- c) i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione;
- d) i bisogni di informazioni per il monitoraggio delle variabili ecosistemiche;
- e) i bisogni di informazioni per una copertura adeguata delle aree di distribuzione degli stock;
- f) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca a mare; e
- g) la necessità di evitare interruzioni delle serie temporali.

6. Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la partecipazione di vari Stati membri alle campagne di ricerca a mare di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini del totale ammissibile di catture disponibile per l'Unione per gli stock interessati. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale partecipazione è stabilita in funzione della quota relativa degli Stati membri in questione in termini di sfruttamento totale dello stock in questione.

7. Per gli stock soggetti a limiti di cattura, la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), è stabilita in funzione della quota dello Stato membro in questione in termini di totale di catture ammissibili dello stock in questione a disposizione dell'Unione. Per gli stock non soggetti a limiti di cattura, tale soglia è stabilita in funzione della quota relativa dello Stato membro in questione in termini di sfruttamento dello stock in questione. Per quanto concerne i settori dell'acquacoltura e della trasformazione, tali soglie sono proporzionali alla dimensione di tali settori di uno Stato membro.



SEZIONE 2

Attuazione del programma pluriennale dell'Unione da parte degli Stati membri

Articolo 6


Piani di lavoro nazionali

1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati a essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito di un programma operativo di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell'Unione e a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 («piano di lavoro nazionale»).
2. Nell'ambito dell'approvazione dei piani di lavoro nazionali a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione tiene conto della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10 del presente regolamento. Se la valutazione indica che un piano di lavoro nazionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità sufficiente dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare a tale piano di lavoro. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un piano nazionale di lavoro riveduto.
3. I piani di lavoro nazionali contengono una descrizione dettagliata dei seguenti elementi:
 - a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione;
 - b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;
 - c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere le serie di dati che saranno fornite agli utilizzatori finali di dati scientifici;
 - d) il sistema di garanzia e controllo della qualità predisposto per garantire un'adeguata qualità dei dati in conformità dell'articolo 14;
 - e) il formato e la data entro la quale i dati devono essere messi a disposizione degli utilizzatori finali di dati scientifici, tenendo conto delle esigenze indicate dagli utilizzatori finali di dati scientifici, se note;
 - f) gli accordi di cooperazione e coordinamento a livello internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali conclusi per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e
 - g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Nel preparare il proprio piano di lavoro nazionale ciascuno Stato membro, nell'ambito dei gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 9, coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri e coopera con essi, in particolare quelli della stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati. In questo processo gli Stati membri si adoperano altresì per coinvolgere le parti interessate al livello adeguato. Ove opportuno, tale cooperazione e tale coordinamento possono avvenire anche fuori dall'ambito dei gruppi di coordinamento regionale.

Articolo 7

Corrispondenti nazionali

1. Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione. Il corrispondente nazionale funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro nazionali.



2. Inoltre, il corrispondente nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) coordina la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 11;
 - b) garantisce la trasmissione delle informazioni all'interno dello Stato membro; e
 - c) coordina la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 9.
3. Se più organismi di uno Stato membro partecipano all'attuazione del piano di lavoro nazionale, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.
4. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio corrispondente nazionale disponga di un mandato sufficiente per rappresentare il rispettivo Stato membro nei gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 9.

Articolo 8

Cooperazione all'interno dell'Unione

Gli Stati membri cooperano e coordinano le proprie azioni al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l'attendibilità dei metodi di raccolta dei dati, nell'ottica di migliorare le proprie attività di raccolta dei dati.

Articolo 9

Coordinamento e cooperazione regionali

1. Come previsto all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività di raccolta dati con gli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina.
2. Onde agevolare il coordinamento regionale, gli Stati membri interessati istituiscono per ogni regione marina gruppi di coordinamento regionale.
3. I gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati per migliorare ulteriormente l'affidabilità dei pareri scientifici. A tale scopo i gruppi di coordinamento regionale si adoperano per sviluppare e attuare anche dati a livello regionale.
4. I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti nominati dagli Stati membri, tra cui i corrispondenti nazionali, e dalla Commissione.
5. I gruppi di coordinamento regionale definiscono e concordano le norme procedurali applicabili alle loro attività.
6. I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.
7. I rappresentanti dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici, tra cui gli organismi scientifici di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le organizzazioni regionali per la pesca, i consigli consultivi e i paesi terzi sono invitati ad assistere alle riunioni dei gruppi di coordinamento regionale in qualità di osservatori, ove necessario.



8. I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, compatibili con il presente regolamento e con il programma pluriennale dell'Unione. Tali progetti di piani di lavoro regionali possono includere le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 5, strategie di campionamento coordinate a livello regionale, nonché le condizioni per la trasmissione dei dati alle banche dati regionali. Possono altresì contenere disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare.

9. Una volta elaborato un progetto di piano di lavoro regionale, lo Stato membro interessato lo trasmette alla Commissione entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. Quest'ultima può approvare un progetto di piano di lavoro regionale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione tiene conto, ove opportuno, della valutazione effettuata dal CSTEP conformemente all'articolo 10. Se tale valutazione indica che un progetto di piano di lavoro regionale non è conforme a tale articolo o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio gli Stati membri interessati e segnala le modifiche che ritiene necessario apportare al progetto di piano di lavoro. Gli Stati membri interessati presentano in seguito alla Commissione un progetto di piano regionale di lavoro riveduto.

10. Si considera che un piano di lavoro regionale sostituisca o integri le parti corrispondenti dei piani di lavoro nazionali di ciascuno Stato membro interessato.

11. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, le disposizioni sulla ripartizione dei costi per la partecipazione alle campagne di ricerca a mare, la zona della regione marina ai fini della raccolta dei dati, e il formato e le scadenze per la presentazione e l'approvazione dei piani di lavoro regionali di cui al paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 10

Valutazione dei piani di lavoro da parte del CSTEP

Il CSTEP valuta i piani di lavoro nazionali e i progetti di piani di lavoro regionali di cui agli articoli 6 e 9. Nell'ambito di tale attività, esso prende in considerazione:

- a) la conformità dei piani di lavoro e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 6 e 9; e
- b) la rilevanza scientifica dei dati contemplati nei piani di lavoro per le finalità stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.


Articolo 11

Valutazione e approvazione dei risultati dei piani di lavoro nazionali

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei rispettivi piani di lavoro nazionali. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l'approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

2. Conformemente all'articolo 10, il CSTEP valuta:

- a) l'esecuzione dei piani di lavoro nazionali; e
- b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.



3. La Commissione valuta l'attuazione dei piani di lavoro nazionali tenendo conto:
 - a) della valutazione del CSTEP; e
 - b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui l'Unione è parte contraente od osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti.

SEZIONE 3

Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

Articolo 12

Accesso ai siti di campionamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i rilevatori di dati designati dall'organismo responsabile dell'attuazione del piano di lavoro nazionale abbiano accesso a tutte le catture, le navi e ad altri siti di campionamento, ai registri navali e a tutti i dati necessari.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione accolgono a bordo gli osservatori scientifici e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo, nonché l'applicazione, se del caso, di metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nei piani di lavoro nazionali, fatti salvi i loro obblighi internazionali.
3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione possono rifiutare di accogliere gli osservatori scientifici che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità del diritto nazionale. In tali casi, i dati sono raccolti mediante metodi alternativi di raccolta dei dati definiti nel piano di lavoro nazionale, elaborati e controllati dall'organismo responsabile dell'attuazione del piano di lavoro nazionale.

SEZIONE 4

Processo di gestione dei dati

Articolo 13

Conservazione dei dati

Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
- b) provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell'ambito dei piani di lavoro nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
- c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, oppure consultazione o diffusione non autorizzate.

Articolo 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell'ambito dei piani di lavoro nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali di dati scientifici.



2. Gli Stati membri garantiscono che:
 - a) i dati primari raccolti nell'ambito dei piani di lavoro nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
 - b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell'ambito dei piani di lavoro nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali di dati scientifici;
 - c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate secondo le procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca, dal CSTEP e dai gruppi di coordinamento regionale.

CAPO III

UTILIZZO DEI DATI

Articolo 15

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

1. Ai fini della verifica dell'esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13, lettera a).
2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13, lettera b).
3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l'accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti da altre norme dell'Unione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 16

Elaborazione dei dati primari

1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
 - a) alle norme internazionali pertinenti, ove applicabili;
 - b) ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove applicabili.
2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali di dati scientifici e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

Articolo 17

Procedura per garantire la disponibilità di dati dettagliati e aggregati

1. Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del presente regolamento. Essi si astengono dall'applicare inutili restrizioni alla diffusione dei dati dettagliati e aggregati agli utilizzatori finali di dati scientifici e ad altre parti interessate.



2. Gli Stati membri predispongono idonee garanzie nel caso in cui i dati comprendano informazioni relative a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili. Uno Stato membro può rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze individuate dagli utilizzatori finali di dati scientifici lo Stato membro interessato può proporre soluzioni alternative che garantiscano l'anonimato degli interessati.
3. Nel caso in cui siano richiesti dagli utilizzatori finali di dati scientifici perché servano da base per la formulazione di pareri sulla gestione della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici entro i termini fissati nella richiesta, che non devono essere inferiori a un mese dalla data di ricevimento della richiesta.
4. In caso di richieste diverse da quelle di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti siano aggiornati e messi a disposizione dei pertinenti utilizzatori finali di dati scientifici e di altre parti interessate entro un termine di tempo ragionevole. Entro due mesi dalla data del ricevimento della richiesta, gli Stati membri comunicano alla parte richiedente tale termine, che è proporzionato alla portata della richiesta, nonché l'eventuale necessità di un ulteriore trattamento dei dati richiesti.
5. Nei casi in cui la richiesta di dati da parte di altri utilizzatori finali di dati scientifici, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, o di altre parti interessate renda necessario un ulteriore trattamento di dati già raccolti, gli Stati membri possono esigere dalla parte richiedente il pagamento delle spese reali dovute all'ulteriore trattamento dei dati necessario prima della trasmissione.
6. In casi debitamente motivati, la Commissione può autorizzare la proroga del termine di cui al paragrafo 3.
7. In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati designati dall'organismo responsabile dell'attuazione del piano di lavoro nazionale, gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali di dati scientifici e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

Articolo 18


Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

1. Al fine di ridurre i costi e agevolare l'accesso ai dati dettagliati e aggregati per gli utilizzatori finali di dati scientifici e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali di dati scientifici interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. Tali sistemi possono assumere la forma di banche dati regionali. I piani di lavoro regionali di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme concernenti le procedure, i formati, i codici e il calendario da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati, nonché di predisporre garanzie, ove opportuno, nel caso in cui i sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 19

Riesame del rifiuto di fornire i dati

Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, l'utilizzatore finale di dati scientifici può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all'utilizzatore finale di dati scientifici entro un mese.



*Articolo 20***Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate**

1. Gli utilizzatori finali di dati scientifici e altre parti interessate sono tenuti a:
 - a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro richiesta di informazioni conformemente all'articolo 17;
 - b) indicare chiaramente le fonti dei dati;
 - c) essere responsabili dell'uso corretto e appropriato dei dati in relazione all'etica scientifica;
 - d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito a ogni presunto problema relativo ai dati;
 - e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell'uso dei dati;
 - f) non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l'assenso dello Stato membro interessato;
 - g) non vendere i dati a terzi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali di dati scientifici o altre parti interessate.
3. Quando un utilizzatore finale di dati scientifici o un'altra parte interessata non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare o a negare l'accesso ai dati da parte di tale utilizzatore di dati.

CAPO IV

SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA*Articolo 21***Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali**

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

*Articolo 22***Coordinamento e cooperazione internazionali**

1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere ulteriormente l'attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei piani di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Controllo

1. La Commissione, in associazione con il CSTEP, controlla l'andamento dei piani di lavoro nell'ambito del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 25.
2. Entro l'11 luglio 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

Articolo 24


Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



Articolo 26

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 199/2008 è abrogato a decorrere dal 10 luglio 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1:
 - a) le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati anteriormente al 10 luglio 2017.
 - b) il programma pluriennale dell'Unione in vigore il 10 luglio 2017, previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008, rimane applicabile per il periodo della sua durata o fino all'adozione di un nuovo programma pluriennale dell'Unione in conformità del presente regolamento, se ciò avviene prima.
3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente


C. ABELA



ALLEGATO


Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 199/2008	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 1
—	Articolo 1, paragrafo 2
—	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2
Articolo 2, lettere a), da c) a h)	Articolo 3, punti da 1) a 7)
Articolo 2, lettere b), i), j) e k)	—
—	Articolo 3, punti 8) e 9)
Articolo 3	Articoli 4 e 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	Articoli 8 e 9
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 12, paragrafi 2 e 3
Articolo 12	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Articoli 18, 19 e 20	Articolo 17
Articolo 21	Articolo 19
Articolo 22	Articolo 20



Regolamento (CE) n. 199/2008	Presente regolamento
Articolo 23	Articolo 21
Articolo 24	Articolo 22
Articoli 25 e 27	Articoli 24 e 25
Articolo 26	Articolo 23, paragrafo 1
—	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 28	Articolo 26
Articolo 29	Articolo 27
Allegato	Allegato

17CE1726



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92 del 6 aprile 2017)

Pagina 95, articolo 2:

anziché: «Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (*) sono svincolati in via definitiva.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).»

leggasi: «Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione (*) sono svincolati in via definitiva.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).»

17CE1727

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294 del 28 ottobre 2016)

Pagina 342, allegato, nel testo che sostituisce l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, parte seconda, sezione IX, capitolo 44, tabella, riga relativa al codice NC 4418 91 00, quarta colonna:

anziché: «m²»

leggasi: «—».

17CE1728



Rettifica del regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 13 dicembre 2016)

Pagina 31, allegato IV, nuovo allegato VII, formulario, casella «3 N. autorizzazione» nella riga «Sulla base dell'articolo»:

anziché:

«7 *quinquies*»

leggasi:


«7 *sexies*».

17CE1729

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2017-GUE-062) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 1 0 *

€ 16,00

